

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.46 PREVIDENZA

UNIEMENS: da luglio le nuove credenziali

p.56 IMPIANTISTICA

Cavi per i circuiti degli impianti fotovoltaici

p.66 ENERGIA

I suggerimenti dell'AEEG per il futuro delle rinnovabili

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 giugno 2012**

© 2012 Il Sole 24 ORE S.p.a.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Rifiuti e bonifiche – Edilizia e urbanistica – Energia – Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Infortunistica stradale – Catasto	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Antincendio e prevenzione incendi – Chimica e alimentare – Lavoro, previdenza e professione	19
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Appalti – Edilizia e urbanistica – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Chimica e alimentare	28
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
UNIEMENS: DA LUGLIO TRASMISSIONE ALL'INPS CON NUOVE CREDENZIALI	
Barbara Massara, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 29.06.2012, n. 27 <i>Ancora per pochi giorni sarà possibile trasmettere gli Uniemens con il vecchio Pin, cioè con quello che non presenta le caratteristiche previste dal nuovo sistema di comunicazione con l'Inps.</i>	46
Lavoro, previdenza e professione	
DURC NEGATIVO E INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE	
Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 29.06.2012, n. 27 <i>Alla luce delle segnalazioni avanzate dai consulenti del lavoro, l'Inail richiama le sedi territoriali alla corretta applicazione dell'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, in tema di Durc negativo.</i>	50
Ambiente, suolo e territorio	
RESPONSABILITÀ OMISSIVA: IL CASO DELLE FUNZIONARIE ARPA TORNA ALL'ESAME IN CASSAZIONE	
Angelo Merlin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12 <i>Con sentenza 18 novembre 2011, n. 42586 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione torna a esaminare, per un diverso profilo, il caso delle due funzionarie ARPA accusate di aver realizzato in forma omissiva il reato previsto e punito dall'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"). L'occasione è utile per precisare che, in presenza di reati omissivi, il dolo richiede sempre, quantomeno, una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute, ma, comunque, accettate.</i>	52
OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT OpificiumNews24	2

Impiantistica**CAVI PER I CIRCUITI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CALCOLO DELLE PORTATE E PROTEZIONI**

Cristina Timò, Massimo Monopoli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

Nella progettazione di impianti fotovoltaici quello che attira l'attenzione non è tanto l'aspetto tecnico quanto la pesante burocrazia legata all'iter autorizzativo per la realizzazione, la connessione e l'ottenimento degli incentivi in conto energia previsti dalla legislazione vigente.

Sebbene la difficoltà tecnica della progettazione degli impianti fotovoltaici sia effettivamente ridotta, è bene raccomandare, comunque, la massima attenzione nella definizione delle caratteristiche dei componenti elettrici come i cavi e i dispositivi atti ad assicurare la protezione, il sezionamento e il comando, con particolare riferimento a quelli destinati ai circuiti sul lato corrente continua.

56

Energia**I SUGGERIMENTI DELL'AEEG PER IL FUTURO DELLE RINNOVABILI**

Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

Con il parere licenziato in data 8 maggio 2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione delle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile per analizzare l'operato normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni per la redazione della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte al vaglio, bensì un documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni su aspetti quali le fonti rinnovabili incentivate, il piano d'azione nazionale, gli incentivi e le procedure amministrative.

66

Edilizia e urbanistica**PROGETTAZIONE - RISANAMENTO DEGLI EDIFICI: INTERVENTI E SOLUZIONI INNOVATIVE**

Angelo Pesce, Alfredo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.06.2012, n. 909

Gran parte del patrimonio edilizio italiano è costituito da edifici datati costruiti secondo tecniche, materiali e soluzioni non ideali al raggiungimento di elevati livelli di comfort abitativo. Molti edifici, infatti, risultano dei veri e propri dissipatori di energia che lasciano passare, attraverso l'involucro, gran parte del calore prodotto negli ambienti interni.

74

Chimica e alimentare**SOSTANZE PERICOLOSE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL REGOLAMENTO REACH**

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

L'industria chimica in Europa è al terzo posto nella classifica delle industrie maggiori e impiega direttamente 1,7 milioni di addetti e altri 3 milioni circa con l'indotto. In questo settore operano, oltre a svariate multinazionali, circa 36.000 piccole e medie imprese in Europa che contribuiscono a un terzo della produzione chimica mondiale. Infatti, l'elenco dei prodotti chimici utilizzati è sterminato, così come rilevante è il peso dell'industria chimica nell'economia mondiale. Tuttavia, è anche rilevante il problema della dispersione di sostanze chimiche nell'ambiente e l'allarme lanciato dalla comunità scientifica internazionale sui possibili e, in vari casi, accertati effetti nocivi sulla salute umana. Con lo scopo di fornire un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la Commissione europea ha avviato un processo di riforma della politica chimica in Europa, pubblicando il sistema REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La Commissione europea ha stimato che il costo di attuazione del sistema REACH potrebbe variare tra i 2,8 e i 5,2 miliardi di euro ripartiti su 11 anni. Questo importo ha rappresentato meno dello 0.1% del fatturato annuale dell'industria chimica della Unione europea. D'altro canto, i vantaggi per la salute umana sono stimati sempre dalla Commissione europea intorno ai 50 miliardi di euro.

79

Sicurezza ed igiene del lavoro**IL RAPPORTO INAIL 2011 SULLA CAMPIONATURA SU MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE**

Stefano Baldassarini, Angelo Fortuni, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL, per cui è stato il dipartimento di Roma INAIL che per il 2011, come l'ISPESL per il 2010, ha effettuato la campionatura degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.

Il D.P.R. n. 462/2001 è il regolamento che ha disciplinato i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

93

L'ESPERTO RISPONDE**Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Condominio – Sicurezza ed igiene del lavoro – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

106

News



Lavoro, previdenza e professione

■ Progettisti, possibili ribassi fino al 60%

I tecnici. La remunerazione per le gare.

L'emanando decreto ministeriale Giustizia con i parametri per calcolare gli onorari giudiziari dei progettisti rischia di rivelarsi una soluzione peggiore del male. Il decreto, che dovrà diventare il nuovo riferimento per le stazioni appaltanti per determinare i compensi professionali da porre a base delle gare di progettazione, era stato invocato da architetti e ingegneri per mettere fine all'arbitrio delle stazioni appaltanti nel calcolare gli onorari e per porre un freno alla tendenza di sottostimare l'importo degli incarichi così da aggirare l'obbligo di indire una gara.

In base al testo del decreto, il compenso professionale sarà il risultato di un calcolo che terrà conto del valore dell'opera da progettare e di alcuni parametri quali complessità del progetto, la categoria dell'opera, le prestazioni da seguire, il costo finale dell'intervento. In base a questo metodo di calcolo, il risultato avrebbe dovuto essere molto vicino alle tariffe calcolate sulla base del Dm 4 aprile 2001. Ma c'è un ma. Dal decreto è scomparso il rimborso delle spese sostenute per svolgere l'attività di progettazione (prima calcolate a piè di lista o su base forfetaria fino a un massimo del 60% degli onorari).

Il risultato è che in base alle prime stime di calcolo, gli onorari saranno più bassi non solo delle tariffe calcolate sulla base del Dm 4 aprile 2011, ma anche di quelle calcolate in base alla vecchia legge 143/1949 (e aggiornate una sola volta nel 1987). Ma poi c'è anche un altro pericolo: il decreto indica che il giudice potrà indicare un ribasso al compenso fino al 60%. Una clausola, questa, che permetterebbe anche alle stazioni appaltanti di ridurre dello stesso valore il compenso da porre a base di gara, al netto dei ribassi da chiedere con l'offerta ai progettisti. Insomma, secondo i progettisti, insieme al passo in avanti del parametro certo, se ne fa uno indietro, perché eliminando le spese e potendo tagliare del 60% i compensi si va peggio dei vecchi minimi che consentivano al massimo un taglio del 20% sul parametro di base.

(Tratto da articolo di Mauro Salerno, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 22.06.2012, sintesi redazionale)

■ Fornero: la salvaguardia per altri 55mila "esodati"

Salviamo l'euro. Gli effetti della riforma previdenziale. Tavolo tecnico per le coperture: nessun aumento contributivo.

Il ministro Fornero ieri in Senato ha confermato che il Governo prenderà in considerazione la situazione di altri esodati, oltre i 65mila già salvaguardati. Si tratta di altri 55mila lavoratori (40mila in mobilità ordinaria a seguito di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento successiva al 4 dicembre 2011). Insomma, lavoratori che matureranno il requisito pensionistico nei prossimi tre, quattro anni. Salvaguardati saranno soprattutto quei lavoratori con un accordo collettivo sottoscritto con l'ausilio del Governo, dato che l'approdo alla pensione al termine della mobilità era un elemento essenziale dell'accordo.

Sugli oneri e sulle coperture bisognerà vagliare attentamente le varie possibilità, ma di sicuro non si agirà con un aumento dell'aliquota contributiva a carico delle imprese, perché ciò determinerebbe un aumento del costo del lavoro, che in Italia è già molto alto. Il Governo aprirà un tavolo tecnico con le parti sociali e attiverà una commissione permanente di monitoraggio delle situazioni di criticità. Ma non per tutti i salvaguardati si potrà procedere alla deroga previdenziale: per i meno anziani si può pensare ad un prolungamento dell'ammortizzatore sociale o a un sostegno per il reimpiego o per il ricorso a lavori socialmente utili.

(Tratto da articolo di Davide Colombo, Il Sole 24 Ore, 20.06.2012, sintesi redazionale)

 **Rifiuti e bonifiche****■ RIFIUTI - Il Sistri è sospeso fino a giugno del 2013**

È ufficiale: il Sistri è sospeso fino al 30 giugno 2013. Con lui sono sospesi i contratti tra il ministero dell'Ambiente e la Selex SeMa. Nonché il pagamento del contributo annuale che le imprese avrebbero dovuto pagare per l'anno 2012. Più di una proroga, dunque, una rivoluzione. Attesissima. La fa sua l'articolo 51 del Dl Sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri. Il Governo intende «procedere a ulteriori verifiche» amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vale a dire di quel sistema che da due anni e mezzo allarma, per la sua farraginosità, circa 300mila imprese che producono e che gestiscono rifiuti.

Il nuovo articolo 51 chiarisce che le attività di verifica richieste dalla legge 148/2011 (che aveva disposto la proroga al 9 febbraio 2012) hanno evidenziato la necessità di consentirne la prosecuzione anche in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La sospensione durerà fino al compimento delle nuove verifiche e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2013.

Non basta. La sospensione riguarda anche «ogni adempimento informatico» da parte dei soggetti obbligati al Sistri. Il Dl ne approfitta per ricordare che le imprese devono continuare a tenere, compilare e conservare i registri di carico e scarico e i formulari. In sostanza, nessuno deve più accedere al Sistri, si devono usare solo registri e formulari e le sanzioni sono quelle da sempre conosciute per tali scritture. Il nuovo termine per l'entrata in operatività del sistema sarà individuato con Dm del ministro dell'Ambiente.

(Articolo di Paola Ficco, Il Sole 24 ore, 16.06.2012)

■ Gestione dei rifiuti: vi è sempre la competenza funzionale del TAR Lazio?

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 133, comma 1, lett. p, e 135, comma 1, lett. e, del codice del processo amministrativo sono attribuite alla competenza funzionale del Tar Lazio le controversie attinenti alla "complessiva azione di gestione dei rifiuti".

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 31 maggio 2012, n. 3251.

Nel caso esaminato, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto rifiuti relativo ad una area della regione Campania, i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi, tra le altre cose, sia in primo grado che in appello, sulla eccezione di incompetenza territoriale del Tar Salerno a favore di quella "funzionale" del Tar Lazio.

I Giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il motivo di appello inerente l'incompetenza territoriale del Tar Salerno, in quanto:

"Comunque, come detto, l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica non attiene alla gestione in senso stretto ma costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata in modo unitario dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 133 del c. p. a., che ha ribadito la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per tutte le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Poiché l'art. 14 del c.p.a., che devolve alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dal seguente art. 135 e dalla legge, non prevede per le controversie relative alla fase di affidamento dei servizi di cui trattasi nel caso di specie alla competenza funzionale di alcun Tribunale amministrativo regionale, con riguardo ad esse, ai sensi dell'art. 13 del c.p.a. e considerato che deve effettuarsi una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali, deve ritenersi che fosse effettivamente competente il T.A.R. Campania, Salerno, nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Amministrazione procedente o comunque sono limitati gli effetti diretti degli atti contestati."

In conclusione, le procedure di affidamento di gestione dei rifiuti non rientrano tra quelle assegnate dall'art. 135 del codice del processo amministrativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Tale orientamento trae origine dalla necessità di operare una interpretazione letterale e restrittiva delle norme eccezionali previste in deroga alla ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali.

(Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)



Edilizia e urbanistica

■ L'edilizia peggiora ancora

Congiuntura Ance. Persi in cinque anni 325mila posti di lavoro – Pesa il ritardo dei pagamenti della Pa. Il 2012 sarà il quinto anno consecutivo in calo: -25% rispetto al 2008.

Questo è il quinto anno consecutivo che il mondo dell'edilizia è in crisi, con il 25% in meno di valori reali, pari a 43 milioni di investimenti in meno. Ora, però, si spera che il decreto Sviluppo appena varato possa fermare il calo nel 2013, con la previsione di riportarlo vicino allo zero (+0,1%). A delineare questa situazione è l'Osservatorio congiunturale dell'Ance, che rileva comunque un peggioramento rispetto al dicembre scorso. A soffrire di più è il comparto delle abitazioni, seguito da quello dell'edilizia industriale/terziaria e da quello dei lavori pubblici. Reggono meglio i lavori di recupero e di ristrutturazione.

Dall'inizio della crisi – secondo le stime Ance – in edilizia si sono persi 325mila posti di lavoro (su circa 2 milioni di posti raggiunti nel 2008), che salgono a 500mila se si considerano anche i settori collegati all'edilizia; le imprese cessate sono 27mila. La causa più forte della crisi sono sempre i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione; quasi l'80% delle imprese viene pagato in ritardo, con attese che raggiungono in media i 208 giorni (7 mesi), pari a 133 giorni di ritardo, ossia il 17% in più rispetto ad un anno fa. I crediti delle imprese vantati nei confronti della Pa si stima siano ormai pari a 19 miliardi di euro, di cui il 63% con enti locali.

In questo quadro, l'arrivo del decreto Sviluppo e degli incentivi del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie è un evento positivo, anche se di sicuro gli effetti si risconteranno sul medio periodo. Ma il decreto da solo non basta. L'Ance sostiene che ci sarebbe stato bisogno di maggior coraggio nell'utilizzare la spinta all'edilizia come strumento anti-ciclico. L'Ance chiede altre misure, come esentare dall'Imu gli immobili invenduti, fare chiarezza sulle misure approvate dal Cipe, sbloccare a breve le risorse decise, trovare misure atte a stimolare la domanda da parte delle famiglie italiane (anche se, in realtà, la domanda sarebbe ancora alta, ma poi il difficile è ottenere i mutui dalle banche).

(Tratto da articolo di Alessandro Arona, Il Sole 24 Ore – Impresa & Territori, 27.06.2012, sintesi redazionale)

■ Il nuovo 50% spinge i cantieri domestici

Se la storia degli ultimi anni insegna qualcosa, il "nuovo 50%" sulle ristrutturazioni edilizie darà una forte accelerazione ai cantieri domestici. La relazione tecnica al decreto sviluppo stima maggiori lavori per 1,6 miliardi di euro quest'anno e 1,9 miliardi nei primi sei mesi del 2013. Ma si tratta di ipotesi prudenziali che potrebbero essere facilmente superate. Diversamente dal piano casa, questa volta lo Stato metterà sul piatto "soldi veri", e non la semplice possibilità di ingrandire gli immobili (peraltro limitata da molti vincoli).

La detrazione del 50% – prevista per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013 – funzionerà con lo stesso meccanismo già previsto per il 36% sul recupero edilizio e il 55% sul risparmio energetico: di fatto, ogni 10mila euro di spesa, il Fisco ne restituirà al contribuente 500 all'anno per dieci anni, sotto forma di "sconto" dalle tasse pagate con Unico o il 730.

Il nuovo 50%, inoltre, sarà applicabile su una spesa massima raddoppiata da 48mila a 96mila euro. Di conseguenza, lo sconto massimo annuale passerà da 1.728 euro a 4.800 euro. Anche se bisogna ricordare che l'importo medio dei lavori agevolati con il vecchio 36% era solo di 15.100 euro. Come dire: l'innalzamento del tetto di spesa servirà soprattutto alla minoranza di proprietari che deve effettuare interventi di ampia portata.

Nel 2010 le pratiche effettuate per il 36% sono state circa 497mila, mentre quelle per il 55% sono arrivate a 405mila. Ed è proprio a quest'ultimo dato che bisogna fare riferimento per capire la dinamica che potrebbe essere innescata dal nuovo 50 per cento. Infatti, mentre il 36% ha mostrato una progressione lineare nel tempo – frutto di regole stabili – il 55% ha risentito molto delle minacce di chiusura, delle promesse di conferma e degli annunci di proroga. Nel 2007, per intenderci, le domande erano state 106mila, ma l'anno dopo sono balzate a 247mila, spinte – tra l'altro – dall'eventualità di una stretta nel 2009 (che poi non si è verificata).

Lo stesso è successo nel 2010: il timore che quello potesse essere l'ultimo anno con il bonus verde, e la certezza che un'eventuale proroga avrebbe comunque spalmato la detrazione su dieci rate anziché su cinque, hanno fatto arrivare fino a 405mila il totale delle pratiche inviate all'Enea. Moltissimi proprietari, insomma, si sono dimostrati sensibili al messaggio «ora o mai più». Esattamente il meccanismo su cui fa leva la nuova detrazione del 50%, valida soltanto per le spese sostenute nell'arco di 12 mesi. Comunque, la stagionalità dei lavori, con circa il 70% delle opere di manutenzione avviate in primavera ed estate, lascia pensare che il grosso degli interventi si concentrerà nel 2013.

Un punto importante da chiarire è l'applicazione delle nuove regole ai cantieri già in corso. L'articolo 11 del decreto parla di «spese sostenute», il che vuol dire che i privati dovranno fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico. Ma bisogna chiarire come andrà calcolato l'importo massimo delle spese: chi nel 2012 ha già sborsato 20mila euro per il 36%, quanto potrà spendere per il 50%? Una soluzione di buon senso sarebbe quella di lasciargli altri 76mila euro di margine (facendo la differenza sul nuovo totale di 96mila), ma serve una conferma.

Così come servono istruzioni per il raccordo con la detrazione del 55% per l'efficienza energetica, che resterà in vigore senza nessuna modifica fino alla fine di quest'anno, e che poi passerà al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013. Lo stesso decreto sviluppo chiarisce che gli interventi finalizzati al risparmio energetico possono avere anche il 50%, fin dal 1° gennaio di quest'anno, ma richiama il rispetto della «normativa vigente» e chiede ai proprietari di acquisire «idonea documentazione». Altri due punti che vanno chiariti per capire se conviene il 55% o il 50 per cento. Ad ogni buon conto, questa è un'alternativa che incide soprattutto sull'iter da seguire e sulle prestazioni energetiche da raggiungere, ma la convenienza non è in dubbio.

L'unica vera incognita, se mai, è il clima di incertezza, che potrebbe indurre a rinviare le spese anche i proprietari che hanno risorse disponibili. Un cattivo segnale, in questa direzione, arriva dall'indice Istat sulla fiducia dei consumatori, che a giugno ha toccato il minimo storico dal 1996, ma è presto per dare giudizi definitivi.

(Cristiano Dell'Oste, www.ilsole24ore.com - 25.06.2012)

■ Il costruttore recupera l'Iva

Decreto sviluppo. Immobili/2. Possibile un doppio regime se le regole cambiano fra l'acconto e il saldo.

Il fatto che il decreto Sviluppo sia entrato in vigore nello stesso giorno in cui è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale può creare qualche problema, dal momento che la pubblicazione è avvenuta nel pomeriggio e quindi c'è il pericolo che durante la giornata di ieri si sia operato in violazione di una norma in vigore da quel giorno, ma formalizzata solo in serata.

Ciò può rivelarsi particolarmente importante per quanto riguarda la disciplina Iva. Per fare un esempio, si ipotizzi che si sia comprato ieri uno studio medico da un'immobiliare di compravendita.

In base alla normativa precedente al decreto Sviluppo, la cessione era soggetta all'Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter, lettera b) del Dpr 633/72. La normativa entrata in vigore ieri sera, però, ha modificato il n. 8-ter, esentando la cessione dall'imposta sul valore aggiunto. Le conseguenze non sono di poco conto, considerando che con la vecchia normativa la compravendita era soggetta a un'Iva al 21% del prezzo di vendita. Con la nuova normativa, invece questo 21% viene del tutto risparmiato.

Molto probabilmente, il legislatore farà salvi gli effetti della norma dovuti ad errori e omissioni causati dalla tardiva pubblicazione, ma resterà il fatto che nella pratica ci sarà una doppia decorrenza di entrata in vigore del provvedimento.

Ma la data di entrata in vigore del decreto può generare anche altre incertezze. E' il caso, per esempio, di una compravendita con acconti versati prima della nuova norma e con saldi che invece avvengono dopo. Laddove la vecchia normativa in fatto di imponibilità prevedeva l'esenzione, la nuova normativa avrà un doppio regime, con acconti esenti da imposte e saldi che invece sottostanno all'imponibilità. Ciò non varrà, però, per le locazioni a "cavallo" della nuova normativa: anche se ci dovesse essere un'opzione regolarmente esercitata, la locazione sconterà per intero il regime dell'imponibilità. Questo perché in base all'articolo 6 del Dpr 633/72 le prestazioni di servizio si consolidano al momento dell'avvenuto pagamento o, comunque, al momento dell'emissione della fattura. La circostanza che una parte del canone faccia riferimento al vecchio regime è quindi ininfluente.

(Tratto da articolo di Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 Ore, 27.06.2012, sintesi redazionale)

■ **Detrazione del 50% non per tutti**

Decreto Sviluppo. Il provvedimento di venerdì estende il bonus al risparmio energetico. Società di capitali escluse dall'agevolazione sulle ristrutturazioni immobiliari.

Le società di capitali, soggette a Ires, non potranno beneficiare della reintroduzione della detrazione Irpef del 36% (50% fino al 30 giugno 2013) per gli investimenti finalizzati al risparmio energetico. Potranno beneficiare solo della classica agevolazione del 55%. Comunque devono rispettare le rigide regole previste dalla legge 296/2006, che prevedono l'asseverazione di un tecnico abilitato, la certificazione energetica e la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La detrazione del 36% (50% fino al giugno 2013) per i lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico non è limitata ai lavori effettuati nelle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, come è invece previsto per le manutenzioni straordinarie, le ristrutturazioni e i risanamenti conservativi. Nessuna limitazione di categoria o di destinazione d'uso nemmeno per gli altri interventi agevolati al 36% (50% fino a giugno 2013), ossia ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, realizzazione di autorimesse pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.

Queste regole dovrebbero essere applicate anche per individuare gli immobili potenzialmente agevolabili dalle imprese individuali e dalle società di persone, visto che nella norma non si fa riferimento esclusivamente ai beni strumentali per l'esercizio di impresa, di abitazioni-patrimonio o di immobili-merce.

(Tratto da articolo di Luca De Stefani, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 21.06.2012, sintesi redazionale)

■ **Edilizia, stop all'Iva indetraibile**

Decreto sviluppo. Per le case invendute i costruttori potranno applicare l'imposta sull'affitto.

Il decreto sviluppo, che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riscrive le disposizioni dell'articolo 10, commi 8, 8-bis e 8-ter del Dpr 633/72 in tema di applicazione Iva alle locazioni e alle cessioni di immobili.

Con la modifica del comma 8, per le locazioni viene confermato il regime di esenzione Iva per i fabbricati sia abitativi che strumentali, ma in entrambi i casi il locatore ha la libertà di scegliere nel relativo contratto l'applicazione o meno dell'imposta. In realtà per i fabbricati abitativi tale possibilità di scelta è riservata solo alle imprese di costruzione o di ristrutturazione. Rimane invariata la disciplina relativa all'imposta di registro, che è diversa per i fabbricati abitativi e per quelli strumentali. Per le abitazioni, se il locatore ha scelto l'Iva, non deve essere pagata l'imposta di registro, mentre per le locazioni di immobili strumentali l'imposta di registro dell'1% è obbligatoria.

Con le modifiche al comma 8-bis si conferma l'applicazione dell'Iva da parte delle imprese costruttrici sui fabbricati abitativi ceduti entro i cinque anni della costruzione o della ristrutturazione. La locazione o la cessione dopo i cinque anni possono essere soggette all'Iva mediante opzione. Le imprese non costruttrici non possono mai optare per l'applicazione dell'Iva sulla vendita delle abitazioni e in questo caso si applica comunque l'esenzione.

Con la modifica al comma 8-ter si conferma l'applicazione dell'Iva sulla cessione di fabbricati strumentali da parte delle imprese costruttrici o di ripristino effettuate entro i cinque anni dall'ultimazione dei fabbricati. Le cessioni effettuate dopo il quinquennio o quelle effettuate da imprese non costruttrici possono essere soggette all'Iva mediante opzione nell'atto di vendita. La novità sta nel fatto che anche le vendite di fabbricati strumentali a soggetti provati oppure a soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75% possono essere cedute in esenzione da Iva dalle imprese non costruttrici o da quelle che li hanno costruiti da oltre un quinquennio.

(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 20.06.2012, sintesi redazionale)

■ Piano città, Comuni in campo

Decreto Sviluppo. Edilizia. Da Torino a Bari le prime candidature per la riqualificazione urbana. Il decreto Sviluppo, approvato venerdì scorso, ha individuato delle risorse da dedicare ad interventi di riqualificazione urbana. Tra i Comuni si è subito aperta la corsa a tali fondi e le prime città a presentare le proprie proposte sono state Bari, Firenze, Napoli, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Verona e la piccola Scafati, in provincia di Salerno. I fondi stanziati ammontano a due miliardi, ma subito a disposizione ne verranno messi solo 224 milioni provenienti da revoche di programmi di edilizia agevolata e di recupero urbano non spesi e ora destinati al nuovo "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città". Le restanti risorse dovranno venire dalle regioni e dagli enti locali, da capitali privati e da risorse del Piano social housing.

Gli obiettivi del Piano consistono nella "riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate". Una definizione abbastanza ampia e generica in cui possono rientrare sia la semplice ristrutturazione di una piazza periferica, sia importanti interventi di demolizione e ricostruzione edilizia. L'aspetto più importante di tutto il Piano è la funzione di coordinamento, smistamento, vigilanza e persino revoca dei fondi che viene assegnata alla Cabina di regia che è stata creata all'interno del ministero delle Infrastrutture. La Cabina si avvarrà della collaborazione dell'Anici che raccoglierà le idee e gli spunti che verranno dal basso. Un po' perplesse sono le Regioni, che temono di essere tagliate fuori e veder così limitate le proprie competenze legislative e programmatiche.

I criteri guida per presentare proposte di interventi urbani sono: l'immediata cantierabilità; la capacità di coinvolgere finanziamenti pubblici e privati; la riduzione della tensione abitativa e del degrado sociale; il miglioramento delle infrastrutture e in particolare del trasporto urbano; il miglioramento della qualità urbana. Non è chiara però la veste che i progetti devono avere specie riguardo la tempistica necessaria per portarli a compimento.

(Tratto da articolo di Valeria Uva, Il Sole 24 Ore, 18.06.2012, sintesi redazionale)

Energia

■ Risparmio energetico al bivio

Decreto Sviluppo. Immobili/1. Per le spese effettuate possibile utilizzare lo sconto del 50% e quello del 55%.

E' in vigore da ieri, 26 giugno, il Decreto Sviluppo (DI 83 del 22 giugno 2012) e quindi è divenuta operativa la detrazione del 50% (dal 36% che era) per le spese sostenute per ristrutturazioni e recuperi edilizi (su un tetto massimo di 96mila euro). La data di entrata in vigore è importantissima perché per ottenere la detrazione bisogna fare riferimento alla data in cui si sono effettuate le spese suddette, ossia si sono fatti i bonifici bancari.

Più problematica è invece la questione relativa alla nuova detrazione del 50% per gli interventi edilizi mirati al risparmio energetico, e questo perché la nuova disciplina va a coesistere, fino al prossimo 31 dicembre, con il vecchio regime che prevede una detrazione del 55%. Il decreto Sviluppo, infatti, consente di applicare il 50% anche agli interventi finalizzati al risparmio energetico, purché il contribuente ottenga "idonea documentazione" e rispetti la "normativa vigente". Il punto, piuttosto, è che non è ben chiaro quale sia la documentazione e la normativa vigente, visto che il DI 201/2011, che prevede la casistica del 50% anche per il risparmio energetico, non lo ha detto. Quindi, forse, onde evitare di sbagliare, è consigliabile optare ancora per la detrazione al 55%: anche se la pratica è più costosa, in generale la spesa maggiore si sconta con quel 5% in più di detrazione. E poi, così non si rischia di sbagliare.

La possibilità di scegliere tra il 50 e il 55% è comunque importante perché è possibile fare con la detrazione al 50% interventi che ora non danno diritto alla detrazione del 55%.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 27.06.2012, sintesi redazionale)

■ Nel 2020 dai campi il 45% dell'energia "green". Cia: più spazio alle politiche integrate

LECCE. Tempo otto anni, e nel 2020 il 45% dell'energia "verde" arriverà dall'agricoltura. È la stima contenuta nel Rapporto sulle agroenergie presentato dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia) alla VI Conferenza economica che si è conclusa oggi a Lecce. Una sfida che vede l'Italia protagonista a livello internazionale nella produzione di energie alternative, meno inquinanti e a più basso costo. Un obiettivo fissato anche dall'Unione europea che entro il 2020 chiede una riduzione del 20% delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e un aumento del 20% della produzione di energia "green".

Obiettivi Ue a portata di mano

Secondo la Cia l'obiettivo è a portata di mano, purché questo processo sia «accompagnato da politiche chiare, mirate e lungimiranti, ma soprattutto finalizzate all'integrazione». Per l'organizzazione agricola, «non si tratta di perseguire un dualismo inutile e sbagliato tra cibo ed energia, ma di produrre cibo ed energia in modo sostenibile, come occasione di sviluppo per le imprese agricole e per l'intera società».

Potenziale da sfruttare

Alla Conferenza, alla quale ieri hanno partecipato anche il commissario all'Agricoltura Ue, Dacian Ciolos, e il ministro delle Politiche agricole, Mario Catania, biomasse e biogas ottenuti dalla lavorazione di materiale organico hanno tutti i numeri e il potenziale per diventare una fonte strategica per la nuova politica energetica nazionale. E al tempo stesso rappresentano un'opportunità di reddito integrativa per le aziende agricole, in grado di far crescere il prodotto interno lordo del settore di almeno cinque punti. Puntare sulle agro energie significherebbe inoltre



abbattere i costi della bolletta energetica e dei carburanti e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Ogni anno, ricorda la Cia, l'Italia è costretta a importare l'85% dell'energia che consuma e ogni anno "perde" 60 miliardi di euro per l'acquisto all'estero di petrolio e gas.

Il nodo degli incentivi

Lavorare a una filiera energetica "verde" tutta italiana, secondo la Cia, favorirebbe anche l'occupazione, in particolare quella giovanile. Uno studio dell'Università Bocconi ha indicato che se l'Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi fissati da Bruxelles per il 2020, l'industria energetica "verde" avrà prodotto 250mila posti di lavoro, di cui 100mila - si stima - lavoreranno nel settore delle biomasse. Certo, non mancano i problemi. A partire dai sistemi degli incentivi che, come ha sottolineato il vicepresidente della Cia, Domenico Brugnoni, «dovranno premiare l'innovazione e l'efficienza, non le speculazioni».

(Massimo Agostini, www.ilsole24ore.com - 30.06.2012)



Appalti

■ Effetto paralizzante del ricorso incidentale "bacchettato" dalle Sezioni Unite della Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 21 giugno 2012 n. 10294

Non conosce tregua l'annoso dibattito sull'operatività del c.d. effetto escludente o paralizzante del ricorso incidentale e, con la sentenza segnata, la Corte di Cassazione Sez. Un. n. 10294/2012, scrive un'altra pagina dell'altalenante vicenda.

Nei contenzioni riguardanti i procedimenti di gara per l'affidamento dei contratti pubblici, non è condivisibile l'orientamento, espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/2011, secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, determinando, come noto, in caso di accoglimento, l'inammissibilità del ricorso principale.

I giudici di legittimità criticano dunque l'opinione espressa dai giudici del Consiglio di Stato (quest'ultima peraltro in parziale contrasto con la precedente sentenza n. 11/2008), poiché, come rilevato da alcune Corti amministrative e dalla dottrina, in presenza di due imprese che sollevano la medesima questione, ne sanziona una con l'inammissibilità del ricorso e ne favorisce l'altra con il mantenimento di un'aggiudicazione potenzialmente illegittima, denotando una crisi del sistema che, al contrario, proclama di assicurare a tutti la possibilità di ricorrere al giudice per fargli rimediare a quello che (male) ha fatto o non ha fatto l'Amministrazione.

Tale paradosso è, secondo i giudici di legittimità, ancora più imponente qualora si consideri che "l'aggiudicazione può dare vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo e che la realizzazione dell'opera non rappresenta in ogni caso l'aspirazione dell'ordinamento (v. artt. 121/23 cod. proc. amm.), che in questa materia richiede un'attenzione e un controllo ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato".

Nonostante i rilievi critici, la Corte di Cassazione non censura però la impugnata sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011, poiché "Si tratta, però, di considerazioni che non bastano a giustificare la cassazione della decisione impugnata, in quanto la stessa non ha costituito la conseguenza di un aprioristico diniego di giustizia, ma del richiamo di norme e principi processuali che, peraltro, erano stati in precedenza diversamente interpretati, conducendo al risultato di ristabilire il dovuto ordine delle cose attraverso l'esame di entrambe le censure incrociate."

Appare comunque denso di significato l'ammonimento della Corte nella misura in cui ha evidenziato un rischio sostanziale che incide sulla effettività della giustizia e che conduce a risultati distorsivi, giustificabili solo sul piano di meccanismi processuali la cui legittimità rimane dubbia.

(Avv. Antonio Giacalone, Studio Legale Rusconi & Partners)

■ Al via la corsa per i crediti Pa

I debiti verso le imprese. Il 28 giugno scade il termine per presentare le domande per convertire i pagamenti in titoli di Stato. Entro l'anno si può chiedere agli enti pubblici la certificazione degli importi dovuti.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 143 di ieri i due decreti del ministero dell'Economia relativi ai debiti/crediti tra imprese e pubblica amministrazione. Il primo decreto stabilisce che quando una impresa chiede all'amministrazione debitrice di certificare i crediti che l'impresa vanta, l'amministrazione deve procedere entro 60 giorni nella certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Con tale certificazione le imprese potranno negoziare i titoli soprattutto con banche e intermediari finanziari e finalmente avere la possibilità di ottenere credito e liquidità (i due punti dolenti che stanno uccidendo le imprese in questo periodo di crisi economica e finanziaria).

Il secondo decreto, invece, dà il via alle procedure per farsi pagare i crediti per forniture e servizi in titoli di Stato. Ma per fare questo le imprese hanno tempi strettissimi: entro il prossimo 28 giugno le domande di "conversione" dei crediti in titoli dovranno pervenire alle amministrazioni debtrici. Per essere inserite nella graduatoria dei pagamenti (stilata in rigido ordine di anzianità del credito e di contabilizzazione), le imprese dovranno indicare i dati anagrafici e fiscali, l'amministrazione debitrice, l'ammontare del credito, l'importo del credito eventualmente già compensato, gli estremi del titolo del credito e, infine, la banca di accredito dei titoli e il conto intermediario presso Monte Titoli. Nei tre mesi successivi all'invio di questi dati, le amministrazioni statali debtrici avvieranno una istruttoria atta a verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità. Quindi stilerà la graduatoria cronologica del pagamento da effettuare. Tale verifica dovrà terminare entro il 31 ottobre prossimo, quando la Ragioneria generale dello Stato trasmetterà al Dipartimento del Tesoro l'elenco definitivo dei creditori e gli importi da estinguere. Il Tesoro emetterà allora titoli di Stato "su misura" dei debiti accertati da destinare alle imprese creditrici. Per l'emissione di questi titoli il decreto "Salva-Italia" (DI 1/2012) ha messo a disposizione due miliardi di euro, incrementabili di ulteriori 700 milioni.

(Tratto da articolo di Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore - Impresa & Territori, 22.06.2012, sintesi redazionale)



Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi

■ Immobili a uso promiscuo, lo sconto è fisso

I chiarimenti Map. Le risposte delle Entrate sciogliono alcuni dubbi relativi ai redditi di lavoro autonomo in vista dell'appuntamento con la dichiarazione. La deduzione del 50 per cento spetta a prescindere dall'intensità di utilizzo del bene per l'attività.

L'Agenzia delle Entrate nell'incontro Map del 31 maggio scorso ha dato importanti delucidazioni sul concorso al reddito da lavoro autonomo delle spese sostenute per l'immobile utilizzato in modalità promiscua (abitazione e ufficio).

L'articolo 54, comma 3 del Tuir dà la possibilità di detrarre il 50% della rendita catastale dell'immobile promiscuo, a patto che il contribuente non abbia già nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione. Ugualmente, si può detrarre il 50% delle spese per i servizi relativi ai beni e le spese di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. L'intervento importante delle Entrate è stato quello di chiarire che la detrazione del 50% è stata prevista dal Tuir in forma forfettaria, standard, non legata alla reale intensità di utilizzo dell'immobile promiscuo.

Inoltre, l'Agenzia cita anche il 50% della rendita catastale quale costo deducibile dell'immobile promiscuo a prescindere dalla data di acquisto dello stesso. Infatti, per gli immobili acquistati nel triennio 2007-2009 è deducibile il 50% della rendita catastale, ma non era chiaro se tale agevolazione valesse anche per gli immobili acquistati dopo il 2009 (dato che da quell'anno per gli immobili ad esclusivo uso professionale non sono previste detrazioni). Ebbene, l'Agenzia non fa distinzione in base ad alcuna data di acquisto, né una distinzione è ricavabile dal modello Unico 2012. Dal che deriva che il comma 3 dell'articolo 54 del Tuir è vigente anche dopo il 2009. (Tratto da articolo di Paolo Meneghetti, Luca Miele, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi / Fisco, 25.06.2012, sintesi redazionale)

■ Per l'Imu pertinenze con destinazione stabile

Cassazione. Qualifica se lo stato dei luoghi e "semi-permanente".

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10090 del 9 giugno, ha stabilito che la natura pertinenziale di un'area fabbricabile si può accettare solo se essa sia stata preventivamente indicata nella dichiarazione annuale e se risulti da una modifica dello stato dell'area che non possa essere rimossa senza radicali trasformazioni.

Il caso trattato riguardava un'area fabbricabile adibita a parcheggio posto a servizio di un fabbricato. La questione riguarda la modalità di tassazione dell'area fabbricabile che si presumeva costituire una pertinenza di un fabbricato (in caso di pertinenza, l'area non è autonomamente soggetta a imposta, ma costituisce parte integrante di un fabbricato). Ma, secondo la Corte di Cassazione, la natura pertinenziale è soggetta a regole severe. Nel caso preso in esame la natura pertinenziale risultava sia dall'atto pubblico di vendita che da quello di locazione. L'area poi era stata delimitata da una barra che ne individuava appunto la funzione a parcheggio auto. Ma per la Cassazione le qualificazioni espresse in atti contrattuali sono irrilevanti e, riguardo la delimitazione dell'area tramite la barra, ciò non rappresenta una radicale trasformazione dell'area, ma solo una modifica che può essere facilmente rimossa, e che pertanto è insufficiente a neutralizzare il potenziale *jus edificandi*.

Pertanto, per la Cassazione, è fondamentale che la pertinenza sia debitamente indicata nella denuncia Ici (anche per determinare il valore del fabbricato). Ma comunque, per definire inequivocabilmente la natura pertinenziale di un'area è necessario l'accatastamento unitario con il fabbricato: solo così si ottiene la modifica del valore dell'unità immobiliare.

(Tratto da articolo di Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 20.06.2012, sintesi redazionale)

■ Imu alla cassa con l'ombra del gettito

Immonili. Verso la fase-due. Dall'acconto attesi circa 10 miliardi ma restano le incognite sugli sconti e sui dubbi aperti.

Oggi scade il termine per pagare la prima rata dell'Imu. Si attende un introito di circa 10 miliardi, anche se per conoscere la cifra esatta bisognerà attendere ancora un po' di tempo, visto che il gettito è condizionato da diverse incognite. Prima di tutto lo Stato ha tempo fino al 10 dicembre per poter ritoccare le proprie aliquote così da garantirsi l'entrata di quei 21 miliardi individuati dal decreto Salva-Italia. Ma anche i Comuni possono entro il 30 settembre ritoccare le proprie aliquote qualora i soldi entrati in cassa dovessero essere meno del previsto.

Inoltre, se ai tempi dell'Ici le abitazioni erano 19,7 milioni su un totale di 32 milioni, ora con l'Imu il perimetro si è ristretto e vengono considerate prime case solo quelle in cui il contribuente ha la residenza e il domicilio abituale. Sono considerate seconde case quelle date in locazione gratuita ai parenti e quelle di proprietà dell'altro coniuge (se sono nello stesso Comune). Altra incognita riguarda la possibilità di dividere il pagamento in due o tre rate. Questo fa sì che è difficile capire se quanto versato da ogni contribuente sia la metà o un terzo del dovuto totale.

Anche sulla quota erariale allo Stato, però, ci sono dei dubbi sul gettito. La percentuale all'Erario consiste nello 0,38% di quanto versato per le seconde case e gli altri tipi di immobili, ma bisogna considerare anche gli sconti decisi dal Parlamento: l'alleggerimento sugli immobili posseduti dai Comuni nel proprio territorio, la riduzione del 50% sui fabbricati inagibili o di interesse storico-artistico, le agevolazioni sui terreni agricoli, ecc.

Ed è proprio sui fabbricati agricoli che si concentrano le maggiori incertezze, visto che la maggior parte delle nuove norme sono state pensate "a costo zero", ma in realtà non sono state verificate ai sensi della legge di contabilità, ossia non ci sono dati adeguati per avere la sicurezza di quanto gettito tali norme riescano a garantire. C'è poi da considerare che molti fabbricati rurali sono ancora censiti come terreni e per questo non hanno mai avuto una rendita autonoma. Fabbricati che dovranno essere iscritti al catasto urbano entro il 30 novembre. Si tratta di circa 2-3 milioni di edifici, anche se molti saranno ormai ridotti a dei ruderi.

(Tratto da articolo di Cristiano Dell'Oste, Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, 18.06.2012, sintesi redazionale)

■ **Imprese in rosso al setaccio del fisco**

Le società di comodo. Se non scatta l'esclusione automatica le perdite reiterate obbligano a dimostrare l'effettiva attività.

La circolare 23/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate divide le società di comodo in due specie: società non operative e società in perdita sistematica. In realtà, prima le società di comodo e quelle non operative erano considerate sostanzialmente coincidenti. La disciplina sulle società di comodo è nata per penalizzare fiscalmente il cosiddetto abuso di persona giuridica, ossia per penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci più che per esercitare un'effettiva attività commerciale. E lo stesso test di operatività segue questa filosofia: i beni intestati ad una società dovrebbero dare dei frutti (ricavi) se questi non ci sono si può sospettare un occultamento, una simulazione, ossia che quei beni siano solo funzionali al godimento dei soci e non al guadagno economico dell'impresa. Tanto è vero che se una società non supera il test, è chiamata a fornire la prova della propria operatività, ossia deve dimostrare che svolge effettivamente un'attività economica e che i beni intestati non risultano "serventi" al godimento da parte dei soci.

Il DL 138/2011 (la manovra di Ferragosto) ha stabilito che le società in perdita vanno considerate non operative. Secondo la manovra, quindi, il fatto stesso di dichiarare perdite determina l'effetto che la società non è operativa. In questo, la società viene equiparata a quella che non supera il test di operatività. Pertanto, la società che dichiara perdite, a meno che non rientri in una delle ipotesi di esclusione o di disapplicazione della norma, viene definita non operativa. Detta società, può comunque dare (pur se con notevole dispendio di tempo e denaro) prova della propria operatività, ossia prova di svolgere un'effettiva attività economica, come la recente giurisprudenza sta affermando.

(Tratto da articolo di Dario Deotto, Il Sole 24 Ore - Le Guide del Sole, 22.06.2012, sintesi redazionale)

■ **L'interpello richiede una prova forte sulla perdita fiscale**

Per evitare la maxi-Ires. L'istanza spiega la situazione di crisi.

Dal momento che con la circolare 23/E/2012 l'Agenzia distingue tra società non operative e società in perdita sistematica, l'interpello per non sottostare alla maxi-Ires imposta alle società di comodo segue ora due vie distinte: le imprese che si trovano in perdita triennale devono presentare un'istanza di disapplicazione della disciplina contro le società di comodo ben distinta da quella da presentare in caso una società non abbia superato il test di operatività. Cambiano i motivi e gli esercizi di riferimento, mentre restano uguali le formalità e i possibili rimedi di fronte ad un rigetto dell'interpello.

La società che sia in perdita fiscale nei tre esercizi del triennio 2009-2011 (o abbia dichiarato due volte una perdita e un reddito inferiore al minimo delle non operative) ha tre strade per non sottostare alle penalità inferte alle società di comodo: rientrare in una delle cause di esclusione previste dalla legge; rientrare in una delle 11 ipotesi di disapplicazione automatica previste dal Provvedimento dell'11 giugno 2012 e, infine, presentare un interpello.

Nell'interpello è necessario indicare distintamente l'anno per il quale si chiede l'esclusione rispetto a quello per il quale si intende dimostrare l'esistenza di motivi giustificativi della disapplicazione (anno che deve rientrare nel triennio 2009-2011). Per poter ottenere la disapplicazione bisogna dimostrare che le perdite fiscali, in almeno uno dei tre anni, siano dipese da situazioni oggettive e non invece da un impiego "di comodo" dei beni della società. In assenza di chiare indicazioni nella circolare 24/E delle possibili motivazioni per chiedere l'esclusione, si possono richiamare le motivazioni individuate dal provvedimento ministeriale o rifarsi ad eventi analoghi che portano alle stesse condizioni.

In caso di rigetto dell'interpello, rimangono invariate le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E, il che significa che l'Agenzia sembra voler confermare la non impugnabilità del provvedimento di diniego (circolare 32/E/2010).

(Tratto da articolo di Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore - Le Guide del Sole, 22.06.2012, sintesi redazionale)

■ Nuovi fondi all'Expo 2015

L'agenda per la crescita. Le misure del Governo. Ai capannoni dell'Emilia 85 milioni - Project bond agevolati solo per 3 anni.

Il decreto Sviluppo ha reintegrato gli stanziamenti per Expo Milano 2015. In particolare, per il 2012 sono stati stanziati 4.092.408; per il 2013 ne sono stati stanziati 4.680.489, per il 2014 gli euro previsti sono 3.661.620 e per il 2015 sono 987.450 euro. Tali risorse sono state poi escluse dai tagli lineari predisposti per la parziale copertura delle misure su edilizia e infrastrutture. Al commissario straordinario (il sindaco di Milano, Pisapia) potrebbero esser dati poteri di delega, così da poter affidare a uno o più commissari la competenza operativa dell'evento. E' prevista anche l'istituzione di una Fondazione di diritto privato (La Grande Brera") per la valorizzazione della Pinacoteca di Brera (previsti 2 milioni l'anno dal 2013).

Riguardo il terremoto in Emilia, oltre alle già previste esenzioni Imu, Ires e Irpef per gli immobili divenuti inagibili, si dà il potere ai commissari delegati di individuare aree atte ad ospitare i prefabbricati da adibire ad abitazioni, uffici, scuole. Riguardo alle risorse necessarie per tale operazione, i primi 500 milioni nel 2012 vengono dall'aumento delle accise sui carburanti, mentre 2 miliardi sono attesi nel biennio 2013-14 dai tagli lineari ai ministeri. Per la messa in sicurezza o la ricostruzione dei capannoni industriali sarà stanziato il 35% dei fondi destinati dall'Inail ai progetti di investimento e formazione. Si tratta di circa 85 milioni per il 2012.

Riguardo al nuovo regime sui project bond, che così come strutturato potrebbe renderli concorrenziali ai titoli di Stato, il decreto stabilisce una limitazione: il nuovo trattamento fiscale si applicherà solo alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.

Infine, il decreto introduce la possibilità di fondare una Srl semplificata (ai sensi dell'articolo 3, legge 2/2012) anche per i soggetti over 35, con la possibilità di avere un capitale sociale da 1 a 10mila euro. Inoltre, gli amministratori di queste nuove Srl possono anche non essere soci.

(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore, 20.06.2012, sintesi redazionale)

■ **Contanti, da domani stop ai pagamenti oltre i mille euro per pensioni e stipendi**

Da domani stop ai pagamenti in contanti oltre i mille euro per pensioni e stipendi. Entra, infatti, in vigore la norma del decreto Salva-Italia sulla tracciabilità dei pagamenti. Nessun pagamento per valori pari o superiori a mille euro in contanti o con assegno non intestato o non recante la clausola non trasferibile potrà più essere effettuato senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati, come banche o poste. La regola dal 1° luglio vale anche per stipendi e pensioni delle pubbliche amministrazioni.

La fase transitoria

La norma di legge che impedisce il ritiro in contranti di pensioni sopra i mille euro a partire dal primo luglio prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire da tale scadenza: durante tale periodo l'Inps "deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti". Lo chiarisce l'Inps spiegando che i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012.

Transazioni

Dal 1° febbraio sono vietati i trasferimenti pari o superiori a mille euro tra soggetti diversi. Gli unici strumenti permessi sono: bonifici bancari, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari non trasferibili. È importante ricordare che i pagamenti sopra la suddetta soglia, effettuati utilizzando contestualmente più strumenti fra quelli menzionati, sono altresì vietati (ad esempio: un pagamento di 1.500 euro totali, viene effettuato con 800 euro in contanti e un assegno, libero, di 700 euro). Il prelievo da uno sportello bancomat superiore ai 999,99 euro è permesso. Non trattandosi di una transazione tra soggetti diversi, è possibile dunque anche prelevare cifre superiori ai mille.

(www.ilsole24ore.com - 30.06.2012)



Infortunistica stradale

■ **Giro di vite su tamponamenti, precedenza e velocità se piove**

Stralciato l'omicidio stradale, la delega al Governo per la riforma "radicale" del Codice della strada riprende slancio. E "imbarca" novità come l'inasprimento delle sanzioni su precedenza, distanza di sicurezza e velocità non adeguata alle condizioni climatiche e il dimezzamento a 30 giorni anche del termine per presentare il ricorso al prefetto.

Settimana scorsa, la commissione Trasporti della Camera ha trovato l'accordo su un testo base unificato per proseguire il dibattito sul disegno di legge delega presentato il 30 settembre dell'anno scorso dal suo presidente, Mario Valducci. La prossima discussione è prevista per martedì prossimo, 3 luglio, quando si potranno vedere gli emendamenti presentati al testo base. Un'inattesa riaccelerazione, dopo i rallentamenti degli ultimi mesi.

L'accelerazione è legata anche all'esclusione dal testo originario del 2011 dell'istituzione del reato di omicidio stradale (quando si causa un incidente mortale guidando in grave stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga) e delle disposizioni connesse: l'arresto in flagranza, la revoca "a vita" della patente anche al primo sinistro (oggi c'è solo per i recidivi) e l'aumento delle pene anche per l'omicidio colposo "semplice" a seguito di incidente.

In compenso, è stato aggiunto un giro di vite su altri aspetti. Per esempio, l'inasprimento delle sanzioni in caso di mancata precedenza, mancato rispetto della distanza di sicurezza (quasi sempre contestato solo a seguito d'incidente, a chi tampona) ed eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali (probabilmente ci si riferisce ai limiti autostradali abbassati a 110 km/h in caso di precipitazioni e ai 50 km/h su alcuni tratti in caso di nebbia). Un criterio di delega riguarda anche la «graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento».

Si parla anche di riordino delle competenze tra corpi di polizia, aggiungendo il potenziamento dei servizi ausiliari sugli assi viari più critici.

Tra le aggiunte del nuovo testo, la previsione di «apposite disposizioni» sulla circolazione invernale in autostrada, evidentemente per evitare la disuniformità delle ordinanze di obbligo di catene o gomme invernali (che però dà più problemi sulla viabilità ordinaria).

Ma è prevista l'introduzione nel sistema sanzionatorio anche di "sconti" per chi paga la multa con modalità elettroniche o al momento in cui viene fermato (ammesso che la pattuglia sia dotata di Pos) o entro cinque giorni. Si parla inoltre di nuove norme (presumibilmente più favorevoli agli autotrasportatori) su pesi e dimensioni massime dei veicoli.

Per il ricorso al prefetto, il termine si dimezzerebbe a 30 giorni, com'è dall'anno scorso per quello al giudice di pace. Ma si creerebbe uno squilibrio col tempo a disposizione per pagare la multa, che è di 60 giorni.

C'è anche un capitolo "semplificazioni": il ricorso al prefetto andrebbe presentato solo tramite il comando che ha accertato l'infrazione (evitando giri di carte introdotti nel 2003) e molte disposizioni tecniche verrebbero delegificate (demandate a regolamenti emanati dal Governo).

(Maurizio Caprino, www.ilsole24ore.com - 30.06.2012)



Catasto

■ Ultimi giorni per l'invio delle variazioni catastali

Fabbricati rurali. Scadenza il 2 luglio con effetto retroattivo.

Scade il prossimo 2 luglio il termine per comunicare la variazione catastale dei fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, ma in categorie diverse dalla A6 (per le abitazioni) e D10 (per i fabbricati strumentali all'attività agricola). La comunicazione riguarda solo i fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, perché per quelli ancora iscritti nel catasto terreni la data ultima per il corretto accatastamento è fissata al 30 novembre prossimo (comunicazione da farsi con la procedura Docfa). La variazione catastale non ha riflesso per l'Imu, bensì per l'Ici degli anni pregressi. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che la natura di fabbricato rurale (che dà diritto ad agevolazioni Ici) è riconosciuta solo ai fabbricati accatastati in A6 e D10; tale disposizione ha smesso di essere valida a partire dal 1° gennaio 2012, e quindi i Comuni sono legittimati ad accertare, per gli anni passati, l'imposta comunale per quei fabbricati iscritti nel catasto urbano ma in categorie diverse da quelle indicate dalla Cassazione.

La domanda di variazione catastale può essere consegnata a mano all'Agenzia del Territorio oppure inviata per raccomandata a/r, per fax o per Pec. Alla domanda va allegata un'autocertificazione in cui si dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità in via continuativa dai cinque anni precedenti la richiesta di variazione di categoria catastale. Qualora il fabbricato abbia meno di cinque anni, si consiglia di presentare ugualmente domanda, facendo presente tale particolare.

(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, *Il Sole 24 Ore* - Norme e Tributi, 26.06.2012, sintesi redazionale)

Rassegna normativa

(G.U. 30 giugno 2012, n. 151)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (Suppl. Ordinario n. 129)
(GU n. 148 del 27-06-2012)



Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. 87

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. (12G0110)
(GU n. 148 del 27-06-2012)



Crediti Pa, fondi dagli immobili venduti

Dismissioni. Decreti ieri in Gazzetta: più tempo per accorpate le agenzie fiscali – Opzione di 120 giorni alla Cdp su Fintecna, Sace e Simest. Destinata al pagamento dei debiti anche parte dei proventi della cessione dei beni.

E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DI 87 sulle dismissioni. Una delle novità più importanti contenute nel testo consiste nella possibilità di dedicare parte degli introiti da dismissioni alla copertura dei debiti della Pa centrale. Riguardo le dismissioni vere e proprie degli asset pubblici, all'articolo 1 del decreto si dà alla Cassa depositi e Prestiti la possibilità, entro 120 giorni, di poter acquistare le quote detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest. L'operazione dovrebbe fruttare 10 miliardi, da destinare all'ammortamento dei titoli di Stato e, appunto, al pagamento dei debiti della Pa. La stessa procedura sarà seguita per la dismissione del patrimonio pubblico prevista nell'articolo 2. Sarà una società di gestione del risparmio (Sgr), partecipata dal ministero dell'Economia e dal Demanio, a fungere da "fondo dei fondi" per la messa sul mercato dei migliori cespiti di Stato ed enti locali. La prima partita di beni consisterà in 350 voci per un valore inventariale di 1,5 miliardi. Vi sono ricompresi anche gli immobili che secondo il federalismo demaniale sarebbero dovuti passare dallo Stato agli enti locali e quelli inutilizzati dalla Difesa.

Per quanto riguarda invece gli accorpamenti, il decreto fa partire la procedura di abolizione dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del Territorio, ma solo a partire dal vigore della legge di conversione del decreto 87. Da quella data partiranno i 90 giorni prima che diventi operativo il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei due enti (che verranno incorporati rispettivamente nell'Agenzia delle Dogane e in quella delle Entrate).

(Tratto da articolo di Eugenio Bruno, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore - Politica e Società, 28.06.2012, sintesi redazionale)

BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 20 giugno 2012

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della direttiva sugli Imel. (12A07362)

(GU n. 151 del 30-06-2012)

Appalti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 aprile 2012

Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto. (12A06811)

(GU n. 140 del 18-06-2012)



Art. 1 Sanzioni di cui all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, in ragione della loro differente natura, come di seguito specificato:

a) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a tutta l'attività di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;

b) i soggetti destinatari del provvedimento di esclusione dalle procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i trenta giorni ed i sei mesi, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media di scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti, risulta inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di scostamento sia compresa tra il 10% ed il 20%, la durata del provvedimento interdittivo sarà pari a giorni sessanta, mentre scostamenti superiori comportano un'interdizione di novanta giorni. Inoltre, qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di irregolarità superiori al 50% rispetto alla documentazione esaminata, il periodo di interdizione è raddoppiato. Infine, in caso di reiterazione, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di provvedimento interdittivo da parte del medesimo contravventore, il periodo di interdizione sarà raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione fino a centottanta giorni complessivi. Gli effetti del provvedimento interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. (12A06830)
(GU n. 140 del 18-06-2012)

**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

DETERMINAZIONE 16 maggio 2012

Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici.
(Determinazione n. 1). (12A06767)
(GU n. 141 del 19-06-2012)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2012

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene. (12A06814)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

COMUNICATO

Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilita' ambientale (Green Public Procurement-GPP). (12A06835)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2012

Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. (12A06962)
(GU n. 143 del 21-06-2012)



Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 22 maggio 2012**

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12A06963)

(GU n. 143 del 21-06-2012)

**Art. 1**

1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.

**Ambiente, suolo e territorio****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012**

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. (Ordinanza n. 0005). (12A06764)

(GU n. 140 del 18-06-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012**

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 0006). (12A06765)

(GU n. 140 del 18-06-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 giugno 2012**

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.(Ordinanza n. 0007). (12A06766)

(GU n. 140 del 18-06-2012)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO**

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 , ai sensi dell'art.4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (12A06781)

(GU n. 143 del 21-06-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 giugno 2012**

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. (Ordinanza n. 0008). (12A06888)

(GU n. 144 del 22-06-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012

Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualita' 2005. (12A07344)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 giugno 2012**

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare (UD) e Grado (GO). (Ordinanza n.10). (12A07343)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2012**

Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22 novembre 2011. (Ordinanza n. 11). (12A07342)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012**

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009. (Deliberazione n. 13/2012). (12A07190)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2012 recante: «Costituzione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (12A07359)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

**Energia****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE****DECRETO 11 giugno 2012**

Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi. (12A06813)

(GU n. 141 del 19-06-2012)

**Antincendio e prevenzione incendi****DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79**

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

(GU n. 142 del 20-06-2012)

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 3 maggio 2012**

Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. (12A06782)

(GU n. 140 del 18-06-2012)

**Art. 1 Organismo di Controllo unico**

1. Gli operatori che hanno notificato attivita' con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del 2007 e del Reg. (CE) n. 889 del 2008, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione, dal numero e dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo.

2. Gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno le attivita' assoggettate a piu' Organismi di controllo, per adeguarsi alla disposizione prevista dal comma precedente, presentano entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto una notifica di variazione, in conformita' ai Decreti Ministeriali n. 91436 del 4 agosto 2000, n. 18354 del 27 novembre 2009 e n. 11955 del 30 luglio 2010, nella quale e' indicato l'Organismo di controllo unico prescelto e tutte le attivita' svolte dagli operatori medesimi. Gli operatori comunicano contestualmente, agli Organismi di seguito denominati "Organismi eliminati", la cessazione dell'assoggettamento al loro controllo ed allegano tale comunicazione alla notifica di variazione.

3. L'Organismo di controllo prescelto in conformita' al comma precedente chiede all'Organismo eliminato le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

4. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio gia' stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti al comma 2 del presente articolo. L'Organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d'imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell'Organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte.

5. L'attivita' di esportazione verso Paesi terzi consente agli operatori l'assoggettamento ad un Organismo di controllo diverso da quello scelto per il controllo delle attivita' svolte nel territorio dell'Unione europea. In tal caso gli Organismi di controllo comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie a garantire un efficace sistema di controllo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO

Rinnovo del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto 24 luglio 2003 (12A06726)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 giugno 2012

Dodicesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. (12A06740)
(Suppl. Ordinario n. 124)
(GU n. 142 del 20-06-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 20 giugno 2012

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2011/391/UE del 1° luglio 2011, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07176)
(GU n. 147 del 26-06-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 20 giugno 2012

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2012/77/UE del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione del flufenoxuron per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07177)
(GU n. 147 del 26-06-2012)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2012, n. 84

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0103) (Suppl. Ordinario n. 130)
(GU n. 147 del 26-06-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 giugno 2012

Modifica del decreto 21 novembre 2011 relativo alla ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIRAM 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. (12A06930) (Suppl. Ordinario n. 133)
(GU n. 148 del 27-06-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 14 giugno 2012**

Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. (12A07124)

(GU n. 150 del 29-06-2012)

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. L'attività di controllo per i vini a DO e IG di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, indicato nelle premesse, è svolta dalle strutture di controllo secondo i criteri ed i contenuti dei rispettivi piani di controllo e prospetti tariffari approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo.

2. L'immissione nel sistema di controllo e condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. e per la rivendicazione delle I.G.

3. Ciascuna produzione D.O. o I.G., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo.

4. Ciascuna struttura di controllo può effettuare l'attività di controllo di cui al comma 1 per una o più produzioni D.O. e I.G.

5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 20 giugno 2012**

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/675/UE dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07192)

(GU n. 151 del 30-06-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 20 giugno 2012**

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/71/UE dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon per il tipo di prodotto 18, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07196)

(GU n. 151 del 30-06-2012)

**Lavoro, previdenza e professione****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****DECRETO 13 giugno 2012**

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta 2011. (12A06839)

(GU n. 139 del 16-06-2012)

**Art. 1 Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore**

1. Per il solo periodo di imposta 2011 è approvata, in base all'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione

congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2011, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2011, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione delle delibere n. 59/2012 e n. 60/2012 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 29 febbraio 2012. (12A06973)

(GU n. 145 del 23-06-2012)

Rassegna di giurisprudenza

Appalti

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] - 19 giugno 2012, n. 1088

APPALTI – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa – Nozione di servizio analogo.

In tema di requisiti di capacità tecnica-organizzativa, il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già attivi sul mercato ma al contrario l'apertura alla concorrenza attraverso l'ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 12/6/2009 n. 1204; sez. II – 10/6/2010 n. 2304).

APPALTI – Avvalimento – Nozione e finalità.

L'avvalimento è un istituto di applicazione generale, individuato dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia – Sez. V, 2 dicembre 1999 C-176/98 Holst), codificato dall'art. 48 commi 3 e 4 della Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, e ripreso nell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006. In base ad esso gli operatori economici utilizzano requisiti e risorse appartenenti ad altri imprenditori che agiscono nell'ambito della stessa area di mercato. Il comma 1 stabilisce infatti che "Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto". In termini generali l'impresa "ausiliaria" permette al soggetto che ne sia privo di concorrere alla gara provando, tramite i propri, il possesso dei richiesti requisiti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 3/12/2009 n. 7592; sez. VI – 18/9/2009 n. 5626): un'impresa può quindi ricorrere alle referenze tecniche, organizzative economiche e finanziarie di un altro soggetto economico al fine di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una selezione pubblica.

APPALTI – Associazioni temporanee di imprese – Ricorso all'avvalimento – Possibilità – Quota minima di requisiti che ciascun componente di un'ati deve possedere – Dimostrazione mediante il ricorso all'avvalimento – Possibilità.

La legislazione vigente fissa in tema di A.T.I. i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che deve essere posseduta da ciascun componente, ma la disciplina non può essere intesa come limite all'avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone vincoli quantitativi né qualitativi, consentendolo espressamente anche nell'ambito dei raggruppamenti di imprese. Pertanto la disciplina nazionale va interpretata non solo nel senso che anche nell'ambito di un'A.T.I. è ammesso l'utilizzo dell'avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un'A.T.I. deve possedere (anche quelli richiesti dalla legge per il singolo mandante o mandatario) può essere dimostrata mediante ricorso a tale meccanismo.

APPALTI – Avvalimento – Art. 49 d.lgs. n. 163/2006 – Impresa ausiliaria e impresa che si avvale dei requisiti – Partecipazione alla medesima gara – Divieto – Interpretazione.

L'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti pubblici (secondo cui non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti) va interpretato alla stregua della normativa comunitaria di riferimento (artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE, per i settori ordinari; artt. 53 e 54 della Direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali) e va inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'avvalente e dell'ausiliaria alla medesima gara solo allorché tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, e non quando esse facciano capo ad un medesimo centro d'interessi (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. I – 8/2/2010 n. 268 confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 9577/2010 sopra citata).

APPALTI – Art. 38 d.lgs.n. 163/2006 – Possesso dei requisiti – Mancata o non perspicua dichiarazione – Esclusione – Illegittimità.

Il primo comma dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 ricollega l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l'ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione, da cui discende che solo l'insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall'art. 38 citato comporta, "ope legis", l'effetto espulsivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/11/2011 n. 6240). Quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la "lex specialis" non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione a seguito della mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire, l'omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo al più un'ipotesi di "falso innocuo", come tale non suscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 31/12/2010 n. 39288; Consiglio di Stato, sez. V – 24/3/2011 n. 1795, che richiamano l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE).

APPALTI – Art. 46, c. 1 bis d.lgs. .n 163/2006 – Principio di tassatività delle cause di esclusione – Diverse prescrizioni negli atti di gara - Nullità testuale.

Con l'entrata in vigore dell'art. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall'art. 4 comma 2 lett. d) del D.L. 13/5/2011 conv. in L. 12/7/2011 n. 106, è stato introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare d'appalto: in base alla novella legislativa, deve ritenersi illegittima la mancata ammissione di una ditta da una procedura selettiva per una circostanza che non costituisce motivo di esclusione in virtù di una precisa disposizione di legge (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 8/3/2012 n. 2308; Consiglio di Stato – sez. III – 1/2/2012 n. 493). Più precisamente secondo il nuovo testo del citato art. 46 la stazione appaltante può escludere le imprese dalla gara di appalto esclusivamente in caso di mancato adempimento a prescrizioni di legge previste dal codice degli appalti, dal regolamento attuativo (DPR n. 207/2010) e da altre disposizioni legislative vigenti; incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Queste cause di esclusione sono tassative ed ogni altra prescrizione prevista dagli atti di gara deve considerarsi nulla (cd. nullità testuale - T.A.R. Lazio Roma, sez. I – 15/12/2011 n. 9791).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 26 giugno 2012, n. 3752**APPALTI – Certificazione del sistema di qualità aziendale – Nozione e finalità.**

La certificazione del sistema di qualità aziendale attesta la presenza nell'azienda di caratteristiche organizzative e di modalità operative predeterminate dalle norme UNI EN ISO 9000. Esse concernono una serie articolata di elementi denotanti la capacità imprenditoriale tout court, quali la funzionalità dell'organizzazione, le modalità di reclutamento e di formazione del personale, la suddivisione di ruoli e competenza, le procedure di formulazione e di presentazione delle offerte, le verifiche in caso di aggiudicazione e le modalità di pianificazione della commessa, le modalità di approvvigionamento dei materiali, le selezioni dei fornitori, la gestione dei subappalti, l'esecuzione dei lavori e il relativo controllo, le procedure di verifiche interne ed esterne, il rilievo e la gestione delle criticità (cfr.allegato C) al D.P.R. 25.1.2000, n. 34). In definitiva, si tratta di un complesso predefinito di caratteristiche che conferiscono ad un'impresa la capacità di soddisfare elevate esigenze di qualità, perché la loro esistenza garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, in quanto capaci di garantire il controllo del complesso delle operazioni che influiscono sui prodotti e sulle prestazioni con risorse adeguate, la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e l'orientamento alla soddisfazione del cliente.

APPALTI – Certificazione del sistema di qualità aziendale – ISO 9001:2000 – Specifica attività esercitata dall'azienda – Requisiti intrinseci dei prodotti - Estraneità.

Le norme della certificazione ISO 9001:2000 sono universali, la loro applicabilità prescinde dalla dimensione o dal settore dell'attività, e le stesse definiscono principi generici che l'organizzazione deve seguire in funzione della soddisfazione dei clienti, ma non i requisiti intrinseci dei prodotti, sicché tale certificazione è idonea a fornire un'ulteriore prova dell'impegno dell'organizzazione a garanzia dell'orientamento dell'organizzazione verso la soddisfazione del cliente ed il correlativo miglioramento continuo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010 n. 6530; Sez. VI, 21.4.2010, n. 2222; Sez. VI, 27 ottobre 2003, n. 6619; Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800). Pertanto, la certificazione dei sistemi di gestione si sostanzia nel riconoscimento delle capacità imprenditoriali di un'azienda che ha saputo effettuare la propria organizzazione dotandosi di una gestione efficiente, di strutture idonee e di competenze adeguate, e costituisce anche una garanzia di affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori. Tutto ciò a prescindere dalla specifica attività esercitata, proprio perché il rispetto dell'insieme di regole e di procedure, riconosciute da norme di valore internazionali, è teso a consentire alla organizzazione complessiva della società di raggiungere obiettivi definiti quali, ad esempio, la soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo delle prestazioni.

APPALTI – Aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Requisiti di qualificazione dei concorrenti e requisiti dell'offerta – Differenza.

Per poter correttamente applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, occorre tenere conto della netta distinzione tra i requisiti di qualificazione che devono possedere i concorrenti e quelli che caratterizzano l'offerta. Così, l'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della direttiva 2004/18/CE, recepiti dagli artt. 40 e ss. Del d.lgs. 163/2006: in questa fase si tiene conto di criteri rivelatori della capacità dell'offerente ad eseguire la prestazione (esperienza, competenza, referenze, lavori già realizzati, risorse disponibili ecc., che sono certificati, per gli esecutori di lavori pubblici, dall'attestazione SOA). Al contrario, l'offerta deve essere valutata in base al criterio del maggior vantaggio economico (in base all'art. 53 della direttiva 2004/18/CE, recepito dall'art.83 d.lgs. 163/2006), alla stregua di criteri quali-quantitativi che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurarne il valore, escludendo, quindi, la considerazione delle qualità inerenti i concorrenti.

APPALTI – Principio di immodificabilità dell’offerta – Impresa partecipante – Modifica dell’offerta nel corso della gara – Preclusione – Stazione appaltante – Correzione o scorporo dell’offerta – Possibilità – Esclusione.

Costituisce principio fondamentale in materia di gara per l’affidamento di appalti pubblici, quello per cui l’offerta, sia economica che tecnica, presentata dall’impresa partecipante deve essere “unica e immodificabile” al fine di garantire l’effettiva parità di condizioni tra i concorrenti. Conseguentemente, né l’impresa partecipante può nel corso della gara modificare l’offerta né, tantomeno, la commissione giudicatrice può intervenire sulla stessa correggendola o scorporandola al fine di individuare un diverso ammontare rispetto a quello indicato dalla impresa partecipante. In particolare, la commissione di gara non ha poteri modificativi e/o manipolativi della volontà espressa dai concorrenti nel redigere l’offerta (Cons. Stato, IV Sez., 29 gennaio 2008 n. 263) e ciò non solo perché, diversamente opinando, si violerebbe il principio della par condicio dei concorrenti, ma soprattutto perché il concorrente che risulti poi aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della sola offerta che ha sottoscritto e non di quella, diversa, risultante dalla modifica operata dalla commissione.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Edilizia e urbanistica****■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 1[^] quater – 13 giugno 2012, n. 5369****DIRITTO URBANISTICO – Parcheggi semi-interrati – Assoggettabilità alla disciplina edilizia ordinaria – Autonomo valore di mercato – Permesso di costruire – Assoggettabilità.**

L’art. 9 della l. n. 122 del 1989, a tutt’oggi in vigore secondo quanto disposto dall’art. 144, co. 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha per oggetto i soli parcheggi interamente interrati, come tali soggetti a semplice denuncia di inizio attività, mentre, i parcheggi semi-interrati, al di fuori della eccezionale ipotesi prevista dalla legge Tognoli, sono soggetti all’ordinaria disciplina edilizia; pertanto, il parcheggio semi-interrato, in ragione dell’autonomo valore di mercato che gli è proprio, non costituisce pertinenza a fini urbanistici, ed è soggetto a permesso di costruire.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 14 giugno 2012, n. 3518**AREE PROTETTE – BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Disposizioni contenute nei piani paesaggistici – Art. 145, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 – Prevalenza sulle disposizioni contenute in altri atti di pianificazione – Piani dei Parchi – Disciplina maggiormente restrittiva – Compatibilità – Ragioni.**

L’art. 145, comma 3, del d. lgs. n. 42/2004, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157/2006 e dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 63/2008, stabilisce che “Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione, ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”. La prevalenza è quindi attinente solo agli aspetti delle altre disposizioni relativi alla mera tutela del paesaggio. In relazione ai Piani dei Parchi, che tutelano un sistema di valori complesso, identificato, in base all’art. 12, comma 1, della l. n. 394/1991, come modificato dall’art. 2, della l. n. 426/1998, nella “tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali”, detta

prevalenza è da ritenersi quindi relativa solo agli aspetti paesaggistici, sicché ben può affermarsi che la disciplina più restrittiva rispetto al Piano paesaggistico stabilita per determinate aree sia volta a tutelare quegli ulteriori valori che il Piano dei Parchi pure tutela e non violi quindi il principio di prevalenza sopra evidenziato.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] – 4 giugno 2012, n. 247**

DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Direttore dei lavori – Violazioni edilizie commesse in sua assenza – Responsabilità – Art. 29 d.P.R. n. 380/2001.

A mente dell'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori ed ha, pertanto, l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulle opere realizzate, per cui - esclusi i casi in cui abbia puntualmente svolto l'attività prevista dal secondo comma - è responsabile anche delle violazioni edilizie commesse in sua assenza, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (così, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 17 giugno 2000, n. 34602, e 20 gennaio 2009, n. 14504)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 1[^] – 12 giugno 2012, n. 1143**

DIRITTO URBANISTICO – P.R.G. – Destinazione urbanistica pregressa – Aspettativa legittima dei proprietari alla conservazione della medesima destinazione – Esclusione.

La destinazione urbanistica pregressa, cioè risultante dallo strumento vigente al momento della nuova pianificazione, non radica in capo ai proprietari delle aree una aspettativa legittima alla conservazione della destinazione medesima, poiché rispetto ad essa l'Amministrazione conserva una discrezionalità di ampia latitudine, ben potendo modificare in peius, rispetto agli interessi dei proprietari, la destinazione dell'area medesima (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 9006).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, sez. 3[^] - 21 giugno 2012, n. 1219**

DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra costruzioni – Art. 873 c.c. – Strutture accessorie di un fabbricato – Rilevanza – Fattispecie: scala esterna in muratura.

Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia (Cass. 1966/2007, 17390/2004, 4372/2002).

DIRITTO URBANISTICO – Distanze tra costruzioni – Regolamento comunale – Esclusione degli aggetti o balconi di profondità inferiore a 80 cm – Legittimità.

La previsione regolamentare che escluda, dal computo delle distanze, gli aggetti e i balconi di profondità inferiore a 80 cm, è coerente con la giurisprudenza in materia di distanze fra edifici, secondo la quale, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili, costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili nelle distanze fra costruzioni, le sporgenze di particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed

ampiezza (T.A.R. Lombardia, Milano, 4 maggio 2011, n. 1174, Cass. 17242/2010, T.A.R. Sardegna sez. II, 6 aprile 2009, n. 432). Il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza ai sensi della norma in questione solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (T.A.R. Liguria, sez. I, 10 luglio 2009 n. 1736, T.A.R. Toscana sez. III, 9 giugno 2011 n. 993). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. I quater, 26 giugno 2012 n. 5830**

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Rivolto al proprietario del manufatto - Ancorchè non sia responsabile dell'abuso.

L'ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi ha la disponibilità dell'opera, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata, fattore che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione; pertanto, l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione. (cCr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 15 giugno 2011, n. 3157). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ **CASSAZIONE PENALE, Sezione I, 18 aprile 2012, n. 17515, Pres. Giordano, Rel. Bonito**

INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti di tollerabilità - Rilevamenti - Superamento - Uso smodato dei mezzi - Idoneità delle emissioni rumorose a recare pregiudizio - Prova

I lamentati rumori devono avere attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi, disturbate e, trattandosi di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone.



Nota

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato la titolare di un esercizio di panificio per avere, ai sensi dell'articolo 659, c.p., disturbato il riposo delle persone e superato i limiti di emissione rispetto ai valori prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con l'utilizzo dei macchinari nelle ore notturne.

La persona offesa e il suo nucleo familiare occupavano l'appartamento sito sopra il panificio che si trovava al piano terra e che svolgeva la propria attività dalle 2.00 del mattino sino alle 13.00 e il sabato fino alle 16.30.

Su espressa richiesta di questi ultimi, il personale dell'ARPA e della polizia municipale aveva effettuato i previsti rilevamenti acustici da cui era risultato che, effettivamente, nel panificio, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, veniva realizzato il superamento del limite massimo di tollerabilità stabilito dalla normativa vigente in 3dB, ascrivibile esclusivamente all'utilizzo delle apparecchiature dell'esercizio commerciale, nonostante la insonorizzazione del soffitto del laboratorio realizzata dall'imputata.

Alla luce di questi riscontri, il Tribunale aveva ritenuto provata la sussistenza del reato di cui all'articolo 659, comma 1, c.p., e la configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 659 c.p., comma 2, dato che il disturbo derivato dall'esercizio di un mestiere rumoroso, pur regolarmente autorizzato, era stato conseguenza di un uso smodato dei mezzi utilizzati per il suo esercizio.

La titolare del panificio ha proposto ricorso in cassazione denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'articolo 659 c. p., commi 1 e 2, asserendo che viene contestata la configurabilità della fattispecie di cui al comma 1 della norma, non essendo stata accertata la potenziale diffusività dei rumori verificati soltanto con riferimento all'abitazione della persona offesa.

La censura è stata ritenuta fondata dalla Suprema Corte che, sulla base del sopracitato principio di diritto, ha rilevato come nella sentenza impugnata non sia stato indicato alcun elemento dal quale si potesse trarre la predetta potenziale capacità di propagazione delle emissioni rumorose provenienti dal panificio oltre l'appartamento abitato dalla persona offesa e dal suo nucleo familiare.

Nella sentenza sono stati indicati gli intollerabili rumori provenienti dal panificio registrati esclusivamente all'interno dell'appartamento posto al piano superiore, sulla base della descrizione precisa e dettagliata della persona offesa e del figlio e dall'esito delle rilevazioni fonometriche eseguite dal tecnico dell'ARPA e dal consulente tecnico nominato nel procedimento civile.

Il giudice non ha argomentato in ordine alla sussistenza della prova logica avuto riguardo alla dimostrata idoneità del potenziale disturbo di un numero indeterminato di persone, non risultando la prova dell'effettivo disturbo di una pluralità di soggetti.

In mancanza della prova in ordine all'effettiva idoneità delle emissioni rumorose a recare pregiudizio alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di soggetti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, salva restando, all'evidenza, ogni valutazione in ordine alla responsabilità civile a carico della ricorrente.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente e Sicurezza, 26.06.2012, n. 12)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza n. 19437**

DANNO AMBIENTALE - Danno risarcibile - Associazioni ambientaliste nazionali e sedi locali - Costituzione parte civile - Legittimazione - Pregiudizio diretto ed immediato - Necessità - Artt. 300 e 318 D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 18 L. n. 349/1986 - Art. 2043 c. c., - Art. 185, c. 2°, c. p..

Le associazioni ambientaliste, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato. Il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche *sub specie* del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela. La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185, 2° comma, cod. pen. - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo. Pertanto, possono costituirsi parti civili sia le associazioni ambientaliste nazionali sia le sedi locali di esse, che rappresentino un gruppo significativo di consociati e che abbiano dato prova della continuità e della rilevanza del loro contributo alla difesa dell'ambiente (Cass., Sez. III, n. 46746/2004). La pretesa risarcitoria deve essere connessa però ad un pregiudizio diretto ed immediato e non ad un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico, che resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile.

DANNO AMBIENTALE – Risarcimento del danno - Ruolo degli enti locali – Artt. 309, 310, 311 e 313 c.7, D.Lgs. n. 152/2006 - Dir. 2004/35/CE.

L'art. 311 del D.Lgs. n. 152/2006 riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale (in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale). Tuttavia, ai sensi del successivo art. 313, comma 7°, comunque, "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi". Si è avuto un ridimensionamento del ruolo degli enti locali, ai quali è stata espressamente attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art. 309) e di ricorrere in caso di inerzie od omissioni (art. 310), ma non la legittimazione ad agire ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno ambientale. Rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili strettamente riparatori dell'ambiente in sé, mentre gli enti territoriali possono agire per il risarcimento dei danni diversi, derivanti dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati di cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati (Cass., Sez. III, n. 755/2009).
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 30 maggio 2012 (Ud. 15/02/2012) Sentenza n. 20873**INQUINAMENTO IDRICO - Acque - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limiti tabellari - Sistema di depurazione – Valutazione del funzionamento complessivo - Art. 137, c.5 d.lgs. n. 152/06.**

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso il reato di cui all'art. 137, comma 5 d.lgs. n. 152/06, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione. In altri termini, il sistema di depurazione deve essere considerato nel suo complesso, non potendosi scorporare dal suo normale funzionamento operazioni quali il lavaggio dei filtri o altre attività che provochino un pur momentaneo superamento dei limiti tabellari.

INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di acque reflue industriali in un fiume - Provvedimento di autorizzazione provinciale - Superamento dei valori limiti fissati - Art. 137, d. Lgs. n. 152/2006 – Configurabilità – Fattispecie.

L'art. 137, comma 5, del d. Lgs. n. 152 del 2006 punisce, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente». Fattispecie: reato di cui all'art. 137, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, perché, quale legale rappresentante di una società, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali in un fiume in forza di provvedimento di autorizzazione provinciale, aveva superato i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo menzionato, in particolare con riferimento ai valori dei parametri per zinco e tensioattivi.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 24 maggio 2012 (Ud. 27/01/2012) Sentenza n. 19637**INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Aria - Emissioni moleste - Ripetitività della condotta - Art. 674 cod. pen..**

Il carattere continuativo delle emissioni moleste non si identifica con la ripetitività giornaliera delle stesse, bastando che esse si protraggano – senza interruzioni di rilevante entità - per un lasso

apprezzabile di tempo a cagione della duratura condotta colpevole del soggetto agente. Reati permanenti sono quelli nei quali l'offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto agente: la condotta illecita deve avere, dunque, carattere continuativo e ad essa l'agente può porre fine con condotta volontaria.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza n. 19439**

DANNO AMBIENTALE - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Pregiudizi all'ambiente - Associazione ambientaliste o persona singola - Risarcibilità del danno patrimoniale o non patrimoniale - Normativa speciale e diritto dei soggetti danneggiati - Legittimazione a costituirsi parte civile - Artt. 311, 318 del D.Lgs. n. 152/2006 - Dir. 2004/35/CE - Artt. 2043 e 2059 cod. civ. - Art. 185, 2[^], cod. pen..

Le associazioni ambientaliste - pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, abrogato dall'art. 318 del D.Lgs. n. 152/2006) - sono legittimate alla costituzione di parte civile "*iure proprio*", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (Cass., sez. III: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828, De Flammineis). Dunque, le associazioni ambientaliste, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. III: 25.1.2011, Pelloni; 21.6.2011, Memmo). Inoltre, il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela. La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185, 2^o comma, cod. pen. - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 30 maggio 2012 (Ud. 15/02/2012) Sentenza n. 20873**

INQUINAMENTO IDRICO - Acque - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limiti tabellari - Sistema di depurazione - Valutazione del funzionamento complessivo - Art. 137, c.5 d.lgs. n. 152/06.

Il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso il reato di cui all'art. 137, comma 5 d.lgs. n. 152/06, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione.

In altri termini, il sistema di depurazione deve essere considerato nel suo complesso, non potendosi scorporare dal suo normale funzionamento operazioni quali il lavaggio dei filtri o altre attività che provochino un pur momentaneo superamento dei limiti tabellari.

INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di acque reflue industriali in un fiume - Provvedimento di autorizzazione provinciale - Superamento dei valori limiti fissati - Art. 137, d. Lgs. n. 152/2006 - Configurabilità - Fattispecie.

L'art. 137, comma 5, del d. Lgs. n. 152 del 2006 punisce, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente». Fattispecie: reato di cui all'art. 137, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, perché, quale legale rappresentante di una società, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali in un fiume in forza di provvedimento di autorizzazione provinciale, aveva superato i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo menzionato, in particolare con riferimento ai valori dei parametri per zinco e tensioattivi.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez.Quinta del 24 maggio 2012 Sentenza C-366/11**

ACQUA - Piani di gestione dei bacini idrografici - Pubblicazione e notifica alla Commissione - Assenza - Informazione e consultazione dell'opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione - Assenza - Inadempimento di uno Stato (Belgio) - Direttiva 2000/60/CE.

Il Regno del Belgio, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, l'insieme dei piani di gestione dei distretti idrografici sia per i distretti idrografici interamente situati nel suo territorio sia per i distretti idrografici internazionali, e non avendo trasmesso alla Commissione europea, entro il termine prescritto, una copia di detti piani, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 2, 3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, inoltre, non avendo avviato, entro il termine prescritto, l'insieme delle procedure di informazione e di consultazione dell'opinione pubblica concernente i progetti di piani di gestione dei distretti idrografici, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 11 giugno 2012, n. 271**

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici - L.r. Basilicata n. 1/10 e Appendice A del PIEAR - Impianti con potenza nominale sino a 1 MW - Distanza di 500 metri da osservare fra un impianto eolico e l'altro - Riferimento ai soli impianti attribuibili al medesimo proponente o proprietario dei suoli di ubicazione - Ratio.

La disposizione di cui alla L.R. Basilicata n.1/10 nonché dell'Appendice A del PIEAR (artt. 1.2, 1.2.1., 1.2.2., 1.2.2.1) relativa alla distanza di 500 metri da osservare fra un impianto eolico e l'altro, per impianti con potenza nominale fino a 1 MW, non si riferisce ad impianti attribuibili a

soggetti proponenti diversi. La disposizione regionale riguarda infatti l'ipotesi di più impianti realizzati dallo stesso soggetto ovvero dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione degli impianti; la "ratio" sottesa a tale disposizione si basa infatti sulla necessità di impedire allo stesso soggetto di eludere la articolata disciplina sui Grandi Impianti Eolici (come tali soggetti al regimine della cd. autorizzazione unica implicante pure l'assoggettamento alla V.I.A.), attraverso la presentazione di più progetti di minieolico realizzati mediante ricorso alla semplificata procedura di d.i.a.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] - 18 giugno 2012, n. 1195**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Rilascio di titoli abilitativi – Promissario conduttore – Titolo di legittimazione - Possesso – Esclusione.

La posizione di promissario conduttore, in assenza di specifico consenso del proprietario, non è titolo di legittimazione idoneo al rilascio di titoli abilitativi, anche se a regime semplificato, mancando la disponibilità giuridica dell'area su cui realizzare l'intervento. Non ritiene il Collegio che l'indiscutibile specialità della d.i.a. nell'ambito dei procedimenti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in rapporto sia alla generale disciplina di cui all'art. 19 legge 241/90 che agli artt. 22 - 23 t.u. edilizia, possa condurre ad una tale "dequotazione" della posizione legittimante. Infatti lo stesso art. 15 D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, richiamato dall'art. 2 legge 244/2007, nel richiedere tra l'altro "l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto" presuppone, analogamente alla materia edilizia, un titolo qualificato comprovante la disponibilità giuridica attuale ed effettiva dell'area, che non può ricomprendere anche la posizione del futuro detentore per effetto di una promessa di locazione. Né sul punto può dirsi sufficiente la sottoscrizione congiunta della d.i.a. (o dell'istanza di autorizzazione unica) da parte del promissario locatore, che non sia anche il soggetto che deve svolgere l'attività oggetto della dichiarazione.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Titoli abilitati per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disponibilità dell'area - Amministrazione – Verifica della sussistenza di un titolo idoneo – Necessità.

Anche in materia di rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sebbene il rilascio del titolo avvenga con salvezza dei diritti dei terzi, è necessario per l'Amministrazione verificare la sussistenza di un titolo idoneo atto a comprovare la disponibilità dell'area su cui deve essere realizzato l'impianto inerente la d.i.a. ovvero l'istanza di autorizzazione unica, quale presupposto di legittimità.

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Rilascio di titoli abilitativi – D.I.A. – Produzione di effetti – Requisiti – Completezza e veridicità – Dichiarazione inesatta o incompleta – Decorrenza del termine di trenta giorni – Esclusione - Inibizione o sospensione dei lavori – Natura del potere esercitato.

Presupposti indefettibili perché una d.i.a. possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione. Infatti, il decorso del termine di trenta giorni non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che l'Amministrazione ha la facoltà ed il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori. Tale potere non è equiparabile ad un potere di autotutela, poiché non vi è alcun provvedimento su cui intervenire, ma ad un "potere di verifica della non formazione della d.i.a.", con conseguente ordine di interruzione dei lavori; l'esercizio di tale potere non è quindi sottoposto al termine perentorio di trenta giorni, che presuppone invece che la d.i.a. sia completa nei suoi elementi essenziali (ex multis T.A.R. Lombardia Milano II 9 dicembre 2008, n.5737). Tali coordinate interpretative risultano applicabili anche con specifico

riferimento ai procedimenti per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, caratterizzati dal connotato della specialità: pertanto, in assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d'inizio attività "non può reputarsi formalmente presentata" e quindi, dalla data del suo deposito, non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni (sentenza 2 ottobre 2009, n. 2226).

DIRITTO DELL'ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Esigenze di concentrazione dei provvedimenti, di contenimento dei termini e di tempestività – D.I.A. – Sostituzione con la S.C.I.A. – Esclusione – Fattispecie di semplificazione – Formazione ed esistenza – Idoneità a soddisfare le esigenze informative della P.A.

Le esigenze di concentrazione dei procedimenti e di tempestività e contenimento dei termini, poste alla base del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia in riferimento alle fattispecie di autorizzazione unica che di d.i.a., non può allora esonerare il richiedente, secondo il principio della autoresponsabilità, dalla presentazione della documentazione prescritta dalla legge, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare preventivamente gli opportuni controlli su quanto l'interessato intenda. Anche in riferimento alle d.i.a. prescritte dalla normativa in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - per le quali, in considerazione della specialità, non pare ipotizzabile la sostituzione con la s.c.i.a. di cui all'art. 19 legge 241/90 - deve rimanere pertanto fermo il principio per cui le fattispecie di semplificazione astrattamente previste dal legislatore (statale o regionale) possono ritenersi "formate ed esistenti" soltanto quando esse risultino idonee, da sole, a soddisfare le esigenze informative indispensabili per l'esercizio del potere inibitorio -repressivo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, sez. 3[^] - 21 giugno 2012, n. 1219**

DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO DELL'ENERGIA – Deroghe previste dalla disciplina in materia di risparmio energetico – Riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione – Necessità.

Per usufruire delle deroghe previste dalla disciplina in materia di risparmio energetico (art. 11 d.lgs. 115/2008) occorre farvi riferimento nel progetto sottoposto ad autorizzazione, affinché l'amministrazione possa verificarne i presupposti e riconoscere la possibilità di deroga rispetto ai limiti di edificabilità nell'autorizzare la costruzione, non potendo invece i richiedenti usufruirne autonomamente senza la relativa autorizzazione (Cass. Pen. 28048/2011).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Rifiuti e bonifiche

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 3 maggio 2012, n. 2532, Pres. Trovato, Est. Lotti**

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Abbandono - Rimozione - Soggetti obbligati - Individuazione

In materia d'individuazione di responsabilità ambientale per abbandono di rifiuti - considerate le esigenze di effettività della protezione dell'ambiente e ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione - l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire non solo per condotte attive, ma anche omissive e la prova può essere data in via diretta o indiretta, nel senso che, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727, c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi

indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, in base alla valutazione del caso più probabile, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.

Nota

Nel caso in questione, la società appellata aveva fatto ricorso al TAR ottenendo l'annullamento della determinazione dirigenziale avente a oggetto la bonifica di un'area di propria competenza, al fine di ripristinarne la copertura per evitare le infiltrazioni di acque piovane.

L'appello è stato proposto da un'altra società indicata, invece, dalla suddetta appellata, quale destinataria degli obblighi contenuti nel provvedimento dirigenziale, in quanto subentrata nella gestione dell'area da bonificare.

L'appellante ha dedotto che erroneamente il TAR aveva stabilito che la società appellata era obbligata solo all'allontanamento del percolato allora presente in vasca e non all'installazione dell'impianto di emungimento, ritenendo, invece di porre a carico della società appellante, utilizzatrice dell'area, le operazioni di ripristino della copertura.

Il Collegio, sulla base del su enunciato principio di diritto, ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

Secondo quanto precedentemente accertato dal TAR, l'amministrazione aveva provveduto a una serie di sopralluoghi da cui era emerso un uso non conforme della superficie da parte della società appellante che, dunque, avrebbe dovuto provvedere a un pronto ripristino dei luoghi: la superficie della vasca veniva utilizzata come parcheggio, come deposito all'aperto di fusti di resine e solventi, pieni e vuoti, con fuoriuscite di liquido, materiali vari di scarto, stampi per imbarcazioni; la copertura superficiale della vasca veniva utilizzata come eliporto ed era assente ogni forma di manutenzione ordinaria.

Totalmente inammissibili sono risultati i motivi addotti dall'appellante, basati su un documento nuovo, depositato per la prima volta in appello: questi hanno portato ad argomentazioni inattendibili che, a giudizio dei tecnici esperti in materia, non hanno costituito un approfondimento delle conclusioni contenute nella relazione tecnica depositata in primo grado considerata affidabile e risolutiva ai fini della decisione finale.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE – Ambiente e Sicurezza, 26.06.2012, n. 12)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza n. 19437

RIFIUTI - Quantitativo di rifiuti - Termine "ingente" - Definizione.

In tema di rifiuti, il termine "ingente" ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e va riferito all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) (Cass., Sez. VI, 13.7.2004, n. 30373, Ostuni).

RIFIUTI - Traffico illecito di rifiuti - Concorso in attività organizzate – Nozione di "profitto ingiusto".

Nel concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, basta anche lo svolgimento abusivo di una pluralità di operazioni di gestione degli stessi al fine di conseguire un "profitto ingiusto". Tale "profitto" non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato del mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Non essendo necessario, ai fini della perfezione del reato, l'effettivo conseguimento di un vantaggio siffatto.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 23 maggio 2012 (Cc. 17/01/2012) Sentenza n. 19457**

RIFIUTI - Discarica requisiti di permeabilità e spessore - Formazione geologica naturale - Insufficienti - Integrazione con una barriera artificiale - D. L.vo n. 36/2003 punto 2.4.2 all. 1.

Ai sensi del decreto Legislativo n. 36/2003 punto 2.4.2 dell'allegato 1, in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una formazione geologica naturale che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato: nel senso che la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in tal caso, essa deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2[^] - 5 giugno 2012, n. 1099**

INQUINAMENTO DEL SUOLO - RIFIUTI - Sacchetti di plastica non biodegradabili - Ordinanza sindacale che ne vieti la distribuzione - Illegittimità - Difetto del requisito dell'urgenza.

E' illegittima l'ordinanza sindacale con la quale il Sindaco vieti a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande la distribuzione di buste di plastica non biodegradabili, ordinando l'uso esclusivo di di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995. Essa difetta infatti del presupposto dell'urgenza normativamente richiesto (cfr. sent. Corte Cost. n. 115/2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54, c. 4, del d.lgs. n.267/2000 come sostituito dall'art.6 del D.L. n.92/2008 conv. con legge n.125/2008, nella parte in cui comprendeva la locuzione "anche" prima delle parole "con tingibili ed urgenti")

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1[^] - 21 giugno 2012, n. 1090**

AREE PROTETTE - RIFIUTI - SIC - Valutazione di incidenza - Legge regionale - Livello di tutela inferiore rispetto alla legge nazionale - Impianto di trattamento di rifiuti - Applicazione della disposizione nazionale.

Poiché la legge regionale non può prevedere un livello di tutela dell'ambiente di minore incidenza rispetto a quello previsto dalla legge nazionale, deve ritenersi che la valutazione di incidenza ambientale, prevista dalla normativa nazionale per un impianto di trattamento di rifiuti, debba essere richiesta anche ove la legge regionale non la preveda (cfr. Corte cost., 10 maggio 2012, n. 114; n. 244/2011; 249/2009 e 62/2008; nonché Tar, Catanzaro, sez. I, 8 febbraio 2012, n. 155)

RIFIUTI - Iscrizione all'albo delle imprese che esercitano attività di recupero dei rifiuti - Rinnovo - Normativa sopravvenuta - Rilevanza.

In sede di rinnovo dell'iscrizione nell'albo delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti, ex artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06, cioè in una fase del procedimento in cui l'autorità competente deve verificare la esistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto della legislazione sopravvenuta, che disciplini diversamente l'autorizzazione per il funzionamento di un

impianto. Opinare diversamente condurrebbe infatti ad una violazione dei principi di buona amministrazione creando una discrasia all'interno dell'ordinamento. E questo, soprattutto in relazione alla legislazione ambientale, tesa a tutelare un bene costituzionalmente protetto, che è in continua evoluzione al fine di garantire una maggiore tutela dello stesso bene.
(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 23 maggio 2012 (Ud. 17/01/2012) Sentenza n. 19439**

RIFIUTI - Terre e rocce da scavo - Definizione di sottoprodotto - Condizioni - D.Lgs. n. 205/2010 - Artt. 184-bis e 186 D.Lgs. n. 152/2006.

Una normativa più favorevole, in tema di terre e rocce da scavo, non si rinviene neppure nel D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2" e ciò sempre per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006. Di tale articolo, infatti, il D.Lgs. n. 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, disciplinante i sottoprodotti in generale.

VIA - RIFIUTI - Terre e delle rocce da scavo - Utilizzazione come sottoprodotti - Condizioni - Fattispecie.

Per le opere soggette a VIA ed AIA la sussistenza delle condizioni per la utilizzazione come sottoprodotti delle terre e delle rocce da scavo deve risultare da apposito progetto, ovvero dalla documentazione allegata agli elaborati progettuali nei casi di impiego in opere sottoposte a permesso di costruire, DIA o SCIA. Nel contesto di detta documentazione devono essere anche indicati i tempi dell'eventuale deposito in attesa dell'utilizzo. Le autorità preposte ai procedimenti di formazione dei titoli abilitativi edilizi devono verificare la sussistenza delle condizioni per la riutilizzo come sottoprodotti e, ove tali condizioni non siano verificate nelle forme prescritte, le terre e le rocce da scavo devono essere gestite come rifiuti. Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti in assenza di autorizzazione.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 16 maggio 2012 (Cc. 29/02/2012) Sentenza n. 18774**

RIFIUTI - Confisca del mezzo di trasporto in sequestro - Decreto penale - Esclusione della confisca - Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 - Funzione sanzionatoria.

La confisca ex artt. 256 e 259 d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha chiaramente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell'autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione penale principale e debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - RIFIUTI - Confische obbligatorie speciali e confische obbligatoria – Differenza - Artt. 256 e 259 d. Lgs. n. 152/2006 e art. 240, c. 2, cod. pen..

La confisca ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell'estendere l'oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. Tuttavia, le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell'imputato, non sono equiparabili a quella di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa legge speciale la consente (Cass. Sez. Un., 15.12.1992, n. 1811/93, Bissoli, m. 192494; Sez. Un., 25.3.1993, n. 5, Carlea m. 193120; Cass. Sez. III, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, m. 230868). Inoltre, la confisca ex art. 240, comma 2, cod. pen. è generale, e proprio per questo la disposizione non distingue tra sentenza di condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest'ultimo) combaciando con l' art. 460 cod. proc. pen. che prevede appunto la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. nel caso di decreto penale.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Sicurezza ed igiene del lavoro****■ CASSAZIONE CIVILE, Sezione lavoro, 26 marzo 2012, n. 4804, Pres. Stile****INFORTUNIO SUL LAVORO - Misure di protezione - Informazione, formazione, controllo e intervento - Responsabilità - Onere della prova**

In ordine alla responsabilità datoriale in tema di infortuni sul lavoro, è stato osservato che le norme dettate in tema di prevenzione di tali infortuni, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

**Nota**

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore infortunato, dipendente di una società di costruzioni.

Mentre era intento alla rottura dei dadi di alcuni bulloni utilizzando martello e scalpello, l'addetto aveva riportato un infortunio sul lavoro consistito nella ferita perforante del bulbo oculare destro con ritenzione di un corpo estraneo di natura metallica, evento che determinò la perdita completa del visus dell'occhio lesionato.

Il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del dipendente e la società al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma dovuta (intesa come il rimborso delle prestazioni previdenziali nel frattempo erogate all'infortunato).

Di diverso avviso era stata la Corte d'Appello che aveva rigettato le domande dell'infortunato e dell'INAIL accogliendo il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro.

I giudici di appello avevano evidenziato, innanzitutto, il fatto che, a quanto riferito dall'infortunato, il responsabile della società "qualche volta" si recava in cantiere per raccomandare l'uso dei mezzi di protezione tra i quali "gli occhiali di protezione" che erano a disposizione del lavoratore che, specializzato ed esperto quale era, li aveva indossato al momento dell'infortunio.

Da quello che è stato dedotto, era necessario escludere, a priori, un ingiustificato disinteresse da parte del datore di lavoro relativamente all'utilizzo dell'apposita misura preventiva che, a giudizio del consulente tecnico, era risultata idonea al lavoro svolto.

L'ipotesi che il lavoratore non avesse inforcato gli occhiali o avesse dichiarato di inforzarli soltanto per non perdere l'auspicato risarcimento, ipotizzando che gli occhiali, non aderendo perfettamente al viso, avessero consentito il passaggio della scheggia lesiva, rimaneva una mera ipotesi, priva di riscontro e non idonea a costituire un addebito a carico del datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza d'appello, il lavoratore infortunato ha proposto ricorso censurando questa decisione per avere escluso la responsabilità datoriale in relazione all'osservanza degli obblighi di istruzione e preparazione per la prevenzione, di controllo, di intervento e di fornitura di idonei mezzi di prevenzione, secondo i principi dettati ai sensi degli artt. 2087 e 1218, codice civile.

La Suprema Corte, che ha ritenuto fondate le censure addotte dal ricorrente, innanzitutto ha richiamato uno dei principi fondamentali in materia, secondo il quale "la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni; conseguentemente il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile, come tale a lui non imputabile, restando a suo carico il fatto ignoto, e di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass., nn. 9817/2008; 16003/2007; 12445/2006; 4184/2006)".

Relativamente alla prova, incombente sul datore di lavoro, di avere adempiuto ai propri obblighi di istruzione e formazione in materia di sicurezza, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che il lavoratore danneggiato era specializzato ed esperto (traendone la conclusione che non potesse ignorare la necessità di inforcare gli occhiali), ma ha ommesso del tutto di prendere in esame le risultanze, di per sé idonee a condurre a diverse conclusioni sul punto, contenute nel rapporto, confermato in corso di causa, redatto dagli ufficiali di polizia giudiziaria, secondo le quali nel documento di valutazione mancava qualsiasi accenno al rischio da proiezione di frammenti metallici in generale e mancava qualsiasi documentazione di avvenuta formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Nella sentenza d'appello, inoltre, in ordine alla prova relativa all'esercizio del controllo sulle misure di sicurezza impartite, è escluso, presuntivamente, un disinteresse del datore di lavoro, ma è omessa qualsivoglia motivazione sulla prova dei mezzi e dei modi con cui la parte datoriale avrebbe adempiuto al proprio obbligo di vigilanza ai di fuori degli sporadici ("qualche volta") accessi del responsabile.

La stessa conclusione sulla idoneità degli occhiali forniti al lavoratore è stata posta in totale contrasto con la sentenza di primo grado che era pervenuta a risultati opposti.

L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere e prevenire un uso incongruo del mezzo di protezione, conseguente a circostanze non prevedibili, quali la torsione del lavoratore nella esecuzione del lavoro, è apodittica, non spiegando affatto in base a quali risultanze la parte datoriale, che aveva ordinato la lavorazione, non avrebbe potuto accertarsi, anche agli effetti della prevenzione del rischio, delle concrete modalità con cui il lavoratore sarebbe stato costretto a operare (dal momento che dalle risultanze testimoniali era emerso che l'infortunato doveva necessariamente lavorare in una posizione non agevole, in uno spazio ristretto e con la testa reclinata).

La Corte territoriale, al contrario, valorizzando la ritenuta incongruità delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa come elemento conducente all'esclusione della responsabilità datoriale, ha violato il principio di diritto secondo cui la condotta del prestatore può comportare l'esonero dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente e Sicurezza, 26.06.2012, n. 12)



Chimica e alimentare

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^a ter – 13 giugno 2012, n. 5382

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Commercio – Mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni – L. r. Lazio n. 21 del 2006 – Omissione della P.A.

In tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la mancata determinazione da parte del Comune dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per detta somministrazione, prevista dalla l. r. Lazio n. 21 del 2006, costituisce un'omissione dell'Amministrazione, atteso che non può farsi gravare sul cittadino un inadempimento dell'amministrazione stessa. (Cfr. T.A.R. Roma, Sez. II, 12 gennaio 2010, n. 157).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Uniemens: da luglio trasmissione all'Inps con nuove credenziali

Ancora per pochi giorni sarà possibile trasmettere gli Uniemens con il vecchio Pin, cioè con quello che non presenta le caratteristiche previste dal nuovo sistema di comunicazione con l'Inps

Barbara Massara, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 29.06.2012, n. 27

A partire dal mese di luglio le aziende che non si saranno adeguate al nuovo sistema di comunicazione con l'Inps, dopo essersi già viste negare l'accesso ad alcune funzionalità on line (ad esempio cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale), perderanno anche l'abilitazione all'invio dell'Uniemens.

La fonte di questo messaggio il sito dell'Istituto stesso, dove le aziende non in regola lo possono leggere proprio in questi giorni.

E' la conseguenza dell'entrata a pieno regime del nuovo sistema di comunicazione Inps-Datori di lavoro, secondo il quale possono interloquire con l'Istituto solo i soggetti appositamente autorizzati nonché delegati.

Gli unici datori di lavoro che non sono stati coinvolti dalla modifica sono quelli che operavano e continuano ad operare attraverso il Pin attribuito direttamente al legale rappresentante della società, posto che per l'Inps questo l'unico soggetto naturalmente deputato a rappresentare l'azienda e quindi a comunicare con l'Istituto.

In tutti gli altri casi invece (ad esempio delega ad un intermediario abilitato o ad un dipendente) il datore di lavoro dovrà verificare di essersi adeguato alle nuove procedure di accreditamento.

Questo sistema stato per la prima volta introdotto ed illustrato nella circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011, in cui l'Inps ha individuato le cosiddette categorie di interlocutori privilegiati, cioè gli unici che possono comunicare on line con l'Istituto: il datore di lavoro, i professionisti intermediari abilitati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati), i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.

Nelle more che il nuovo sistema decollasse l'Inps ha fornito ulteriori importanti chiarimenti nei messaggi n. 18367/2011, n. 20474/2011 e n. 24153/2011, ha ulteriormente spiegato le caratteristiche che alcuni soggetti abilitati devono possedere per essere così "profilati" nella banca dati dell'Istituto e spiegato il cd. nuovo sistema di gestione delle deleghe esplicite (v. box sotto riportato).


Le deleghe esplicite

Attraverso tale sistema l'Istituto acquisisce la disponibilità dei nomi dei soggetti delegati dai datori di lavoro per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti previdenziali, li inserisce quindi nella propria banca dati in modo da essere in grado di riconoscerli ogni qualvolta si identificano con le specifiche credenziali attribuite.

L'apposita funzionalità on line denominata gestione deleghe, che deve essere utilizzata per inserire le seguenti deleghe:

- delega all'intermediario abilitato (è il professionista che provvede al relativo inserimento);
- subdelega del datore di lavoro ad un proprio dipendente (qualificato come incaricato aziendale);
- subdelega da parte del professionista intermediario abilitato ad uno dei lavoratori dipendenti del suo studio;
- delega ad un'azienda del gruppo, quale individuato ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte di un'altra società del medesimo gruppo.

I soggetti abilitati a comunicare con l'Inps



Le opzioni delle aziende

I datori di lavoro hanno a disposizione alternativi canali di comunicazione, a ciascuno dei quali corrisponde una diversa procedura di autenticazione.

L'opzione dell'affidamento del servizio ad intermediario abilitato comporta l'obbligo per quest'ultimo di inserire la delega ricevuta nel sito, stamparla e farla sottoscrivere dal datore di lavoro delegante, quindi attivarla, al fine di conservarla per 5 anni nonché revocarla in caso di cessazione dell'incarico professionale.

In alternativa il datore di lavoro potrà preferire di comunicare direttamente con l'Istituto, cioè avvalendosi o del legale rappresentante, o di un dirigente munito di delega generale o di un proprio dipendente.

Una volta effettuata questa scelta, e utilizzata la relativa procedura di autenticazione, l'azienda opererà attraverso il Pin rilasciato al soggetto internamente scelto.

Le aziende che intendono comunicare attraverso il legale rappresentante, una volta ottenuto il Pin a nome di quest'ultimo, non dovranno effettuare ulteriori adempimenti.

Le aziende di dimensioni ampie e complesse possono invece decidere di avvalersi di un dipendente munito di delega/procura generale allo svolgimento dei servizi del personale come corollario delle sue competenze (ad esempio direttore risorse umane).

La procedura prevede che il datore di lavoro si rechi presso l'ufficio competente Inps e presenti il modulo SC72 unitamente alla delega/procura generale o altro documento da cui risulti il ruolo del richiedente.

L'impiegato dell'Istituto previdenziale provvederà quindi ad aggiornare l'anagrafica azienda inserendo i dati del cd. altro responsabile, cioè di quel soggetto abilitato ad operare al pari del legale rappresentante.

In questo caso non sarà necessario inserire alcuna delega nel sito dell'Inps.

Le aziende che invece intendano operare mediante un Pin attribuito ad un impiegato, ad esempio impiegato dell'amministrazione del personale, dovranno richiederlo mediante il modulo SC62 e quindi inserire la subdelega nell'apposita funzionalità on line.

Nel messaggio n. 24153/2011 l'Inps ha dettagliatamente descritto la procedura che devono seguire le aziende facenti parte di un gruppo che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276/2003, intendono delegare gli adempimenti previdenziali ad un'altra società del medesimo gruppo, fermo restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

In particolare la società delegante dovrà prima autenticarsi con proprio Pin (ad esempio richiesto dal legale rappresentante con mod. SC65) e quindi inserire la delega nell'applicativo Inps nella sezione "dati azienda del gruppo" (che si trova all'interno della funzionalità "delega a dipendente").

La società delegata dovrà invece preventivamente attivare la funzione "delega a proprio dipendente", affinché a partire dal giorno successivo possa attivare la delega da altra azienda del gruppo, con riferimento alla quale le arriverà uno specifico messaggio di avviso.

Sono infine ammessi anche i sistemi cd. misti, in base ai quali il datore di lavoro possa contestualmente delegare l'intermediario abilitato (ad esempio per la trasmissione del flusso Uniemens), e richiedere l'attribuzione di un Pin intestato ad un proprio impiegato (ad esempio per fruire del servizio di richieste delle visite mediche di controllo).

Le opzioni delle aziende

1. Comunicazione diretta con l'Inps attraverso il titolare/legale rappresentante (titolare del Pin richiesto con il modello SC65)



Non richiesta alcuna delega esplicita, in quanto il legale rappresentante così profilato nella banca dati dell'Inps

2. Comunicazione diretta mediante un **dipendente munito di delega generale** (a corollario delle sue mansioni, ad esempio direttore risorse umane Tec)



- richiedere uno specifico Pin (modello SC72 in qualità di responsabile aziendale);
- far variare all'Inps competente l'anagrafica azienda inserendo il cd. altro responsabile (che agirà con le medesime autorizzazioni rilasciate al legale rappresentante)

3. Subdelega da parte del legale rappresentante/titolare ad un proprio lavoratore dipendente:



- richiedere uno specifico Pin in qualità di operatore servizi azienda (modello SC62);
- inserire la subdelega nel sito Inps

4. Delega ad un intermediario abilitato



- l'intermediario deve inserire la delega ricevuta nell'applicativo gestione deleghe, stamparla e farla sottoscrivere all'azienda (che ne terrà copia) e conservarla per 5 anni

5. Delega ad una società del gruppo



- la società delegante dovrà prima autenticarsi con proprio Pin (ad esempio richiesto dal legale rappresentante con mod. SC 65);
- la società delegante dovrà inserire la delega nell'applicativo Inps nella sezione dati azienda del gruppo ;
- la società delegata dovrà prima utilizzare la funzione delega a proprio dipendente e a partire dal giorno successivo attivare le deleghe



Durc negativo e invito alla regolarizzazione

Alla luce delle segnalazioni avanzate dai consulenti del lavoro, l'Inail richiama le sedi territoriali alla corretta applicazione dell'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, in tema di Durc negativo

Paolo Rossi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 29.06.2012, n. 27

Inail - Istruzioni operative 14.6.2012, prot. n. 3760

L'Istituto per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro prende atto della non corretta abitudine da parte di alcune strutture territoriali, di rilasciare il Durc negativo tutte le volte che si riscontrano delle differenze, senza che prima sia invitato l'interessato a regolarizzare entro 15 giorni. Peraltro, succede spesso che anche dopo il pagamento delle differenze, viene imposto all'azienda interessata di richiedere un nuovo Durc, quando invece, applicando correttamente la procedura di cui all'art. 7, Dm 24 ottobre 2007 si rimarrebbe nell'ambito della stessa richiesta.

La fonte normativa

Il comma 3, dell'art. 7 citato prevede che in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto, gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti ad invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. I requisiti richiamati dalla norma, cioè quelli contenuti nell'art. 5 citato, attengono alla presenza di una serie di condizioni:

- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempimenti in atto;
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti alle Casse edili, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa edile competente abbia espresso parere favorevole.

A tali fini non ha alcun impatto sulla regolarità contributiva la presenza, all'atto della verifica, delle seguenti situazioni:

- richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

L'invito alla regolarizzazione un atto dovuto

L'Inail, dunque, prende atto delle segnalazioni degli operatori del settore e sollecita le proprie strutture locali ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dm 24.10.2007 nonché delle precedenti istruzioni operative diramate, da ultimo, con la circolare n. 22 del 24.3.2011 dove, per esempio, veniva chiarito molto bene il concetto che l'invito alla regolarizzazione deve

considerarsi, per l'ente interessato, un atto dovuto ai fini della correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso. In quella occasione veniva precisato che qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l'entità dell'irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello scostamento non grave, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per lievi irregolarità (cd. criterio dello scostamento non grave che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato inferiore o pari al 5% oppure superiore al 5% ma il debito complessivo inferiore ai 100 euro). Infatti, il caso della richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione costituisce l'unica eccezione che non permette la procedura della regolarizzazione nei 15 giorni, ed il motivo alquanto evidente: la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva, che sempre precedente alla richiesta del Durc. Non a caso previsto che alla stazione appaltante pubblica, al momento della compilazione della domanda di Durc, richiesto di selezionare l'apposito campo verifica di autodichiarazione e di indicare, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.

Si tratta, come noto, del caso in cui il Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall'amministrazione procedente per la verifica dell'autodichiarazione prodotta dall'impresa interessata relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in ordine all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali per l'aggiudicazione definitiva del contratto.

Peraltro, non bisogna dimenticare che, nell'ipotesi dell'autodichiarazione si possono innescare anche conseguenze penali per i dirigenti dell'impresa in ordine alla falsità delle dichiarazioni rilasciate e, quindi, motivo in più per cui non può ammettersi la regolarizzazione.

Il rilascio di un Durc irregolare può avere conseguenze rilevanti per le imprese destinatarie, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto e, dunque - rimprovera l'Inail - importante che le sedi seguano scrupolosamente l'iter previsto per il suo rilascio.

In merito alla seconda eccezione sollevata, l'Istituto assicurativo, anche senza affrontare il tema in modo diretto ed esplicito, di fatto conferma che l'invito alla regolarizzazione sospende i termini di rilascio del Durc e conseguentemente non può considerarsi legittima la prassi per cui si impone all'azienda interessata l'attivazione di una nuova richiesta di Durc.



Responsabilità omissiva: il caso delle funzionarie ARPA torna all'esame in Cassazione

Con sentenza 18 novembre 2011, n. 42586 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione torna a esaminare, per un diverso profilo, il caso delle due funzionarie ARPA accusate di aver realizzato in forma omissiva il reato previsto e punito dall'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"). L'occasione è utile per precisare che, in presenza di reati omissivi, il dolo richiede sempre, quantomeno, una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute, ma, comunque, accettate.

Angelo Merlin, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

La vicenda processuale

Il caso delle due funzionarie dell'ARPA che, in tesi di accusa, "*consapevoli della esistenza di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della loro esistenza telefonicamente e tramite comunicazione scritta da parte dell'azienda ospedaliera, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base della documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti, e, quindi non impedivano che gli stessi fossero gestiti da semplici terre, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata*", è tornato nuovamente all'esame della Suprema Corte a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie: sospensione temporanea dal pubblico ufficio) nei loro confronti.

Le funzionarie erano accusate di aver realizzato, **in forma omissiva**, la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*") in quanto, pur essendo consapevoli dell'esistenza di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, **non avevano svolto alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento** degli stessi consentendone il loro conferimento, con codice CER errato, in discarica non autorizzata.

La precedente decisione della Suprema Corte era intervenuta a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il funzionario dell'ARPA, anche quando fosse stato informato dell'esistenza di rifiuti interrati e avesse omesso il controllo sulle operazioni di rimozione e bonifica, comunque non avrebbe assunto una posizione di garanzia rilevante ex art. 40, cpv, c.p., perché il D.Lgs. n. 152/2006, non prevede a carico di quest'ultimo uno specifico obbligo di preoccuparsi della tipologia dei rifiuti e del suo conseguente smaltimento corretto.

L'ordinanza del Tribunale del riesame veniva però annullata, con rinvio, dalla III sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 15 dicembre 2010 (dep. 1° febbraio 2011), n. 3634 [1], con la quale i Giudici hanno riconosciuto che i due funzionari dell'ARPA disponevano dei poteri impeditivi dell'evento in quanto non hanno eseguito - durante le operazioni di rimozione dei rifiuti - o non hanno fatto eseguire, il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare (ai sensi dell'art. 197, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006), avendo contezza (a seguito di segnalazioni telefoniche,

comunicazioni scritte e documentazione fotografica) dell'attività posta in essere dai soggetti che procedevano alla gestione illecita dei rifiuti. Questo vincolo, seguendo il ragionamento della Corte, si sarebbe potuto ricavare anche dalle disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 3 marzo 1988, n. 6, che, all'art. 2, comma 1, assegna all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente "*l'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale*" e all'art. 16 ne specifica i poteri anche in relazione alla eventuale qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei relativi funzionari.

Il Tribunale del riesame davanti al quale è stata rinviata la trattazione respingeva, nuovamente, la richiesta di applicazione della misura interdittiva, ritenendo, per un verso, che permanessero gravi incertezze in ordine alla configurabilità del dolo che - si osserva - avrebbero potuto coprire tutta la complessa condotta descritta dalla norma incriminatrice e, per altro verso, che mancassero in concreto le esigenze cautelari che potessero giustificare l'adozione della richiesta di misura interdittiva.

Avverso quest'ultima decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione argomentando che le peculiarità del reato omissivo contestato agli imputati avrebbero potuto incidere anche sull'apprezzamento dell'elemento soggettivo e, segnatamente, sul contenuto sia rappresentativo che volitivo del dolo.

Il Tribunale, rileva il Pubblico Ministero nel ricorso, avrebbe errato nel ritenere che il dolo richiesto per configurare il reato di illecita gestione di rifiuti in forma omissiva comporti anche la consapevolezza e la volontarietà da parte del soggetto agente di realizzare un traffico illecito di rifiuti. Infatti, se all'accusa venisse richiesto di provare il dolo dell'evento si annullerebbe la differenza tra reato omissivo e concorso attivo nel reato.

In aggiunta, richiedendo la consapevolezza e la volontà da parte del soggetto agente di realizzare un traffico illecito di rifiuti, il Tribunale avrebbe confuso il dolo dell'evento delittuoso con il dolo dell'omissione. Il funzionario dell'ARPA ha l'obbligo giuridico di controllare e, se deliberatamente non esercita questa funzione di controllo, è responsabile di ciò che accade per effetto della sua omissione a prescindere dalla consapevolezza di ciò che in concreto avviene.

Nella prospettiva dell'accusa, quindi, il dolo sussisterebbe ogniqualvolta si accerti la volontà, da parte del soggetto agente, di omettere un controllo doveroso.

La particolarità del dolo nei reati omissivi

Per comprendere la decisione della Suprema Corte, nella sentenza in commento, è bene precisare che, nei reati omissivi, la peculiarità del fatto si riflette anche nella configurazione del dolo nel suo duplice coefficiente psicologico:

- la **rappresentazione** [2] e
- la **volizione** [3]

del fatto anti-giuridico.

Quanto al **momento rappresentativo**, il soggetto che ha l'obbligo di agire deve innanzi tutto essere a conoscenza, dei presupposti di fatto dai quali scaturisce il dovere di agire e, correttamente, con la sentenza in esame [4], la Suprema Corte nel rigettare il ricorso del P.M. osserva che "***in presenza di reati omissivi il dolo richiede sempre, quantomeno, una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell'agente, anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate***".

Quindi, nei reati omissivi impropri, il soggetto deve aver specificamente conoscenza del processo causale a lui estraneo sul quale è chiamato a intervenire nonché conoscenza della sua capacità di impedire l'evento [5].

Egli deve non soltanto conoscere di essere titolare di una posizione di garanzia rispetto a un determinato bene giuridico, ma, altresì, **comprendere** il significato di tale posizione nella situazione concreta. Da qui nasce l'esigenza che il soggetto sia messo in condizione di conoscere con esattezza la sua posizione di garante nel caso concreto, soprattutto nel rapporto con altre posizioni interferenti di garanzia, e il tipo di condotta che egli deve porre in essere [6].

Proprio nell'applicazione puntuale di questo principio, la Corte ritiene corretto l'argomentare del Tribunale del riesame secondo cui *"la condotta delle indagate sembra sia scaturita più da una inesatta percezione del loro ruolo e delle loro responsabilità nella specifica materia che da un atteggiamento di disinteresse o disprezzo rispetto alla legalità dell'azione amministrativa di controllo"*.

Quindi, per l'esistenza del dolo nei reati omissivi impropri deve essere provata, **quantomeno**, la rappresentazione generica (esente da ragionevoli dubbi) del soggetto in ordine alla situazione tipica e alla possibilità di intervenire.

Questo, però, non significa trascurare l'esigenza costituzionale (art. 27, comma 1) che il dolo debba contenere, anche nel reato omissivo, una **precisa dimensione volitiva**, sulla quale la Corte, per la verità, non prende posizione, limitandosi a ricordare il contrasto dottrinale tra l'opinione di chi esige che il soggetto abbia posto, a base della decisione di non compiere l'azione doverosa, l'intenzione di non impedire l'evento o la certezza o l'accettazione dell'eventualità del verificarsi di un evento che sarebbe stato impedito dal compimento dell'azione doverosa [7] e chi, invece, ritiene che una risoluzione che rimarchi l'atteggiamento della volontà sovente manca e non costituisca un presupposto indefettibile.

I fatti esaminati dalla Corte non richiedevano un approfondimento sull'elemento volitivo anche se, è proprio su questo aspetto che si concentrano le critiche più serie da parte della dottrina verso la posizione assunta dalla giurisprudenza in tema di responsabilità omissiva.

Sul tema in commento è sufficiente ricordare la posizione della Corte di Cassazione sulla responsabilità per omesso impedimento dell'evento da parte dell'amministratore non esecutivo per le condotte criminose degli organi delegati laddove si afferma, in sostanza, che il garante - a conoscenza delle condotte anomale del controllato - avrebbe dovuto prevedere che, omettendo qualsivoglia intervento nei confronti di quest'ultimo, avrebbero successivamente potuto verificarsi gli illeciti penali. Il non aver agito, quindi, starebbe a dimostrare l'accettazione del rischio da parte del garante di siffatte condotte penalmente rilevanti, con conseguente imputazione di queste ultime a titolo doloso [8].

La semplice presunzione di consapevolezza circa la possibilità di realizzazione di un reato causato dalla propria omissione basterebbe per ritenere quel reato voluto.

Tuttavia, una tale impostazione rischia di perdere di vista la reale portata del dolo eventuale così come ricostruita dalla dottrina più avveduta, ovvero come accettazione del rischio del verificarsi dell'evento, non intenzionalmente voluto ma previsto come probabile [9]; l'effettiva rappresentazione della volontà dell'evento, anche se non in termini di certezza ma di mera probabilità, è elemento strettamente necessario affinché si possa parlare di dolo ai sensi dell'art. 43 c.p.

La previsione di un risultato come possibile stato psicologico effettivo che deve necessariamente essere provato non è una entità distinta dal dolo, bensì ne costituisce una particolare forma e, come tale, deve essere dal giudice ricostruita e accertata mediante una indagine rigorosa e svincolata da presunzioni o generalizzazioni [10].

La difficoltà di scrutare lo spessore psicologico-motivazionale del dolo non può essere un alibi per far ricorso a *escamotage* probatori tendenzialmente diretti a bandire la prova diretta e a favorire la prova presuntiva.

Il diritto penale non può tollerare asserzioni date per scontate, dubbi tenuti lontani e pretese di verità; anche nella prova del dolo le generalizzazioni capaci di sorreggere una sentenza di condanna devono essere sottoposte a un *controllo di validità intersoggettivo*, devono risultare oggetto di *accettazione e consenso diffuso* e, soprattutto, devono dimostrarsi *esenti da dubbi ragionevoli* [11].

[1] Per i commenti pubblicati sulla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 1° febbraio 2011, n. 3634, si veda, dello stesso Autore, I funzionari dell'ARPA hanno l'obbligo di impedire il "reato ambientale altrui"?, in *Ambiente&Sicurezza*, n. 14/2011.

[2] Perché sorga una responsabilità dolosa occorre in primo luogo che il soggetto si sia rappresentato il fatto antigiuridico. Il momento rappresentativo del dolo esige la conoscenza effettiva di tutti gli elementi rilevanti del fatto concreto che integra una specifica figura di reato; questa conoscenza deve sussistere nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica.

[3] Perché ci sia dolo il soggetto deve aver voluto la realizzazione del fatto antigiuridico che si era preventivamente rappresentato, cioè deve aver deciso di realizzarlo in tutti i suoi elementi. In particolare, il momento volitivo del dolo consiste innanzi tutto nella risoluzione di realizzare l'azione; questa tale risoluzione deve essere presente nel momento in cui il soggetto agisce, rappresentandosi tutti gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice.

[4] Per una prima nota alla sentenza si veda il commento di T. Trinchera, In tema di dolo (eventuale) e fattispecie omissive in materia ambientale, in www.penalecontemporaneo.it, 16 marzo 2012.

[5] Si veda G. Grasso, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, p. 368.

[6] Si veda M. Ronco, *Il reato*, Torino, 2007, p. 490 e ss. In giurisprudenza si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 2007, n. 4730, in *2008Cass. pen.*, , p. 3230, che ha riconosciuto la penale responsabilità ex art. 40, comma 2, c.p. del genitore - garante dell'integrità fisica e della libertà sessuale del minore abusato ex artt. 30 Cost. e 147 c.c. - per non aver impedito, pur avendone conoscenza, le condotte di abuso sessuale - o la reiterazione delle stesse - materialmente poste in essere nei confronti del minore dell'altro genitore o da altro soggetto. Secondo la Suprema Corte, infatti, "il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psicofisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul garante; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento".

[7] Si veda G. Marinucci - G. Dolcini, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2009, p. 289.

[8] *Cass. pen.*, sez. feriale, 21 ottobre 2011 - ud. 11 agosto 2011 - n. 38132; *Cass. pen.*, sez. III, 21 luglio 2010 - ud. 12 maggio 2010 - n. 28701, in *Cass. pen.*, 12/2011, pagg. 4288 e segg. con ampie citazioni di giurisprudenza.

[9] Per tutti G. De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, pagg. 113 e segg.

[10] Si veda E. M. Ambrosetti - E. Mezzetti - M. Ronco, *Diritto penale dell'impresa*, Torino, 2009, pagg. 84 e segg.

[11] Si veda F. Centonze, *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009, pag. 314.

Impiantistica



Cavi per i circuiti degli impianti fotovoltaici: calcolo delle portate e protezioni

Nella progettazione di impianti fotovoltaici quello che attira l'attenzione non è tanto l'aspetto tecnico quanto la pesante burocrazia legata all'*iter* autorizzativo per la realizzazione, la connessione e l'ottenimento degli incentivi in conto energia previsti dalla legislazione vigente. Sebbene la difficoltà tecnica della progettazione degli impianti fotovoltaici sia effettivamente ridotta, è bene raccomandare, comunque, la massima attenzione nella definizione delle caratteristiche dei componenti elettrici come i cavi e i dispositivi atti ad assicurare la protezione, il sezionamento e il comando, con particolare riferimento a quelli destinati ai circuiti sul lato corrente continua.

Cristina Timò, Massimo Monopoli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

La concomitanza di diversi fattori ha reso i circuiti in corrente continua particolarmente insidiosi per diversi motivi, hanno una doppia alimentazione (lato generatore e lato inverter), la tensione è sempre presente durante le ore diurne e spesso a valori elevati (rispetto agli abituali circuiti 230 - 400 V corrente alternata), a differenza dei circuiti in corrente alternata, la tensione non si azzerava durante il funzionamento normale dell'impianto (in corrente alternata 50 Hz questo avviene 100 volte al secondo), questo rende molto più problematica l'interruzione della corrente da parte dei dispositivi di comando e le caratteristiche elettriche di generazione sono tali che la corrente di cortocircuito della singola stringa di moduli sia "solo" circa il 10% più alta della corrente nominale. Quindi, la guida CEI 82-25, "*Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione*", ha dedicato un ampio spazio alla definizione delle caratteristiche e al dimensionamento dei cavi e delle apparecchiature elettriche per il lato corrente continua.

Sono chiariti alcuni aspetti progettuali per un corretto dimensionamento dei cavi e, qualora necessarie, delle relative protezioni in corrente continua di impianti fotovoltaici, indicando nel contempo i principali errori che devono essere evitati.

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI IN PORTATA

Le regole per scegliere e dimensionare correttamente le condutture elettriche in bassa tensione sono indicate nella norma CEI 64-8, parte 5, che, per il calcolo della portata dei cavi, ha rimandato (art. 523) alle tabelle CEI UNEL 35024/1, 35024/2 per le modalità di posa in aria e la 35026 per la posa interrata. La portata dei cavi è, per definizione, dell'art. 523.1.1, norma CEI 64-8, "*la corrente massima ammissibile, per periodi prolungati, da qualsiasi conduttore in servizio ordinario e deve essere tale che la temperatura massima di funzionamento non superi il valore appropriato indicato nella tabella 52D*" (si veda la tabella 2).

Tabella 1

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO	
CEI 64-8	<i>"Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.00 0V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua", parte 4, "Prescrizioni per la sicurezza", parte 5, "Scelta e installazione dei componenti elettrici"</i>
CEI-UNEL 35024/1	<i>"Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria"</i>
CEI-UNEL 35026	<i>"Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata"</i>
CEI 20-91	<i>"Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici"</i>
CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)	<i>"Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: interruttori automatici"</i>
CEI EN 60947-3 (CEI 17-11)	<i>"Apparecchiature a bassa tensione", Parte 3, "Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili"</i>
CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1)	<i>"Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari", parte 1, "Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata"</i>
CEI EN 60269-1 (CEI 32-1)	<i>"Fusibili a bassa tensione", Parte 1, "Prescrizioni generali"</i>

Tramite le tabelle CEI UNEL è possibile calcolare le portate dei cavi inserendo alcuni dati di partenza:

- I tipo di isolante, per la definizione della temperatura limite di esercizio riportato nella *tabella 2*;
- modalità di posa, identificata tramite un codice alfa numerico come indicato nella *tabella 52C*, norma CEI 64-8;
- numero di conduttori sotto carico in un circuito - due nei circuiti in corrente continua e monofase, tre per i circuiti trifase anche in presenza di conduttore di neutro a patto che non ci siano componenti armoniche di valore elevato;
- numero di circuiti ravvicinati nella conduttura o cavidotto;
- temperatura ambiente intesa come il valore della temperatura del "mezzo circostante" quando i cavi sono sotto carico.

Poiché la definizione di corrente nominale (portata) di un cavo è legata agli effetti termici, non vi è differenza tra la portata di un cavo in corrente alternata e in corrente continua. Infatti, in corrente alternata sinusoidale il valore indicato è il valore efficace definibile come quel valore che svilupperebbe, in regime di corrente continua, per effetto Joule, gli stessi effetti termici.

Quindi, è definito che le protezioni elettriche servono a fermare sovracorrenti entro i limiti per i quali le sovratemperature da queste derivanti diventerebbero pericolose per le persone e per i beni serviti dall'impianto. I cavi devono essere protetti, quindi, da apparecchi di protezione quali gli interruttori magnetotermici e i fusibili con caratteristica di intervento adeguata (per esempio, gG). A questo proposito la norma CEI 64-8, art. 433.2, ha definito, tramite due relazioni, le regole per un corretto coordinamento protezione - cavo, quali

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

e

$$I_f \leq 1,45 I_z$$

dove:

I_b = corrente assorbita (o generata nel caso di impianti di produzione) a regime;

I_z = portata effettiva del cavo;

I_n = corrente nominale del dispositivo di protezione;

I_f = corrente di sicuro intervento del dispositivo di protezione entro un tempo convenzionale T₀.

La *figura 1* illustra in forma grafica le due relazioni.

Il rapporto tra la corrente di sicuro intervento **I_f** e la corrente nominale è definita dalle norme di prodotto delle diverse apparecchiature.

Per le più comuni valgono i seguenti valori:

- CEI EN 60898 (interruttori automatici per usi domestici e similari) $I_f = 1,45 I_n$;

- CEI EN 60947-2 (interruttori automatici) $I_f = 1,3 I_n$;

- CEI EN 60269-1 (fusibili) $I_f = 1,6 I_n$.

Ne deriva che, utilizzando interruttori automatici, verificata la relazione $I_n = I_z$ risulta anche verificata la relazione $I_f \leq 1,45 I_z$.

Per i fusibili si ha, invece, $I_f = 1,6 I_n$, per cui, deve essere verificata la relazione:

$$1,45 \cdot I_z \leq 1,6 \cdot I_n \rightarrow \frac{1,45}{1,6} I_z \approx 0,9 \cdot I_z \leq I_n$$

E' opportuno chiarire che questo vale anche per i circuiti elettrici in corrente continua di impianti fotovoltaici per i quali potrebbero valere diverse regole in funzione di casi particolari.

Tabella 2

MASSIME TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO DEI MATERIALI ISOLANTI (TABELLA 52D, CEI 64-8)	
Tipo di isolamento	Temperatura massima di funzionamento [1]
Cloruro di Polivinile PVC	70° (conduttore)
Polietilene reticolato (XLPE) ed etilen-propilene	90° (conduttore)
Minerale (guaina in PVC o nudo e accessibile)	70° (guaina metallica)

Minerale (nudo non accessibile e non in contatto con materiali combustibili)

105° (guaina metallica)

[1] Le temperature indicate sono le massime di funzionamento secondo quanto riportato nelle norme CEI EN 60702 e CEI 2039.

CRITERI DI SCELTA PER I CAVI IN CORRENTE CONTINUA

L'art. 522.11.1, norma CEI 64-8, in riferimento alle caratteristiche richieste ai componenti elettrici soggetti all'irraggiamento diretto della luce solare, ha stabilito che "Quando si sappia o si preveda di avere notevoli irraggiamenti solari, si devono scegliere e mettere in opera condutture adatte a queste condizioni oppure deve essere prevista una schermatura adeguata".

Per il collegamento dei moduli fotovoltaici il cavo dovrà avere, pertanto, sia le caratteristiche adatte alla posa in esterno (possibile presenza di acqua) sia all'irraggiamento diretto della luce solare.

In quest'ottica i cavi isolati in gomma EPR (per esempio, FG7) non sono adatti al collegamento delle stringhe in quanto possono essere posati in esterno, interrati, ma non soggetti alla luce diretta del sole come spesso avviene per i collegamenti nelle immediate vicinanze del generatore fotovoltaico.

Per le applicazioni fotovoltaiche è nata una serie di cavi adatti sia alla posa in ambiente esterno che all'irraggiamento diretto del sole. Questi cavi hanno isolante a base di gomma di qualità G21 (HEPR) sotto guaina elastomerica esente da alogeni di qualità M21.


Questi cavi FG21M21 hanno una temperatura di funzionamento limite pari a 120°, la relativa norma di riferimento è la CEI 20-91, "Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1.000V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici", la quale ha fornito le regole e i valori costruttivi e ne ha stabilito le prescrizioni di prova.

La norma CEI 20-91 ha chiarito che i cavi FG21M21 sono indicati per l'interconnessione dei vari elementi degli impianti fotovoltaici.

Sono adatti per l'installazione fissa all'esterno e all'interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate, o sistemi chiusi similari e anche per la posa direttamente interrata o tubo interrato secondo le prescrizione della norma CEI 11-17.

L'Allegato A alla norma CEI 20-91 ha fornito la tabella delle portate dei cavi unipolari in aria libera con una temperatura ambiente pari a 60 °C e una temperatura sul conduttore pari a 120 °C (si veda la *tabella 3*).

Figura 1



La norma CEI 20-91 ha fornito solo la portata riferita a cavi unipolari in aria libera posati in un cavidotto dedicato al singolo circuito e ha fornito la tabella dei coefficienti di declassamento in funzione della sola temperatura ambiente quando superiore a 60°C (si veda la *tabella 4*).

Per ulteriori informazioni in merito a fattori di declassamento (per esempio, posa ravvicinata di più circuiti), occorre fare riferimento alla norma IEC 60364-5-52 ossia l'omologa IEC della CEI 64-8.

Ne deriva che per le altre modalità di posa, con particolare riferimento all'eventuale posa interrata, non sono stati forniti portate e coefficienti di declassamento.

Nelle tabelle CEI UNEL 35024-1, per la posa in aria libera, la temperatura ambiente di riferimento è pari a 30°. Considerando i cavi FG70 (isolati in EPR), con temperatura di funzionamento limite pari a 90° (si veda la *tabella 2*), è possibile riscontrare che per lo scambio termico necessario per lo smaltimento del calore sviluppato per effetto Joule dal cavo durante il normale funzionamento, il salto di temperatura disponibile è pari sempre a 60° ossia lo stesso disponibile per i cavi FG21M21 secondo l'allegato A della norma CEI 20-91 ($120 - 60 = 90 - 30$).

I dati riportati nella *tabella 2* hanno chiarito che, inoltre, nell'unico caso comparabile (posa in aria libera, singolo circuito), utilizzare la tabelle CEI UNEL 35024 -1 riferite all'isolamento in EPR per il calcolo delle portate dei cavi solari rappresenta un calcolo in favore della sicurezza con un margine di circa il 10%.

Senza avere la presunzione di regola progettuale o di sostituzione dei dettami della normativa del CEI, il calcolo della portata dei cavi in corrente continua per impianti fotovoltaici può essere realizzato, in favore della sicurezza, tramite le tabelle CEI UNEL 35024 -1, per i cavi in posa in aria, e le tabelle CEI UNEL 35026, per i cavi in posa interrata, riferendosi ai cavi isolati in EPR anche in caso di impiego di cavi solari FG21M21.

COORDINAMENTO PROTEZIONE CAVO NEI CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA

Secondo quanto riportato nella norma CEI 64-8, art. 712.433.1, e ribadito nella guida CEI 82-25, art. 6.1.4, *"la protezione contro i sovraccarichi può essere omessa sui cavi delle stringhe PV e dei moduli PV quando la portata dei cavi sia eguale o superiore a 1,25 volte I_{sc} STC in qualsiasi punto"*.

In pratica, la normativa ha chiarito che il coordinamento protezione cavo, secondo le regole della norma CEI 64-8, art. 433, è necessario solo se la massima corrente ipotizzabile (quella di cortocircuito) è inferiore alla portata del cavo, con un margine di sicurezza ampissimo, il 25%.

E' di rigore riportare un calcolo d'esempio per il dimensionamento in portata dei cavi in corrente continua.

Sapendo che il punto di partenza per il dimensionamento dell'impianto è sempre il generatore, occorre prendere l'esempio di impiego di moduli in silicio cristallino aventi le caratteristiche riportate nella *tabella 5*.

E' immediato rilevare come in caso di installazione di una singola stringa di moduli, la corrente di cortocircuito non sia superiore a qualsiasi corrente di intervento della protezione tarata sulla corrente nominale. E' opportuno chiarire che, dovendo proteggere un carico di corrente I_b (in questo caso equivalente alla I_M) pari a 7,67 A, dovrebbe essere scelta una protezione di corrente nominale In standardizzata pari a 10 A, che risulterebbe addirittura maggiore della corrente di corto circuito.

Nell'impensabile opportunità di trovare una protezione avente corrente nominale esattamente pari a 7,67A sarebbe possibile avere in ogni caso una corrente di cortocircuito pari al 105,3% della corrente nominale della protezione. Questa sovracorrente non sarebbe comunque in grado di attivare né gli interruttori automatici (aventi I_f pari al 130% o al 145% della corrente nominale in funzione della norma di riferimento) né tantomeno i fusibili aventi una corrente convenzionale di fusione (sicuro intervento) I_f pari al 160% della corrente nominale.

Quindi, nel caso della singola stringa, il cortocircuito non può essere protetto tramite i dispositivi elettromeccanici tradizionali. Occorre solo verificare che la portata del cavo risulti superiore a I_{sc} x 1,25, che nel caso di impianto costituito da una singola stringa di moduli della *tabella 4*, significa verificare che la portata del cavo sia superiore a $8,08 \times 1,25 = 10,10$ A.

Nel caso siano collegate più stringhe in parallelo, il cortocircuito è alimentato da tutte le stringhe, dalla stringa guasta in alimentazione diretta e da tutte le restanti sane in contro-alimentazione.

Nella *figura 3* è riportato l'esempio di 5 stringhe di moduli aventi le caratteristiche riportate nella *tabella 5* collegate in parallelo, cablate con cavo solare FG21M21 di sezione pari a 4mm². I cavi di collegamento delle stringhe sono posati in un'unica passerella perforata con percorso orizzontale (modalità di posta 13, secondo la tabella 52C, norma CEI 64-8).

Procedendo al calcolo della portata secondo la tabella CEI UNEL 35024-1 e considerando i valori dei cavi isolati in EPR è possibile ottenere una portata teorica pari a 50 A (si veda la *tabella 3*).

Con temperatura ambiente a 30° non si ha declassamento, mentre, considerando la posa ravvicinata dei 5 circuiti, dovrà essere considerato un coefficiente correttivo pari a 0,75 (si veda la *tabella 6*).

Ne deriva che la portata del cavo I_z risulta pari a $50 \times 0,75 = 37,5$ A.

La corrente di cortocircuito I_{scstc} vale invece $8,08 \times (5-1) = 32,32$ A ossia le 4 stringhe sane alimentano il cortocircuito avvenuto sulla stringa guasta (si veda la *figura 2*).

Quindi, nel caso esaminato si ha $32,32 \times 1,25 = 40,40$ A > 37,5 A. Ne deriva che i cavi di stringa devono essere protetti contro le sovracorrenti tramite interruttori automatici aventi corrente nominale compresa tra 7,67 e 37,5 A oppure con fusibili aventi corrente nominale compresa tra 7,67 e 33,98 calcolato con la relazione $37,5 \times (1,45/1,6)$.

Tabella 3

PORTATE NOMINALI DEI CAVI IN ARIA LIBERA			
Sezione in [mm²]	Portata in aria libera cavi unipolari FG21M21 CEI 2091 [A]	Portata in aria libera cavi unipolari isolati EPR 2 conduttori carichi CEI UNEL 35024/1 [A]	Delta
1,5	30	27	11,10%
2,5	41	37	10,80%
4	55	50	10,00%
6	70	64	9,40%
10	98	88	11,40%
16	132	119	10,90%
25	176	161	9,30%
35	218	200	9,00%
50	276	242	14,00%
70	347	310	11,90%
95	416	377	10,30%
120	488	437	11,70%

Tabella 4

COEFFICIENTE DI DECLASSAMENTO IN TEMPERATURA	
Temperatura ambiente °C	Fattore di conversione
fino a 60°	1
70	0,91
80	0,82
90	0,71

In alternativa sarà possibile procedere utilizzando il cavo da 6 mm² per il quale risulterà

$$I_z = 60 \text{ (si veda la tabella 3)} \times 1$$

$$\text{(t ambiente } 30^\circ) \times 0,75 \text{ (5 circuiti)}$$

$$= 48 \text{ A} > 40,4 \text{ A}$$

Sia considerato un impianto di potenza nominale pari a 72,45 kW costituito da 21 stringhe da 15 moduli aventi le caratteristiche riportate nella *tabella 5*.

Le 21 stringhe sono collegate a gruppi di 7 in quadri di parallelo in corrente continua.

Lo schema elettrico è quello riportato nella *figura 3* dove sono indicati i quadri di corrente e le apparecchiature per il sezionamento, il comando e la protezione previsti dalle norme in particolare sono:

- ICCS - dispositivo di protezione di stringa - nel caso, base porta-fusibile;
- IGQ - dispositivo generale di quadro di campo - interruttore di manovra sezionatore;
- IGD - dispositivo di protezione del montante quadro in corrente continua-inverter, da definire in seguito ai calcoli se si tratta di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti o un interruttore di manovra sezionatore;
- IGCC - dispositivo generale corrente continua - interruttore di manovra sezionatore.

Si comincia subito con il calcolo della corrente di corto circuito nella singola stringa che risulta pari a $20 \times 8,08 = 161,6 \text{ A}$. Infatti, non bisogna cadere nell'errore che ad alimentare il guasto sulla singola stringa siano solo le stringhe collegate allo stesso quadro elettrico in corrente continua. Ad alimentare il guasto sono tutte le stringhe collegate in parallelo sul lato corrente continua.

Risultando impensabile cablare le stringhe con cavi in grado di portare una corrente così elevata, ne deriva che i cavi di stringa (solitamente 4 o 6 mm²) debbano essere protetti contro le sovracorrenti.

A questo punto, è opportuno passare ad analizzare un aspetto più interessante, il cortocircuito sul montante quadro corrente continua- inverter. In questo caso, avendo realizzato quadri connessi a un ugual numero di stringhe, il calcolo è semplificato dal fatto che le correnti di impiego e di guasto siano identiche per i tre montanti e più precisamente:

$$\text{La corrente di impiego } I_b \text{ risulta } 7,67 \times 7 = 53,69 \text{ A.}$$

$$\text{La corrente di cortocircuito risulta } 8,08 \times 14 = 113,12 \text{ A.}$$

Per capire se i tre dispositivi "IGD" debbano essere protezioni o semplici interruttori di manovra sarà necessario dimensionare il cavo in portata, infatti, in caso di cavo di portata maggiore di $113,12 \times 1,25 = 141,25 \text{ A}$ non sarà necessario provvedere alla protezione dei montanti contro le sovracorrenti.

E' utilizzato, per esempio, un cavo isolato in EPR - FG70posato in passerella perforata secondo la modalità di posa 13, tabella 52C, norma CEI 64-8, un'unica passerella posata in modo che i cavi non siano direttamente irraggiati dal sole, per i 3 montanti, temperatura ambiente 30°.

Utilizzando i dati delle *tabelle 3 e 6*, in funzione delle diverse sezioni è possibile ottenere il calcolo della portata, come illustrato nella *tabella 7*. Pertanto, è risultato che in caso di impiego di cavi di sezione inferiore a 35 mm² sarà necessario procedere con l'installazione di interruttori automatici o fusibili a protezione dei singoli montanti.

La convenienza economica a installare cavi di sezione maggiore potrebbe derivare dalle minori perdite che saranno possibili su questi montanti. A questo proposito la guida CEI 82-25 ha consigliato di limitare al 2% la caduta di tensione percentuale totale sul lato corrente continua.

CONCLUSIONI

Uno degli errori più comuni riscontrati nella progettazione di impianti fotovoltaici è la mancanza di protezione delle condutture sul lato corrente continua.

Infatti, non è raro sentire progettisti che abbiano considerato sufficiente dimensionare il cavo in funzione della sola caduta di tensione nella convinzione che questa verifica sia la più restrittiva.

Invece, è semplicemente dimostrabile che in impianti di medie-grandi dimensioni collegati a inverter centralizzati, la corrente di cortocircuito sul lato corrente continua assume valori elevati, imponendo una corretta protezione delle condutture ai sensi della norma CEI 64-8.

Questa esigenza è acuita dalla pericolosità della corrente continua che ha ormai da tempo attirato l'attenzione dei comandi dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato attivamente anche tramite l'attivazione di gruppi di lavoro in sede CEI per l'emissione di nuove regole atte a prevenire l'insorgere di incendi sulle coperture degli edifici e a garantire la sicurezza degli operatori in caso di intervento.

Tabella 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEL MODULO			
Grandezza	Sigla	Valore	U.M.
Potenza nominale	P_M	230	W
Tensione nel punto di massima potenza	V_M	30	V
Tensione a vuoto	V_{OC}	36,8	V
Corrente nel punto di massima potenza	I_M	7,67	A
Corrente di c.to. c.to	I_{SC}	8,08	A
Coefficiente termico in tensione	γ	-0,12	V/K

Tabella 6

COEFFICIENTE DI CORREZIONE PER CIRCUITI RAVVICINATI, MODALITA' DI POSA 13, TABELLE CEI UNEL 35024-1	
Circuiti	Coefficiente di correzione
1	1
2	0,88
3	0,82
4	0,77
5	0,75
6	0,73
7	0,73
8	0,72
≥ 9	0,72

Figura 2




Figura 3




Tabella 7

CALCOLO DELLA PORTATA DEI MONTANTI [*]			
Sezione [mm²]	Portata teorica [A]	Declassamento per 3 circuiti ravvicinati [A]	Portata Iz [A]
10	88	0,82	72,16
16	119	0,82	97,58
25	161	0,82	132,02
35	200	0,82	164

[*] In riferimento all'esempio dell'esempio riportato nella figura 3.



I suggerimenti dell'AEEG per il futuro delle rinnovabili

Con il parere licenziato in data 8 maggio 2012, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione delle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile per analizzare l'operato normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni per la redazione della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte al vaglio, bensì un documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni su aspetti quali le fonti rinnovabili incentivate, il piano d'azione nazionale, gli incentivi e le procedure amministrative.

Attilio Balestreri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

Favorire le rinnovabili termiche e l'efficienza energetica; differenziare le fonti rinnovabili incentivate; aggiornare il piano d'azione nazionale; riarticolare la quantificazione degli incentivi; snellire le procedure amministrative. Queste le principali considerazioni contenute nel parere che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha licenziato in data 8 maggio 2012 [1]. Nel documento, l'Autorità ha colto l'occasione del commento alla bozza di decreto sull'incentivazione delle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dalla fonte solare" trasmessa il 13 aprile [2] (dedicando, comunque, attenzione anche al tema di fotovoltaico) per "valutare" l'operato normativo del Governo sino a oggi e per fornire chiare e concrete indicazioni per la redazione della normativa futura. Il testo non è, quindi, una revisione delle bozze sottoposte al vaglio, bensì un documento di indirizzo che contiene fondamentali indicazioni.

Novità normative recenti e innovazioni "in cantiere"

I primi mesi del 2012 hanno coinciso, per il settore rinnovabile, con una "ventata di novità" normative che, talvolta, hanno contribuito a sgombrare il campo da importanti dubbi e incertezze, mentre, altre volte, pur innovando, hanno contribuito a quella "disorganicità" purtroppo tipica della normativa sulle fonti di energia rinnovabili.

Nel primo gruppo, si ricordano, ad esempio il decreto sui biocarburanti e bioliquidi [3], il decreto sul cosiddetto "*Burden sharing*" [4], le linee guida della Regione Lombardia [5].

Nel secondo, certamente le varie norme inserite nei primi DL del 2012 e confermate nelle relative leggi di conversione [6]. Norme, queste ultime, indubbiamente utili e di interesse ma che contribuiscono, proprio perché inserite in leggi dal contenuto "generalista", a una moltiplicazione dei riferimenti normativi che, per l'operatore del settore rinnovabile, lungi dall'essere d'aiuto crea invece un sentiero sempre più "intricato" da percorrere.

Da alcuni mesi, peraltro, sono allo studio due bozze di decreto molto attese dagli operatori del settore rinnovabile, ovvero:

- lo schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (cosiddetto "decreto rinnovabili elettriche") [7];
- lo schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici [8].

Per quanto concerne i contenuti [9], in estrema sintesi:

- il primo decreto dovrebbe contenere:
 - una revisione degli obiettivi circa l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 2020;
 - meccanismi di contingentamento della potenza incentivabile e sistema di aste al ribasso per i grandi impianti;
 - introduzione di un registro nazionale;
 - ritiro dei certificati verdi e relativi adempimenti;
 - modifiche nell'istruttoria necessaria ai fini dell'incentivazione;
- il secondo decreto dovrebbe contenere, per i soli impianti fotovoltaici:
 - taglio delle tariffe-incentivo;
 - modifiche dei requisiti per l'accesso agli incentivi e per la relativa istruttoria;
 - riduzione dei volumi incentivabili;
 - limitazione dei meccanismi di cumulo tra incentivi.

Come si vedrà oltre, l'AEEG, nel valutare la bozza del primo dei due decreti (per la quale l'Autorità deve essere sentita ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011), pur manifestando un implicito apprezzamento per il recente operato legislativo, ha indicato importanti obiettivi per ottenere una normativa più completa, coerente con gli altri Paesi europei, semplice ed efficace.

Obiettivi al 2020: ridefinire la normativa

Il parere dell'AEEG 8 maggio 2012 in esame si apre considerando che *"le valutazioni in merito allo schema di decreto interministeriale di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono prescindere da alcune considerazioni di carattere generale sulla strategia per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 indicati dalla normativa comunitaria"*.

La seguente valutazione dell'Autorità ai sensi della quale *"per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità al 2020 (...) è conveniente privilegiare, nell'ordine ed entro i limiti di potenza disponibile, le fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, l'efficienza energetica, e solo successivamente, le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica"* potrebbe essere rilevante, alla luce del fatto che, come rileva la stessa Autorità, le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono, a oggi, le più diffuse nonché incentivate.

La scelta delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica come primario sistema di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità comporta, tuttavia, secondo l'Autorità, costi più alti rispetto agli altri sistemi di produzione energetica, a maggior ragione se si tratta di impianti fotovoltaici, e non differenzia i benefici della sostenibilità sui diversi settori.

La considerazione non è nuova, bensì era già contenuta nel piano di azione nazionale per le fonti energetiche rinnovabili (PAN) [10] che, in coerenza con quanto appena detto, come anche riportato nel parere, prevedeva di stabilizzare i consumi finali totali di energia nel 2020 a 133 MTep e di triplicare l'impiego delle fonti rinnovabili per usi termici (da 3,24 MTep nel 2008 a 10,46 MTep nel 2020) a fronte di un ben più ridotto aumento dell'impiego delle fonti rinnovabili per usi elettrici (da 5,18MTep nel 2008 a 8,50MTep nel 2020).

Malgrado ciò, nella recente normativa e nella bozza sottoposta al vaglio dell'AEEG (nonché nel decreto sull'incentivazione del fotovoltaico, cui il parere fa, comunque, spesso riferimento) si parla soltanto di rinnovabili elettriche. Pur emergendo alcuni aspetti indubbiamente positivi, in particolare la previsione del contenimento degli oneri relativi alla nuova capacità di rinnovabili elettriche incentivabile, la misura non è sufficiente. Senza un intervento sulle rinnovabili "a tutto campo", infatti, la collettività potrebbe avere sensibili incrementi sulle bollette elettriche senza connessi benefici in termini di sostenibilità. Ecco dunque sorgere la necessità di una *"ridefinizione del quadro complessivo di sviluppo delle fonti rinnovabili - elettriche e termiche - e dell'efficienza energetica"* completa che porti a una:

- ridefinizione degli obiettivi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili contenendo gli oneri aggiuntivi eventuali;
- ridefinizione degli obiettivi relativi all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica.

E' necessario, dunque, ritrovare equilibrio sui 4 fronti della sostenibilità (aumento dei consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili, aumento dei consumi di calore prodotto da fonti rinnovabili; aumento dell'utilizzo di biocarburanti; riduzione dei consumi finali di energia primaria) e incentivare equamente le diverse fonti energetiche rinnovabili. La situazione attuale è, infatti, fotografata nei grafici allegati al parere, che mostrano:

- come le incentivazioni siano state nella gran parte dedicate al fotovoltaico (si veda la *figura 1*);
- come la potenza elettrica da FER da installare entro il 2020 sia stata già a oggi abbondantemente superata (si veda la *figura 2*);
- come tra le fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica il fotovoltaico sia già oggi ben oltre le prospettive di installazione al 2020, mentre le altre fonti siano in linea con il percorso tracciato nel PAN (si veda la *figura 3*).

L'AEEG, basandosi sugli errori del passato per fornire importati suggerimenti per il futuro, si spinge a fornire qualche indicazione su come raggiungere gli obiettivi suddetti e ridare coerenza al sistema, cercando anche di promuovere il rinnovabile termico e l'efficienza energetica complessiva.

Figura 1

- Valutazione dell'importo totale annuo delle incentivazioni per le fonti rinnovabili




Figura 2

- Confronto tra la potenza elettrica da installare da FER ai sensi del PAN e la potenza elettrica attesa





Figura 3

- Confronto tra la potenza elettrica da installare da ciascuna fonte rinnovabile ai sensi del PAN e la potenza attesa



Gli errori del passato

Analizzando i grafici allegati al parere (si vedano le *figure 1-2-3*), una prima domanda potrebbe riguardare il motivo per cui il fotovoltaico sia cresciuto ben oltre i *target* previsti al 2020 (già oggi, con otto anni di anticipo) mentre, ad esempio, le altre fonti siano in linea con il percorso previsto nel PAN e, addirittura, i sistemi di riscaldamento alimentati a fonti rinnovabili stentano a decollare.

Basandosi, poi, sui dati reali, a livello economico si pongono ulteriori importanti questioni:

- perché le bollette elettriche, relativamente alla voce per gli incentivi al rinnovabile, crescano e dovrebbero continuare a farlo nei prossimi anni;
- perché gli incentivi previsti per le rinnovabili elettriche, e per il fotovoltaico in particolare, siano tra i più alti d'Europa.

La ragione va ricercata, secondo l'AEEG, nella normativa degli ultimi anni che, probabilmente nell'ottica di un rapido sviluppo delle fonti rinnovabili, ha costruito un sistema del quale si è perso, almeno in parte, il controllo.

Se biomasse, eolico, geotermico sono in linea con le prospettive di sviluppo enunciate nel PAN, come si nota anche nei grafici allegati al parere, altrettanto non può dirsi del fotovoltaico. Quest'ultimo, infatti, è la fonte rinnovabile che si è maggiormente (ed eccessivamente) sviluppata, ma che sta creando anche, secondo l'AEEG, i maggiori problemi.

Per il fotovoltaico, infatti, secondo quanto riscontra l'AEEG:

- sono stati definiti incentivi troppo alti;
- malgrado ciò, non vi sono state le necessarie revisioni dei meccanismi di incentivazione;
- l'eccessiva incentivazione ha prodotto un eccessivo sviluppo del settore;
- non sono stati creati meccanismi che vincolassero lo sviluppo del settore alle prospettive di sviluppo cristallizzate nel PAN.

Quanto detto ha comportato lo scaricarsi dei relativi "incontrollati" costi di incentivazione sulle bollette elettriche, producendone un significativo innalzamento.

Gli errori di quantificazione degli incentivi (che, come ribadito più volte dall'AEEG, sono tra i più alti d'Europa) affiancati all'incontrollato sviluppo del settore, hanno causato quello che, secondo l'AEEG, è il principale difetto del sistema da risolvere.

Tutto ciò, peraltro, non ha avuto una contropartita sufficiente in termini di efficienza come rendimento medio, a detta dell'AEEG, in quanto un'azione differenziata e una maggiore rilevanza data alle rinnovabili termiche e all'efficienza energetica avrebbero prodotto un sistema più coerente ed economicamente sostenibile.

Una normativa efficiente per il futuro

Per l'AEEG, la **prima tappa** del percorso normativo da percorrere è una revisione dei sistemi di incentivazione. Non solo, dunque, diminuzione, bensì ricostruzione del complessivo assetto degli incentivi, a partire dalla tipologia.

La considerazione giunge dalla lettura della bozza di decreto sulle rinnovabili elettriche sottoposta al vaglio dell'Autorità, che aveva previsto incentivi tipo:

- "*feed in tariff*" [11] per impianti fino a 1 MW;
- "*feed in premium con ricavi minimi garantiti*" [12] per impianti di potenza nominale superiore.

Secondo l'Autorità, meccanismi di incentivazione siffatti produrrebbero difficoltà di valutazione da parte del GSE e incertezza nei risultati finali. La soluzione proposta dall'AEEG sarebbe quella di ridurre a uno, costruendo una tariffa "*tipo feed in premium (pari alla differenza tra la tariffa base e il prezzo zonale orario) per ogni tipologia impiantistica e ogni potenza*" e rivedendo, di conseguenza, gli importi della tariffa base per rendere costante e proporzionale la redditività, con eventuali ulteriori semplificazioni per i piccoli impianti (fino a 1 MW).

L'AEEG consiglia un siffatto sistema anche per l'incentivazione del fotovoltaico, con l'intento di rendere più controllabile e coerente il sistema, pur raccomandando nell'intero testo del decreto l'attenzione per le diverse fonti e la necessità dello sviluppo delle fonti diverse dal fotovoltaico.

A questa semplificazione dovrebbe poi accostarsi una razionalizzazione dei sistemi di accesso agli incentivi (e delle relative procedure concorsuali, ove previste), con coerente sgravio, per il privato, di adempimenti amministrativi necessari.

Seconda tappa del percorso normativo da percorrere, strettamente connessa alla precedente è, infatti, rappresentata dalla necessità di snellire le procedure amministrative, attraverso:

- accesso semplificato ai registri per gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, mediante una prima dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, e soltanto in una fase successiva il deposito di tutti i documenti necessari;
- acquisizione diretta di tutti i dati possibili da parte del GSE nei database di Terna, senza ulteriori passaggi da sistemi intermedi (ad esempio il sistema GAUDÌ - gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione) e senza necessità di duplicazione degli adempimenti amministrativi per il privato.

Snellire non significa, tuttavia, creare sistemi più facilmente aggirabili e, coerentemente con ciò, è previsto un sistema sanzionatorio, tale per cui *"i contingenti di potenza liberati a seguito di dichiarazioni mendaci diano luogo allo scorrimento della graduatoria o possano essere riallocati sul primo periodo utile successivo e che i soggetti che si siano resi responsabili di false dichiarazioni siano esclusi dall'accesso agli incentivi per i successivi 10 anni"*, prevedendo, inoltre, il deposito di idonee garanzie a titolo cauzionale.

Terza tappa, forse la più difficile, agire per la promozione delle cosiddette "rinnovabili termiche" e dell'efficienza energetica. L'AEEG non approfondisce il tema [13], per il quale restano gli spunti già più sopra evidenziati, ma lascia comprendere la necessità di un importante intervento normativo per questi settori che, seppur potenzialmente più convenienti per i futuri investimenti sia in termini economici che di sostenibilità, sono stati spesso trascurati sino a oggi.

L'impronta data tramite il decreto su biocarburanti e bioliquidi non deve restare un caso isolato, ma essere seguita da normative in tema, ad esempio, di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata a usi termici.

Quarta tappa, ma per molti aspetti potrebbe essere la prima, la riduzione delle spese per il privato. Secondo l'Autorità, infatti, è eccessiva la tariffa corrisposta al GSE da parte dei soggetti che installano impianti alimentati a rinnovabili per la copertura degli oneri di gestione del sistema (di verifiche e di incentivi). Coprire i costi è sufficiente e, dunque, la tariffa andrà ridotta, così come andranno riviste tutte le tariffe previste nel sistema.

Box 1

- Le "tappe" del percorso normativo da seguire secondo l'AEEG

I tappa: revisione sistemi di incentivazione (per tutte le fonti e con particolare riguardo ad usi termici ed efficienza energetica)

II tappa: snellimento procedure amministrative (evitando, in particolare, duplicazioni) e contestuale irrigidimento sanzioni per false dichiarazioni

III tappa: sistemi (non solo incentivi) di promozione e sviluppo delle c.d. "rinnovabili termiche" e dell'efficienza energetica

IV tappa: riduzione spese per il privato istante e riduzione spese nella "bolletta" elettrica

Normativa più completa, coerente con gli altri Paesi europei, semplice ed efficace.

Obiettivo: rimodulazione target al 2020 (e oltre) con minori spese per il privato e crescita complessiva del sistema.

Considerazioni conclusive

Secondo l'Autorità, quanto indicato darà la possibilità di:

- costruire un sistema più coerente e razionale;
- rivedere gli obiettivi al 2020 non più soltanto in termini di fotovoltaico e rinnovabili elettriche;
- aggiornare il PAN;
- di ridurre, di contro, i costi sia per lo Stato che per i privati.

Obiettivi indubbiamente ambiziosi, ma la puntualità delle indicazioni fornite e l'attenzione posta sui diversi aspetti dei documenti sottoposti al vaglio dell'Autorità mostrano la volontà di individuare una rotta precisa, aspetto spesso carente in un settore come quello del rinnovabile che, negli ultimi anni, ha mostrato forte disorganicità a livello normativo. Troppe "dichiarazioni di principio" sono state tuttavia, negli ultimi anni, disattese. Governo e Parlamento hanno molto lavoro da svolgere per adattare la normativa a quanto indicato nel parere, ma i suggerimenti dell'Autorità accostati ai numerosi dati inseriti nel documento possono fungere da importante *input* e guidare verso la crescita complessiva del sistema rinnovabile italiano che, senza troppi sforzi, può rideterminare (anche in modo assai ambizioso) gli obiettivi al 2020 (e oltre).

Il documento fa comprendere anche che il legislatore non è solo, ma ha nell'Autorità, nel GSE così come nella conferenza unificata stato-regioni importanti collaboratori che, lungi dall'aver un mero ruolo consultivo, possono, come in questo caso, proporre innovazioni concrete [14].

[1] *Deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 8 maggio 2012, n. 182/2012/I/EFR, contenente "Parere in merito allo schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla fonte solare", consultabile al link istituzionale: <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/182-12.pdf>".*

[2] *Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico inviata all'Autorità in data 13 aprile 2012, prot. n. 8033 (prot. AEEG 16 aprile 2012, n. 11655), di trasmissione dello schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili*

[3] *Decreto interministeriale 23 gennaio 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31). Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 82 di Ambiente&Sicurezza n. 5/2012.*

[4] *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2012, n. 78).*

[5] *DGR Lombardia IX/3298 (in B.U.R. Lombardia 27 aprile 2012, n. 17). Si veda il commento dello stesso Autore a pag. 98 di Ambiente&Sicurezza n. 11/2012.*

[6] *Così, a titolo di esempio, la disposizione contenuta all'art. 65, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito a opera della legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto in apertura "agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28", prevedendo poi nei successivi commi adeguamenti e limitazioni alla disposizione suddetta. Una disposizione di tale rilevanza, contenuta nel cosiddetto D.L. "liberalizzazioni" (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) che si occupa di numerose e diversificate tematiche, contribuisce a quella disorganicità del sistema che di certo non favorisce il coerente sviluppo dello stesso.*

[7] *Oggetto del parere formulato dall'AEEG.*

[8] *Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2012, prot. n. 8113 (prot. AEEG 17 aprile 2012, n. 11998) di trasmissione dello schema di decreto per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.*

[9] *I testi sono consultabili ai seguenti link:*

- *per quanto concerne lo schema di decreto sulle cosiddette "rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico" <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-FER-testo-13-04-2012-Pulito-rev2-Rinumerato.pdf>;*

- *per quanto concerne lo schema di decreto sull'incentivazione del fotovoltaico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-5-CE-Integrato-13-04-12-Pulito-Rinumerato_ultima.pdf.*

[10] *Piano d'Azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 giugno 2010, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, direttiva 2009/28/CE.*

[11] *Il parere dell'AEEG (<http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/182-12.pdf>) riporta i grafici a colori, per una migliore consultazione.*

[12] *Cioè, come chiarito nel parere, un sistema con ricavi minimi garantiti calcolati come differenza oraria, qualora positiva, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario e che si sommano ai ricavi della vendita dell'energia che rimane nella disponibilità del produttore.*

[13] *Il parere non sembra, infatti, la sede più consona per un siffatto approfondimento, tuttavia auspicabile nel breve termine.*

[14] *L'Autorità mostra la volontà di partecipare in modo determinante alla produzione normativa futura anche nel paragrafo 1 di premesse al parere, dove enuncia, in tema di determinazione degli incentivi: "Si ritiene che, per la parte di incentivazione delle fonti rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica in Italia finanziata a valere sulle bollette dei consumatori, un modo più efficiente di gestione di tali incentivi possa consistere nel conservare in capo a Governo e Parlamento la determinazione, nell'ambito delle politiche energetiche, ambientali e industriali, di obiettivi quantitativi e temporali, distinti per ciascuna fonte, demandando all'Autorità stessa la responsabilità di definire le modalità per il raggiungimento, al minimo costo, dei suddetti obiettivi. In tal caso, l'Autorità non si limiterebbe a svolgere una mera funzione di esazione tariffaria ai fini della copertura del fabbisogno finanziario derivante dai sistemi di incentivo".*



PROGETTAZIONE - Risanamento degli edifici: interventi e soluzioni innovative

Gran parte del patrimonio edilizio italiano è costituito da edifici datati costruiti secondo tecniche, materiali e soluzioni non ideali al raggiungimento di elevati livelli di comfort abitativo. Molti edifici, infatti, risultano dei veri e propri dissipatori di energia che lasciano passare, attraverso l'involucro, gran parte del calore prodotto negli ambienti interni.

Angelo Pesce, Alfredo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.06.2012, n. 909

L'obiettivo è di elaborare per l'edificio un concetto di risanamento su misura. Primo passo è certamente quello di affidarsi a un tecnico competente in grado di gestire il processo di risanamento e che si muova sulla base di una precisa scaletta:

- *in primis un'analisi dell'edificio esistente*; attraverso sopralluoghi mirati sarà possibile focalizzare i punti critici dell'edificio (tutti gli elementi costruttivi, come le pareti perimetrali esterne, il tetto, il solaio, e anche i sistemi impiantistici);
- si passerà poi al calcolo del *fabbisogno termico per il riscaldamento* e del fabbisogno di energia primaria dell'edificio confrontandoli con i consumi effettivi (l'attuale tecnologia sviluppata per il risanamento e la riqualificazione energetica degli edifici, permette un risparmio fino al 90% rispetto ai precedenti consumi);
- al termine dell'analisi e dei calcoli di previsione, si fisseranno gli obiettivi del risanamento e quindi gli interventi da realizzare. Riepiloghiamo nella *tabella 1* tutti gli interventi realizzabili per un corretto e ottimale risanamento dell'immobile, analizzandoli nel dettaglio.

TABELLA 1 Interventi per risanare un edificio.

Pareti esterne	- Per l'isolamento termico delle pareti perimetrali i sistemi si diversificano a seconda della finitura superficiale desiderata; - in caso di un edificio con vincoli storico-artistici, si può far ricorso a una coibentazione interna.
Cappotto termico (sistema integrato di isolamento termico)	- È adatto per facciate intonacate ed è costituito da pannelli di materiale isolante, che vengono applicati direttamente sull'intonaco esterno con malta adesiva e l'impiego di tasselli ulteriori di fissaggio; - sulla superficie dei pannelli viene applicata una malta al cui interno è annegata una rete di armatura che compensa gli sbalzi di temperatura (causa di crepe e fessurazioni).
Facciata ventilata	- Viene dapprima montata una sottostruttura fissata sulla parete esterna che deve risultare perfettamente asciutta, altrimenti l'umidità di condensa diminuisce l'effetto termoisolante del sistema e può causare danni all'impianto costruttivo; - il materiale isolante viene fissato alla parete fra i profili della sottostruttura; - il rivestimento finale verrà montato a una distanza di circa 4 cm dalla superficie dell'isolante in modo da realizzare un'intercapedine ventilata in grado di favorire lo smaltimento dell'umidità.

Isolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> - Isolare dall'interno è una soluzione estrema che trova applicazione quando non vi sono altre soluzioni; - quando si interviene all'interno, è molto difficile, se non impossibile, eliminare i ponti termici (come, per esempio, i nodi fra pareti interne ed esterne o solai e involucro); - resta sempre alto il rischio di condensa sull'interfaccia fra isolante e struttura.
Tetto, sottotetto e ultimo solaio	<ul style="list-style-type: none"> - L'isolamento del tetto evita dispersione di calore nel periodo invernale e surriscaldamento nel periodo estivo; - in caso di sottotetto abitabile, l'isolante può essere applicato fra le travi portanti dell'impianto tetto; - in caso di sottotetto non abitabile, l'isolante può essere posato sull'ultimo solaio (cioè il piano di calpestio del vano sottotetto).
Tetto piano	<ul style="list-style-type: none"> - In questi casi occorre prestare particolare attenzione all'impermeabilità e alle vie di scolo delle acque piovane; - per isolare termicamente, i pannelli vanno applicati sul lato esterno (pannelli di polistirene estruso e vetro cellulare).
Finestre	<ul style="list-style-type: none"> - La sostituzione degli infissi può contribuire alla riduzione delle perdite di calore e alla formazione di condense; - se la sostituzione si limita alle sole finestre, trascurando l'isolamento dell'intero involucro, i benefici saranno limitati (il vapore acqueo contenuto negli ambienti interni non condenserà più sulle superfici vetrate delle finestre, ma su quelle dei muri freddi, con rischio di formazione delle muffe); - gli infissi di ultima generazione presentano vetri isolanti con intercapedine (nel cui interno vi è argon) o vetri basso-emissivi che presentano un sottile velo metallico sulla superficie (evita il flusso verso l'esterno delle radiazioni termiche, riflettendole verso l'interno, riducendo quindi le dispersioni).
Cassonetti degli avvolgibili	<ul style="list-style-type: none"> - Costituiscono un punto debole all'interno dei muri perimetrali, poiché non sufficientemente isolati; - se si applicano pannelli di materiale isolante su tutti i lati, con relativa sigillatura delle eventuali fughe, si riducono notevolmente le dispersioni di calore.

Ammodernamento degli impianti

Lo standard energetico di un edificio non è dato solamente dalla qualità dell'involucro, ma anche da quella degli impianti.

L'impianto di riscaldamento

Investire in tecnologie di nuova generazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, per esempio, favorisce una riduzione del fabbisogno energetico per riscaldare l'involucro edilizio, ma l'ammodernamento è necessariamente vincolato a un intervento migliorativo della qualità termica dell'involucro edilizio stesso, altrimenti non si otterrebbero i risultati auspicati. In tal senso si otterrà un livello di efficienza ottimale con basso consumo di energia e relativa diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Dovendo scegliere l'impianto di riscaldamento, va necessariamente pensata anche la modalità di distribuzione, la regolazione e l'accumulo dello stesso: il calore prodotto da un generatore viene ceduto al fluido vettore (acqua) e inviato mediante un sistema di distribuzione (pompe e tubazioni) agli apparecchi di distribuzione (corpi scaldanti). Vi sono anche altre valutazioni da tenere presenti (tabella 2).

TABELLA 2 Impianti di riscaldamento: fonte energetica e bilanciamento.

Fonte energetica	<ul style="list-style-type: none"> - Influisce sull'efficienza energetica complessiva e sul fabbisogno di energia primaria di un edificio; - la scelta comporta differenze anche sulle emissioni di sostanze nocive; - l'impiego di fonti energetiche rinnovabili (geotermia, energia solare o calore immagazzinato nell'acqua) garantisce indipendenza energetica dai costi esorbitanti del petrolio.
Bilanciamento idraulico	<ul style="list-style-type: none"> - È fondamentale sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni; - è possibile ottenere un corretto bilanciamento idraulico mediante: reti di distribuzione, opportuni sistemi di taratura meccanica (detentori, valvole di regolazione ecc.); - corretta scelta delle pompe (a portata costante o variabile ecc.); - corretta taratura del sistema.

Fonte: dati estrapolati da *Manuale CasaClima. Risanare oggi*, a cura di Agenzia CasaClima, BZ, 2008

La caldaia

I vecchi impianti sono solitamente sovradimensionati e comportano un conseguente scarso rendimento, soprattutto nei casi di funzionamento a carichi parziali. La sostituzione di un vecchio generatore con uno di nuova generazione può comportare un miglioramento dei rendimenti nell'ordine del 25-30%. Riportiamo, nella *tabella 3*, alcune tipologie di caldaia.

TABELLA 3 Tipologie di caldaie di nuova concezione.

Caldaia a bassa temperatura a olio combustibile o gas	<ul style="list-style-type: none"> - A differenza delle vecchie caldaie, modulano la potenza erogata in modo da adattarsi al fabbisogno effettivo; - il loro rendimento si attesta fra l'85 e il 92%.
Caldaie a condensazione a gasolio e gas	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedono lo sfruttamento del calore latente di condensazione presente nei fumi sottoforma di vapor acqueo (nelle caldaie classiche, viene espulso dal camino); - i valori di rendimento si attestano fra il 95 e il 107%; - risultano molto più efficienti quelle a gas rispetto a quelle a gasolio.
Caldaia a legna a gassificazione	<ul style="list-style-type: none"> - I singoli passaggi della combustione del legno (gassificazione e combustione del gas) avvengono sfasati e distinti nel tempo; - vi è la regolazione manuale o elettronica del flusso di aria fresca; - modulano le proprie prestazioni fino al 50% della resa nominale senza che il rendimento peggiori sensibilmente (se alimentate a listelli e blocchetti di legno).
Impianti a pellets	<ul style="list-style-type: none"> - Possono essere impiegati per il riscaldamento di singole unità abitative o per il riscaldamento centralizzato di complessi più grandi; - regolazione automatica delle prestazioni, accensione, pulizia dello scambiatore di calore e scarico delle ceneri automatici.

Fonte: dati estrapolati da *Manuale CasaClima. Risanare oggi*, a cura di Agenzia CasaClima, BZ, 2008

La pompa di calore

Questa soluzione è da preferire con un sistema di distribuzione ed emissione del calore a bassa temperatura come il riscaldamento a pavimento o a parete. Utilizzando energia elettrica e una fonte di calore, viene prodotta energia termica che viene trasferita all'edificio tramite un impianto di distribuzione. Come fonte di calore si utilizzano il terreno (geotermia), l'acqua di falda e l'aria. Mantenendo temperature di emissione basse, la pompa di calore si comporta in maniera quanto mai efficiente. Diamo un'occhiata alle pompe di calore geotermiche e a quelle ad assorbimento (tabella 4).

TABELLA 4 Pompe di calore.

Geotermiche	Dirette	- Prelevano direttamente l'acqua di falda dal sottosuolo, ne asportano il calore e la reimmettono in falda.
	Indirette	- Scambiano calore con il terreno mediante delle sonde di calore.
Ad assorbimento		- Può essere utilizzata non solo per riscaldare ma anche per raffrescare; - viene sottratto calore al terreno, all'acqua o all'aria per trasferirlo al fluido vettore; - assorbe energia termica (in genere gas metano) per produrre energia termica.

Il teleriscaldamento

Un impianto di teleriscaldamento prevede una produzione del calore presso un'apposita centrale e la distribuzione dello stesso alle varie utenze (edifici) con reti di distribuzione interrato lunghe anche diversi chilometri. Il sistema è in grado di garantire una netta riduzione delle emissioni in atmosfera quando la centrale è alimentata mediante fonti energetiche rinnovabili (per esempio, biomassa) o quando venga sfruttato il calore di recupero da qualche processo industriale (per esempio, un inceneritore).

I moduli di cogenerazione

Solitamente vengono impiegati in grandi complessi residenziali o in edifici pubblici (per esempio, ospedali, centri termali), dove il consumo di energia termica ed elettrica è continuativo durante tutto l'arco dell'anno. Questi impianti, infatti, sono in genere costituiti da un motore alimentato a gas, gasolio o biomassa in grado di produrre energia termica ed energia elettrica: la prima deve essere in genere completamente autoconsumata, mentre la seconda, prodotta e non autoconsumata, può essere ceduta in rete.

L'impianto solare per la produzione di acqua calda

Una delle principali e più diffuse applicazioni dei pannelli solari termici è la produzione di acqua calda per usi domestici. A questo scopo i collettori termici possono essere inseriti in due tipologie di impianti: sistemi a circolazione naturale e a circolazione forzata. Entrambi i sistemi, pur presentando sostanziali differenze dal punto di vista impiantistico, sono la soluzione ideale per coprire su base annua una percentuale del fabbisogno termico per usi domestici fino a punte del 70-80%, mentre nel periodo estivo la copertura è pressoché totale. L'installazione di un impianto solare termico è economica e tecnicamente facile da realizzare. A seconda della posizione dell'edificio e della sua tipologia (per esempio, casa a basso consumo energetico), un impianto solare può servire anche a integrare parzialmente le prestazioni dell'impianto di riscaldamento domestico. Vediamo brevemente come funziona: l'energia irradiata dal sole viene dapprima trasformata in calore all'interno del collettore e poi trasferita al fluido termovettore. (1) Il fluido trasporta il calore al serbatoio di accumulo dell'acqua (boiler o accumulatore); all'interno del serbatoio è inserito uno scambiatore che cede il calore ricevuto dal sole all'acqua contenuta nel serbatoio medesimo.

Conservare l'organismo edilizio ma migliorare le prestazioni

Un edificio esistente può essere risanato attraverso interventi mirati, strutturali e infrastrutturali, volti a migliorarne l'efficienza energetica e il comfort abitativo. Questi interventi edilizi sono sintetizzabili in opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento o sostituzione di elementi accessori e installazione di impianti ad alta efficienza energetica.

La prerogativa cardine, dunque, del restauro e del risanamento conservativo di un immobile è dunque quella della conservazione dell'organismo edilizio preesistente mantenendone la funzionalità, nel rispetto degli elementi tipologici (ovvero i caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie), formali (che ne configurano la linea caratteristica) e strutturali (gli elementi che materialmente compongono l'organismo edilizio). Gli interventi di risanamento e conservazione, dunque, sono indirizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro, le cui risposte sono legate alla tipologia dei materiali, alle tecniche costruttive e ai componenti di chiusura (verticali, orizzontali, trasparenti, opache) attraverso i quali possono esserci dispersioni di calore che compromettono i consumi energetici finali. Le dispersioni termiche dipendono dalla differenza di temperatura tra la faccia interna ed esterna dell'involucro stesso e dalla resistenza termica del materiale (o combinazione di materiali) dei quali l'involucro è composto. I materiali componenti un involucro che separa due ambienti a temperature differenti offrono una resistenza al passaggio del calore che varia in relazione diretta allo spessore del materiale e in relazione inversa alla sua "facilità" a trasmettere il calore (trasmissione). Particolare attenzione deve essere quindi posta alle prestazioni termiche dell'involucro edilizio in regime termico variabile, nei mesi invernali ma soprattutto nei mesi estivi. In questo periodo segnato da valori elevati di temperatura e di intensità d'irraggiamento solare, gli involucri edilizi dovrebbero essere realizzati, o comunque ristrutturati, in modo tale da assicurare condizioni ambientali di sufficiente benessere termico all'interno degli ambienti confinati, anche in assenza di impianti di condizionamento. Vediamo, nella *tabella 5*, quali sono i requisiti prestazionali che un involucro edilizio dovrebbe garantire.

TABELLA 5 Requisiti prestazionali di un involucro edilizio.

Requisiti ambientali	- Mantenimento della temperatura dell'aria negli spazi abitativi nelle stagioni invernali entro i limiti di legge di 20-22 °C; - mantenimento delle condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo.
Requisiti tecnologici	- Controllo dei fenomeni di condensa superficiale e interstiziale; - controllo della combinazione <i>temperatura/umidità/ventilazione</i> ; - resistenza e inerzia termica ai fini del risparmio energetico e del comfort ambientale interno.

(1) A seconda del campo di applicazione si impiegano diversi tipi di collettore (piani, tubolari sottovuoto, coassiali), con differenti rendimenti. Il loro posizionamento rispetto all'incidenza solare risulta determinante per la resa dell'impianto (l'orientamento deve essere verso sud).



Sostanze pericolose: il punto della situazione sul regolamento REACH

L'industria chimica in Europa è al terzo posto nella classifica delle industrie maggiori e impiega direttamente 1,7 milioni di addetti e altri 3 milioni circa con l'indotto. In questo settore operano, oltre a svariate multinazionali, circa 36.000 piccole e medie imprese in Europa che contribuiscono a un terzo della produzione chimica mondiale. Infatti, l'elenco dei prodotti chimici utilizzati è sterminato, così come rilevante è il peso dell'industria chimica nell'economia mondiale. Tuttavia, è anche rilevante il problema della dispersione di sostanze chimiche nell'ambiente e l'allarme lanciato dalla comunità scientifica internazionale sui possibili e, in vari casi, accertati effetti nocivi sulla salute umana. Con lo scopo di fornire un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la Commissione europea ha avviato un processo di riforma della politica chimica in Europa, pubblicando il sistema REACH (*Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*). La Commissione europea ha stimato che il costo di attuazione del sistema REACH potrebbe variare tra i 2,8 e i 5,2 miliardi di euro ripartiti su 11 anni. Questo importo ha rappresentato meno dello 0.1% del fatturato annuale dell'industria chimica della Unione europea. D'altro canto, i vantaggi per la salute umana sono stimati sempre dalla Commissione europea intorno ai 50 miliardi di euro.

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

Il REACH è il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907/2006, ed è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

La normativa vigente ha distinto tra sostanze "esistenti", immesse sul mercato prima del 1981, e quelle nuove, immesse dopo il 1981.

Le sostanze esistenti sono 101.106, quelle "nuove" circa 3.000.

Mentre per le "nuove" è necessario che siano effettuati alcuni test tossicologici prima della loro immissione sul mercato, per le "esistenti" queste informazioni non sono richieste.

Nel Libro Bianco sulla "*Strategia per una futura politica per gli agenti chimici*", pubblicato nel febbraio 2001, la Commissione europea ha sottolineato la necessità di dotarsi di un sistema per fare in modo che le sostanze attualmente in uso siano sicure e che l'industria chimica aumenti la propria competitività attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di sostituire quelli esistenti che risultano dannosi per la salute.

Il REACH ha mirato a rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e, al tempo stesso, a migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria chimica europea.

Per regolamento si intende un atto normativo della Comunità europea "*avente portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri*" (art. 249, Trattato CE).

In questo contesto i paesi UE sono i 27 Stati membri dell'Unione europea più altri 3 paesi, ovvero la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein che, pur non facendo parte della UE, hanno attuato il regolamento REACH.

L'impostazione del REACH ha rappresentato un superamento totale dell'attuale sistema.

Gli operatori del sistema devono:

- rendere l'industria responsabile al fine di garantire la sicurezza in tutte le sue fasi, dalla produzione all'impiego di composti chimici;
- prevenire la produzione e l'uso di composti molto pericolosi e aumentare l'impiego di quelli alternativi;
- promuovere l'innovazione verso prodotti e processi puliti.

Struttura del regolamento REACH

Il piano d'attuazione adottato il 4 settembre 2002 sullo sviluppo sostenibile ha previsto che entro il 2020 l'Unione europea debba mirare a fare in modo che le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate in modo da ridurre al minimo gli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il regolamento REACH ha rispettato i diritti e ha osservato i principi fondamentali sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, ha mirato ad assicurare la piena ottemperanza ai principi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile ed è formato da 141 articoli suddivisi in 15 Titoli e 17 Allegati (si vedano le *tabelle 1 e 2*).

Il REACH sarà sottoposto a revisioni periodiche.

Tabella 1

Titoli del regolamento REACH	
Titoli	Argomenti
Titolo I	Questioni generali
Titolo II	Registrazione delle sostanze
Titolo III	Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue
Titolo IV	Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento
Titolo V	Utilizzatori a valle
Titolo VI	Valutazione
Titolo VII	Autorizzazione
Titolo VIII	Restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Titolo IX	Tariffe
Titolo X	Agenzia
Titolo XI	Inventario delle classificazioni ed etichettature
Titolo XII	Informazioni
Titolo XIII	Autorità competenti
Titolo XIV	Applicazione e controlli
Titolo XV	Disposizioni transitorie e finali

Tabella 2

Allegati del regolamento REACH	
Titoli	Argomenti
Allegato I	Disposizioni generali relative alla valutazione delle sostanze e all'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica
Allegato II	Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza
Allegato III	Criteri per le sostanze registrate in quantitativi compresi tra 1 e 10 tonnellate
Allegato IV	Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a)
Allegato V	Esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b)
Allegato VI	Prescrizioni in materia di informazioni di cui all'articolo 10
Allegato VII	Prescrizioni in materia di informazioni <i>standard</i> per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
Allegato VIII	Prescrizioni in materia di informazioni <i>standard</i> per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate
Allegato IX	Prescrizioni in materia di informazioni <i>standard</i> per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate
Allegato X	Prescrizioni in materia di informazioni <i>standard</i> per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate
Allegato XI	Norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione <i>standard</i> di cui agli allegati da VII a X
Allegato XII	Disposizioni generali applicabili agli utilizzatori a valle per quanto riguarda la valutazione delle sostanze e l'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica
Allegato XIII	Criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
Allegato XIV	Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
Allegato XV	Fascicoli (Dossier)
Allegato XVI	Analisi socioeconomica
Allegato XVII	Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

Disciplina del regolamento REACH

Il regolamento REACH ha riguardato tutte le sostanze fabbricate, importate, immesse sul mercato della Comunità europea o utilizzate, in quanto tali, in preparati o articoli.

Il REACH ha disciplinato, tra l'altro:

- gli obblighi nei confronti dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA);
- l'obbligo di pre-registrazione e registrazione;
- l'obbligo di notifica per gli articoli SVHC (*Substances of Very High Concern*);
- l'obbligo di richiedere autorizzazione per sostanze SVHC;
- gli obblighi di informazione e di aggiornamento;
- gli obblighi informativi e di aggiornamento nei confronti degli attori della catena di approvvigionamento.

Il regolamento ha coinvolto i seguenti attori:

- i **fabbricanti** "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità";
- gli **importatori** "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione" da un paese extraUE;
- gli **utilizzatori a valle** "qualsiasi persona fisica o giuridica con sede all'interno della Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore, che usa una sostanza sia in quanto tale che in un preparato nel corso delle sue attività industriali o professionali";
- i **rappresentanti esclusivi di produttori extra-UE** i quali sono facoltativamente nominati dai produttori extraUE per rispettare tutti gli obblighi degli importatori relativi alla registrazione previsti dal regolamento stesso. In caso di designazione del rappresentante esclusivo, i suoi aventi causa nella Comunità europea (importatore o importatori) sono considerati, ai fini del REACH, come "utilizzatori a valle".

Lo stesso provvedimento ha anche fornito il significato di "sostanza":

- **sostanza** elemento chimico e suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- **sostanza intermedia** una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza.

E' possibile distinguere:

- le **sostanze intermedie non isolate** - sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo;
- le **sostanze intermedie isolate in sito** - sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata, quando la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi avvengono nello stesso sito;
- le **sostanze intermedie isolate trasportate** - sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata o fornita ad altri siti.

Sostanze phase in e non phase in

Nel precedente quadro normativo in materia di sostanze chimiche erano presenti tre inventari separati:

- lo *European inventory of existing commercial chemical substances* (EINECS);
- la *European list of new chemical substances* (ELINCS);
- la *No-longer polymers* (NLP) list.

La combinazione dei tre inventari ha costituito l'inventario CE. A ogni sostanza presente nell'inventario comunitario la Commissione europea ha assegnato un "numero CE".

Con il REACH è scomparsa l'attuale distinzione fra sostanze nuove e sostanze esistenti, pertanto, dal 1° giugno 2008 la distinzione è fra:

- sostanze *phase-in*;
- sostanze *non phase-in*.

L'inventario CE servirà a capire, quindi, se è fabbricata, importata o utilizzata una sostanza *phase-in*, ovvero esistente, o una sostanza *non phase-in*, quindi, nuova.

Registrazione

Uno dei pilastri del sistema REACH è sicuramente la registrazione, cioè la comunicazione a scadenze prefissate e, comunque, entro il 2018, di una serie di informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche, nonché le modalità d'uso e di controllo dei pericoli di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno. Dopo il 2018 nessuna sostanza chimica soggetta al REACH potrà essere commercializzata senza essere stata registrata (principio del "no data, no market", ex art. 5, regolamento REACH).

Il sistema REACH con la registrazione ha introdotto una vera e propria rivoluzione in quanto ha previsto che la responsabilità di questo processo sia interamente a carico delle imprese che dovranno raccogliere e comunicare a proprie spese, all'ECHA, le informazioni richieste sulle sostanze di propria pertinenza.

Queste informazioni dovranno anche essere comunicate lungo l'intera catena di approvvigionamento (produzione, commercializzazione e uso) affinché tutti gli attori coinvolti possano procedere a una corretta valutazione e gestione del rischio derivante dalle sostanze chimiche utilizzate.

Chi produce e chi importa una determinata sostanza in quantità uguale o superiore a una tonnellata all'anno ha l'obbligo di registrarla presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

La registrazione deve prevedere la redazione di un fascicolo tecnico, il quale deve contenere:

- l'identità dei fabbricanti o degli importatori;
- l'identità della sostanza;
- le informazioni sulla fabbricazione e sugli usi della sostanza;
- la classificazione e l'etichettatura della sostanza;
- le istruzioni riguardanti la sicurezza d'uso della sostanza;
- un sommario delle informazioni richieste;
- una dichiarazione dalla quale risulti se sono state acquisite informazioni per mezzo di esperimenti compiuti su animali vertebrati;
- le proposte di nuovi esperimenti in funzione delle quantità fabbricate o importate. Le proprietà intrinseche e i pericoli di ciascuna sostanza (proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche), se non sono già conosciuti, possono essere determinati in diversi modi (modelli, studi epidemiologici o esperimenti). Quando sono necessari esperimenti sugli animali, i dichiaranti devono condividere le informazioni per ridurre gli esperimenti al minimo;
- un'eventuale dichiarazione di autorizzazione, per la consultazione da parte di altri dichiaranti, dei sommari di esperimenti non realizzati su animali vertebrati.

Qualora più fabbricanti e/o importatori intendano fabbricare e/o importare nella Comunità una sostanza, è incoraggiata la trasmissione comune di dati.

Per la registrazione di sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno da un fabbricante o da un importatore, è anche necessaria una relazione sulla sicurezza chimica, specificante le misure di gestione dei rischi. Questa relazione deve includere i differenti scenari di esposizione a seconda degli usi ai quali è destinato e deve indicare le misure appropriate per la gestione del rischio associato alla sostanza.

Una registrazione "leggera" è richiesta per alcuni intermedi isolati, ovvero agenti chimici che entrano nel ciclo produttivo ma che sono diversi dal prodotto finale. Per queste sostanze è necessario presentare una valutazione dei pericoli connessi alla stessa e informazioni di base sulle proprietà chimico-fisiche.

Entro tre anni dovranno essere registrate le sostanze prodotte in maggiore quantità (oltre 1.000 tonnellate all'anno); entro sei anni, le produzioni comprese tra 100 e 1.000 tonnellate e per ultimi (entro 11 anni) le sostanze prodotte in quantità inferiori alle 100 tonnellate.

Pre-registrazione

Il regolamento REACH ha previsto uno speciale regime transitorio per le sostanze che erano già fabbricate o immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore (cosiddette "sostanze *phase-in*").

L'osservanza del termine di pre-registrazione della sostanza *phase-in* può consentire al pre-registrante di proseguire la propria attività di fabbricazione/importazione della sostanza stessa sino alla scadenza dei termini di registrazione previsti dal regolamento REACH.

L'inosservanza del termine di pre-registrazione della sostanza *phase-in* può precludere la prosecuzione dell'attività di fabbricazione/ importazione della sostanza sino alla sua registrazione ai sensi del regolamento.

Il REACH ha previsto un ulteriore regime transitorio a favore di coloro che, scaduti i termini di pre-registrazione, per la prima volta, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno:

- hanno fabbricato o importato una sostanza/ preparato *phase-in*;
- hanno trattato una sostanza/preparato *phase-in* nell'ambito della produzione o dell'importazione di articoli a rilascio intenzionale.

Questi fabbricanti/importatori possono pre-registrare la sostanza *phase-in* anche dopo il 1° dicembre 2008 purché trasmettano le informazioni necessarie per la pre-registrazione:

- entro sei mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata l'anno;
- non oltre dodici mesi prima del pertinente termine di registrazione.

Registrazione di sostanze presenti negli articoli

Un regime speciale è applicato alla registrazione delle sostanze presenti negli articoli.

Ai fini del REACH per "articolo" è inteso qualsiasi oggetto al quale siano stati assegnati una forma, una superficie o un *design* specifici, i quali determinano la sua funzione in misura maggiore di quanto non faccia la composizione chimica (per esempio, mobili, libri, giocattoli ecc.).

Ai fini del provvedimento è possibile distinguere tra:

- articoli a rilascio intenzionale delle sostanze;
- articoli non a rilascio intenzionale delle sostanze.

Il REACH ha previsto l'obbligo della registrazione delle sostanze contenute negli articoli a rilascio intenzionale alle stesse condizioni e termini previsti per la registrazione delle sostanze o dei preparati fabbricati/importati.

La norma ha previsto, inoltre, l'obbligo di notifica all'ECHA delle sostanze SVHC contenute in tutti gli articoli:

- in una concentrazione superiore allo 0,1% rispetto al peso dell'articolo stesso;
- in quantitativi complessivamente superiori a 1 tonnellata/anno.

Le tempistiche per la registrazione

Per facilitare la transizione al sistema REACH, la registrazione è stata applicata a stadi:

- entro 3 anni (30 novembre 2010) dovevano essere registrate le sostanze prodotte in maggiore quantità, pari o superiori a 1.000 ton/anno;
- entro 6 anni (31 maggio 2013) le produzioni comprese tra 100 e 1.000 tonnellate/ anno;
- le sostanze prodotte in quantità inferiori alle 100 tonnellate, devono essere registrate entro il 31 maggio 2018.

Il grafico 1 e la tabella 3 mostrano la tempistica di attuazione del REACH.

Grafico 1




Tabella 3

Tempistica per l'attuazione del REACH	
Scadenza	Tempistiche
1° giugno 2008 - 1° dicembre 2008	Pre-registrazione delle sostanze <i>phase-in</i> . Le sostanze non <i>phase-in</i> devono essere direttamente registrate.
30 novembre 2010	Registrazione delle sostanze <i>phase-in</i> fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1.000 tonnellate/anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
30 novembre 2010	Registrazione delle sostanze <i>phase-in</i> classificate come CMR cancerogene, mutageniche o tossiche per la riproduzione, categoria 1° 2, in conformità alla direttiva 67/548/CEE fabbricate o importate in quantitativi pario superiori a 1 tonnellata/anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
30 novembre 2010	Registrazione R50/53 delle sostanze <i>phase-in</i> classificate come altamente tossiche per gli organismi acquatici in conformità alla direttiva 67/548/CEE fabbricate o importate in quantitativi pario superiori a 100 tonnellate/anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.

31 maggio 2013	Registrazione delle sostanze <i>phase-in</i> fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
31 maggio 2018	Registrazione delle sostanze <i>phase-in</i> fabbricate o importate nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.

Valutazione

Sono possibili due tipi di valutazione con differenti scopi:

- la valutazione del *dossier*:

-- controllo dell'appropriatezza dei *test* proposti allo scopo di ridurre al minimo il numero di animali arruolati;

-- controllo della completezza e conformità del *dossier*;

- la **valutazione delle sostanze** - l'Autorità competente può richiedere al produttore e all'importatore, nel caso di sostanze per le quali è ipotizzato un rischio per la salute, ulteriori informazioni e *test* più approfonditi. Questo processo può far sì che siano intraprese alcune azioni quali restrizioni all'uso o che la sostanza rientri fra quelle per cui è necessario ottenere l'autorizzazione o la trasmissione di informazioni ad altre autorità responsabili della regolamentazione pertinente. Se le autorità competenti degli Stati membri concordano sulle decisioni di valutazione, l'agenzia deve emettere una decisione. In caso di disaccordo, sono previste ulteriori procedure per risolvere le divergenze di opinione. Se quest'ultime non fossero sufficienti, sarà la Commissione a decidere. Inoltre, la Commissione dovrà assicurare che ogni Stato della Comunità europea disponga di informazioni utili e affidabili sugli agenti chimici in uso.

Autorizzazione

Le sostanze per cui è necessaria l'autorizzazione sono:

- le sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione classificate in Categoria 1 e 2 (CMR);

- le sostanze persistenti, sostanze tossiche e soggette a bioaccumulo (PBT);

- le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB);

- le sostanze, come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle identificate caso per caso come aventi effetti gravi e irreversibili per gli esseri umani o per l'ambiente, equivalenti a quelli delle altre sostanze elencate.

Scopo dell'autorizzazione è che le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllate o che siano sostituite con sostanze o tecnologie alternative.

Le sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione sono quelle elencate nell'Allegato XIV. Le domande d'autorizzazione sono presentate all'agenzia. Le domande d'autorizzazione possono essere presentate dai fabbricanti, dagli importatori e/o dagli utenti a valle della sostanza. Possono essere presentate da una o più persone. Le domande possono essere presentate per una o più sostanze e per uno o più usi. Possono essere presentate per usi propri del richiedente e/o per usi per i quali lo stesso abbia intenzione di immettere la sostanza sul mercato.

Una domanda d'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità della/e sostanze;

- il nome e le coordinate della persona o delle persone che presentano la domanda;

- una domanda d'autorizzazione, indicante gli usi per i quali l'autorizzazione è richiesta, compresi l'uso della sostanza in preparati e/o, se del caso, la sua incorporazione in articoli;

- salvo il caso in cui sia già stata presentata nel quadro della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica relativa ai rischi che l'uso della/e sostanze comporta per la salute umana e/o per l'ambiente in ragione delle loro proprietà intrinseche specificate nell'Allegato XIII al regolamento stesso.

La domanda può includere i seguenti elementi:

- un'analisi socioeconomica;
- un'analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la loro realizzabilità tecnica ed economica, se del caso corredata di un piano di sostituzione comprendente attività di ricerca e di sviluppo e un calendario delle azioni proposte dal richiedente.

La Commissione è responsabile del rilascio e del rifiuto delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate se il rischio per la salute umana e l'ambiente rappresentato dall'uso è adeguatamente controllato. Se il rischio non è considerato adeguatamente controllato, un'autorizzazione può essere rilasciata se i vantaggi socioeconomici prevalgono sul rischio per la salute umana e l'ambiente e se non esistono sostanze o tecnologie alternative adatte.

L'autorizzazione comporta due importanti conseguenze:

- il produttore e l'importatore devono dimostrare un controllo "adeguato" del processo produttivo che coinvolge queste sostanze;
- gli stessi soggetti dovranno valutare la possibilità di sostituire la sostanza con prodotti meno pericolosi e verificarne la sostenibilità economica.

Affinché i clienti possano sapere se una sostanza è stata oggetto di una procedura d'autorizzazione e se l'autorizzazione è stata rilasciata, ogni etichetta relativa a una sostanza commercializzata per un uso autorizzato (anche per l'eventuale uso in un preparato o in un articolo) riporta il numero di autorizzazione. L'utente a valle può così verificare facilmente nel sito dell'agenzia se l'uso che fa della sostanza è conforme alle condizioni dell'autorizzazione. Gli utenti a valle possono destinare una sostanza a un uso autorizzato, a condizione che si procurino la sostanza presso un'impresa alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione e che rispettino le condizioni alla quale era subordinata l'autorizzazione. Questi sono tenuti a informarne l'agenzia di modo che le autorità possano essere tenute pienamente al corrente di come e dove sono utilizzate le sostanze altamente problematiche.

Restrizioni

Devono essere applicate restrizioni relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. Le restrizioni sono enunciate negli Allegati XVI e XVII al REACH, devono essere osservate da chiunque fabbrica o utilizza queste sostanze o le immette sul mercato.

L'Allegato XVII ha trattato le restrizioni applicate ai sensi della convenzione di Stoccolma e del protocollo relativo agli inquinanti organici persistenti. Includendo queste restrizioni nell'Allegato, la Comunità europea ha adempiuto parte degli obblighi che ha assunto aderendo alla convenzione internazionale.

Il comitato di regolamentazione della Commissione ha deliberato direttamente sulle restrizioni applicabili alle sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche, categorie 1 e 2 (CMR), e di cui la Commissione ha proposto di restringere l'uso da parte dei consumatori.

Per tutte le altre restrizioni è applicata la seguente procedura:

- gli Stati membri o la Commissione, tramite l'agenzia, possono elaborare una proposta di restrizioni;
- il comitato di valutazione dei rischi dell'agenzia deve formulare un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del fascicolo. Anche il comitato d'analisi socioeconomica deve formulare un parere in base all'esame degli elementi pertinenti del fascicolo e all'impatto socioeconomico; l'agenzia deve comunicare alla Commissione i pareri emessi dal comitato di valutazione dei rischi e dal comitato d'analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte per sostanze in quanto tali o in quanto costituenti di preparati o di articoli. L'agenzia deve pubblicare quanto prima i pareri dei due comitati nel suo sito *internet*. L'agenzia deve trasmettere alla Commissione, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi che le sono stati presentati o che ha preso in esame;
- spetta alla Commissione esaminare le prove e i pareri trasmessi dai due comitati dell'agenzia. Dopo avere valutato gli elementi forniti, la Commissione deve redigere una proposta.

Nel *grafico 2* è presentato un riepilogo delle azioni del regolamento REACH.

Grafico 2



Creazione di un *network* nazionale per le attività di vigilanza

Il Ministero della Salute ha messo a punto un controllo in grado di sostenere un'adeguata attività di vigilanza per l'implementazione del REACH.

Il Ministero della Salute, in quanto Autorità competente nazionale, deve assicurare l'operatività del sistema dei controlli al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/ importazione all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.

Nel Titolo X, regolamento REACH, dove si parla dell'Agenzia, all'art. 77, comma 4, sono definiti i compiti del *forum*, il quale deve:


- diffondere le buone pratiche e mettere in luce i problemi a livello comunitario;
- proporre, coordinare e valutare progetti di applicazione e ispezioni congiunte armonizzati;
- coordinare gli scambi di ispettori;
- definire strategie di applicazione e le migliori prassi in materia di applicazione;
- elaborare metodi e strumenti di lavoro per gli ispettori locali;
- mettere a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni;
- fungere da tramite con l'industria, tenendo conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle PMI, e con altri soggetti interessati, comprese, eventualmente, le pertinenti organizzazioni internazionali;
- esaminare le proposte di restrizione nell'ottica di fornire consulenza sull'attuabilità delle medesime.

All'art. 86, regolamento REACH, ciascuno Stato membro deve nominare, per un mandato di tre anni, rinnovabile, un membro del *forum*. I membri sono scelti in base al ruolo che devono ricoprire e all'esperienza acquisita nel campo dell'applicazione della legislazione sulle sostanze chimiche e devono mantenere gli opportuni contatti con le autorità competenti dello Stato membro.

Nel *grafico 3* è rappresentato il ruolo che ha l'Italia nella registrazione.

Grafico 3

Proporzioni dei dossier di registrazione tra gli Stati membri (%)



Fonte: M. Alessi Il Sistema di vigilanza per gli adempimenti REACH/CLP/ECHA e il quadro Nazionale, 2012

Vigilanza e controllo in Italia

Il sistema dei controlli è costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome. Fanno parte delle amministrazioni dello Stato gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), i nuclei anti-soffisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS), l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ex ISPESL), il Corpo ispettivo centrale del Ministero della Salute e altre strutture quali l'Agenzia delle dogane e i Nuclei operativi ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE).

I controlli possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso. In caso di accertamento di un'infrazione alle disposizioni del regolamento REACH, sono applicate le sanzioni amministrative e penali contenute nel D.Lgs. n. 133/2009.

Piano nazionale dei controlli sull'applicazione del regolamento REACH (anno 2011)

Il piano nazionale annuale delle attività di controllo è elaborato tenendo conto di:

- indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia come il *Chemical legislation european enforcement* (CLEEN);
- risultati delle attività di controllo degli anni precedenti, anche in termini di settori produttivi ritenuti prioritari in ragione dell'utilizzo di specifiche sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli;
- conoscenze epidemiologiche e le analisi del contesto territoriale e ambientale sulla base del sistema informativo regionale al fine di individuare risposte adeguate ai bisogni di salute e di tutela dell'ambiente individuati dai piani regionali o provinciali;
- analisi di rischio delle attività che insistono su un territorio al fine di individuare una graduazione degli interventi attraverso l'identificazione di priorità delle attività di controllo;
- priorità agli interventi di controllo aventi evidenza di efficacia al fine di condurre azioni che diano risultati in termini di miglioramento della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

- programmi delle visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea;
- indicazioni provenienti dai centri antiveleni (CAV).

Il *target group* richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali;
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia;
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni, Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

Tipologia di produzione verso la quale orientare il controllo:

- le lacche;
- le vernici;
- i detergenti e i prodotti per pulizia;
- le sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni scelte in base alla pericolosità (CMR cat. 1 e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio [1].

Tra le principali nonconformità sono state rilevate SDS non complete, in alcuni casi non corrette, per le quali è stata intrapresa solo un ordine amministrativo, senza nessuna sanzione applicata. Occorre evidenziare la mancanza di prova circa la comunicazione del numero preregistrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della *supply chain* [2].

Il caso: sostanze estremamente preoccupanti nel cuoio

Secondo la definizione del regolamento REACH prodotti intermedi del cuoio, il cuoio e gli articoli in cuoio, sono considerati "articoli" e, pertanto, non sono soggetti a registrazione.

Tuttavia, sono presenti alcuni requisiti che i produttori e gli importatori di articoli devono tenere in considerazione.

Le sostanze chimiche, che si ritiene possano essere intenzionalmente rilasciate da un articolo durante il suo normale utilizzo, devono essere notificate/registrate a prescindere dalla loro natura come, per esempio, una fragranza, aggiunta nella produzione del cuoio per rendere l'articolo profumato.

Non sono considerate come emissioni intenzionali quelle derivanti dal "rilascio di agenti concianti minerali".

Le sostanze chimiche che sono classificate come *substances of very high concern* (SVHC), secondo l'art. 57, regolamento REACH, devono essere comunicate lungo tutta la catena produttiva compresi gli utilizzatori finali, se contenute nell'articolo in una concentrazione uguale o maggiore di 1.000 ppm (0,1%). Inoltre, se la quantità totale della singola sostanza è superiore a 1 t/anno, diventa necessaria la notificazione/registrazione da parte del produttore/ importatore.

Le sostanze possono essere classificate come SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) se:

- sono cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR);
- sono persistenti, bioaccumulabili, tossiche (PBT) oppure *very persistent and very bio-accumulative* (vPvB);
- causino un livello di interesse simile alle sostanze citate in base a prove scientifiche.

Una prima lista di sostanze identificate come SVHC è stata di recente pubblicata dall'agenzia ECHA. Pertanto, anche per i conciatori si rende indispensabile sottoporre a controllo l'articolo finito oppure verificare, con i propri fornitori, se le sostanze elencate nella lista SVHC sono presenti nei prodotti chimici che essi acquistano e usano nei loro processi.

In caso positivo e se il contenuto di queste sostanze nel cuoio è superiore allo 0,1% (1000 mg/kg), il conciatore ha allora una serie di obblighi giuridici per quanto riguarda l'uso del prodotto e la notifica ai propri clienti.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

I parametri attinenti al settore conciario sono costituiti dalla classe degli ftalati, dai cloro-alcani C10C13 e dai composti bromurati, sostanzialmente legati alla produzione di cuoio con caratteristiche di resistenza al fuoco.

Ftalati

I composti della classe degli ftalati, per esempio, sono plastificanti utilizzati soprattutto nel PVC (cloruro di polivinile), per cui nell'industria conciaria gli articoli critici che devono essere tenuti sotto osservazione sono essenzialmente i cuoi rifiniti, in particolare questi tipi di plastificanti possono essere presenti nei polimeri di rifinizione come nel caso della nitrocellulosa.

Indagini analitiche effettuate presso i laboratori hanno messo in evidenza, talvolta, la presenza del diisononilftalato in quantità prossima allo 0,1%.

Come è possibile notare dalla *tabella 4*, questa sostanza non compare nell'elenco delle sostanze SVHC; tuttavia, essa è soggetta a restrizione insieme agli altri ftalati indicati nella tabella in diversi marchi ecologici come l'OKOTEX e capitolati interni di note aziende.

Tabella 4

Ftalati soggetti a restrizione (lista SVHC e marchi ecologici)		
Nome	Sigla	CAS
Di-n-butyl phthalate	DBP	84-74-2
Di(2-ethylhexyl) phthalate	DEHP	117-81-7
Benzyl butyl phthalate	BBP	85-68-7
Diisononyl phthalate	DINP	28553-12-0
Di-n-octyl phthalate	DNOP	117-84-0
Diisodecyl phthalate	DIDP	26761-40-0

Il regolamento REACH può rappresentare, per le aziende capaci di affrontare i problemi in modo attivo, un'opportunità competitiva rilevante.

Del resto, l'industria conciaria italiana ha costruito la propria *leadership* internazionale nel mercato dei prodotti di alta gamma grazie a un'attenzione straordinaria agli aspetti qualitativi delle proprie produzioni.

Il maggior controllo sull'utilizzo dei prodotti chimici nel processo produttivo e, conseguentemente il monitoraggio delle caratteristiche eco-tossicologiche del cuoio, può costituire un vantaggio significativo non solo in termini di qualità reale del prodotto, ma anche di immagine, garantendo tranquillità ai clienti e ai consumatori finali, rispetto a prodotti provenienti da paesi extraeuropei.

Al riguardo negli ultimi tempi sono partite numerose richieste verso le concerie da parte di note aziende utilizzatrici del cuoio, di rilasciare una dichiarazione scritta di non utilizzo delle sostanze estremamente preoccupanti per la produzione del cuoio.

Pertanto, una non adeguata verifica di queste sostanze può comportare anche il rischio che i consumatori finali, tramite le loro associazioni, possano analizzare gli articoli messi in vendita e pubblicizzarne negativamente quelli non in regola, come già successo più volte nel recente passato per altre sostanze considerate nocive.

In definitiva, la problematica delle sostanze SVHC, così come quella di altre sostanze soggette a più recenti restrizioni, si aggiunge come nuovo argomento cruciale, legato alla commercializzazione del cuoio, rispetto a quelle già note e relative al cromo VI, alla formaldeide, ai coloranti azoici e ai metalli pesanti [3].

I costi del REACH

Le sostanze chimiche messe in circolazione prima del 1981 (oltre il 95% delle sostanze attualmente in circolazione) non sono mai state sottoposte a *test* completi per valutarne l'effettiva pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

Il REACH ha previsto l'obbligo per le industrie di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle sostanze fabbricate ovvero importate in quantità non inferiore a una tonnellata l'anno, nonché di dimostrarne la sicurezza di utilizzazione.

Con la precedente normativa, le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dovevano dimostrare l'esistenza di un rischio per poter vietare una sostanza. L'attuale inversione dell'onere della prova è la vera rivoluzione.

Le competenti autorità pubbliche degli Stati membri sono tenute a esaminare i fascicoli di registrazione e le sostanze preoccupanti inviati dai produttori e dagli importatori e sono anche incaricate di rilasciare o meno le autorizzazioni per le sostanze più pericolose che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente.

Combinando le stime dei costi diretti e indiretti, la Commissione europea ha stimato che i costi totali si aggirino tra i 2.8 e i 5.2 miliardi di euro.

Questi costi saranno affrontati nel periodo da 11 a 15 anni.

I primi scenari emersi sui costi del REACH sembravano essere piuttosto preoccupanti:

- la perdita di 2,35 milioni di posti di lavoro (studio tedesco del 2002 finanziato dalla Confindustria tedesca);
- l'1,6% del PIL (oneri ipotizzati dalla Francia per l'industria francese).

Il costo grava per la maggior parte sulle industrie chimiche ma, di fatto, sarà ribaltato a valle della catena.

Sono 90.000 le imprese in Italia "utilizzatrici dirette" di sostanze chimiche (per metà in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), soprattutto nei settori gomma-plastica e carta-stampa.

Alcune stime più recenti hanno previsto per l'industria chimica italiana costi diretti dovuti all'applicazione del REACH per 1,2 miliardi di euro nel corso degli 11 anni necessari all'entrata in vigore completa, mentre coloro che utilizzano a valle le sostanze chimiche sosterranno globalmente spese pari a 5,2 miliardi di euro.

Inoltre, c'è il rischio di un'ulteriore delocalizzazione degli impianti produttivi in Paesi *extra* UE con conseguente calo dei posti di lavoro in Europa.

La Commissione europea nel Libro Bianco del REACH ha stimato, però, che il miglioramento della qualità delle informazioni sulle sostanze chimiche comporterà benefici alla salute dei cittadini e all'ambiente che, oltre al positivo impatto sociale, saranno importanti anche dal punto di vista economico, per esempio, solamente le "allergie" sembra costino all'Europa circa 29 miliardi di euro/anno; ridurre, anche in parte, l'incidenza delle allergie potrebbe essere sufficiente a giustificare i costi del REACH, anche se fosse l'unico parametro da tenere in considerazione.

[1] Fonte: Ministero della Salute.

[2] Si veda la nota 1.

[3] Si veda, per un approfondimento, di G. Calvanese et al., Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, Napoli.

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Il rapporto INAIL 2011 sulla campionatura su messa a terra e scariche atmosferiche**

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione con modificazioni del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL, per cui è stato il dipartimento di Roma INAIL che per il 2011, come l'ISPESL per il 2010, ha effettuato la campionatura degli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001. Il D.P.R. n. 462/2001 è il regolamento che ha disciplinato i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

Stefano Baldassarini, Angelo Fortuni, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 26.06.2012, n. 12

Per una migliore comprensione dei dati ricavati dalla campionatura effettuata, per il 2011, dall'INAIL Settore ricerca, certificazione e verifica, è opportuno ricordare che il D.P.R. n. 462/2001 ha introdotto importanti modifiche al procedimento per la denuncia di installazioni di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. La messa in esercizio degli impianti elettrici dimessa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, a omologazione dell'impianto. Inoltre, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità all'INAIL e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. Pertanto, l'omologazione degli impianti, precedentemente affidata all'ISPESL, con il D.P.R. n. 462/2001, è stata demandata all'installatore degli impianti stessi.

E' stata effettuata a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e sono state trasmesse le risultanze di queste verifiche all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

PROCEDURE ADOTTATE PER LA CAMPIONATURA

Per la definizione dei criteri di campionatura, anche per l'anno 2010, l'INAIL si è coordinato con la Regione Lazio per la scelta del campione da sottoporre a verifica tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 462/2001.

Pertanto, anche in considerazione di quanto già definito per le precedenti campionature, in modo tale da poter avere risultati omogenei e, quindi, comparabili con le precedenti analisi, ha stabilito i criteri di scelta del campione che sono risultati essere:

- attività che possono costituire maggior rischio per i lavoratori;
- potenza installata;
- pratiche denunciate entro un determinato arco temporale (si veda la *tabella 1*).

Stabiliti questi parametri per l'identificazione del campione lo stesso è stato esaminato nella sua interezza.

Tabella 1

PRATICHE DENUNCIATE NEL PERIODO 2008-2009					
Attività	Periodo	Denunce	Kw	Campione	Percentuale campionata
Edilizia	2009	1.929	.> = 25	349	100%
Industria	2008	100	> = 30 < =1000	52	100%
		2.029		401	100%

LA SCELTA DEL CAMPIONE

Per effetto delle procedure di campionatura è stato concordato di concentrare l'attenzione sulle attività inerenti all'edilizia e all'industria. Pertanto, è stata confermata la necessità di tenere sotto controllo le attività che, per diversi motivi, come, per esempio, la temporaneità delle installazioni, l'utilizzo di mano d'opera straniera, l'utilizzo di personale in formazione ma anche per l'oggettiva concentrazione di attrezzature e macchinari, devono essere considerate più esposte che altre al rischio di natura elettrica.

Per ciascuna di queste attività, nei periodi presi a riferimento, sono pervenute al dipartimento rispettivamente 1.929 denunce per il settore edile e 100 denunce per il settore industria per un totale di 2029 denunce.

E' stato scelto di selezionare attività aventi potenza \geq di 25 KW, per il settore edilizia, mentre, per l'industria, attività con potenza impegnata ≥ 30 KW e ≤ 1.000 KW. Pertanto, il campione così determinato è risultato costituito da 349 unità afferenti all'edilizia e 52 unità afferenti all'industria.

Il campione prescelto è risultato costituito dalla totalità delle pratiche pervenute al dipartimento aventi le caratteristiche individuate. Il campione esaminato dai tecnici nel corso dell'anno 2010 consta di 401 rilevazioni.

ESAME DEL CAMPIONE

Nella *tabella 2* è riportata l'analisi dei risultati della campionatura, classificando le verifiche conformi e non conformi alla normativa pertinente e attività cessate, intendendo per queste ultime quelle non più attive al momento della verifica. Dai dati è emerso che, tralasciando le 166 attività cessate, delle 235 verifiche effettuate 123 sono risultate conformi, mentre 112 sono risultate non conformi. I risultati della *tabella 2* sono suddivisi nei *grafici 1* e *2* per i due settori di attività del campione ed è possibile individuare rapidamente le conformità (colonna 2), le non conformità (colonna 3) e le attività cessate (colonna 4).

Dalla *tabella 3* e dai *grafici 3* e *4* è possibile rilevare che nell'industria, attività di tipo stabile, le conformità sono prossime al 54% mentre nell'edilizia, attività di tipo temporanea, le conformità si attestano sotto il 28%. Questo ha indotto a pensare che è proprio la temporaneità delle installazioni che crea il maggior numero di non conformità. Inoltre, è possibile evidenziare che anche il maggior numero di attività cessate è maggiore nel settore edile (44%) e questo è facilmente riconducibile alla temporaneità delle attività cantieristiche. Inoltre, sono riportati i dati complessivi delle conformità e delle non conformità epurati delle attività cessate da dove è possibile evincere che, complessivamente, sono risultate conformi poco più del 50% delle attività sottoposte a verifica. Nelle *tabelle 4* e *5* sono riportati i dati suddivisi per attività e per provincia ed è possibile evidenziare che i dati provinciali rispettano più o meno quelli regionali, fatta eccezione per l'edilizia nelle provincie di Rieti, di Latina e di Frosinone in cui le non conformità prevalgono sulle conformità.

Grafico1




Tabella 2

CLASSIFICAZIONI DELLE VERIFICHE CONFORMI/NON CONFORMI				
Attività	Campione	Conformi	Non conformi	Cessate
Edilizia	349	95	100	154
Industria	52	28	12	12
	401	123	112	166

Grafico2





Grafico3



ANALISI DELLE PRESCRIZIONI RISCOSTRATE

Dallo studio di tutti gli impianti risultati non conformi sono state elaborate, divise per attività, le *tabelle 6 e 7* nelle quali sono state riportate, in modo analitico, le prescrizioni che i tecnici del dipartimento hanno segnalato durante la loro attività di verifica, infatti, sono stati riportati i riferimenti normativi ai quali fanno riferimento, le prescrizioni e il numero delle difformità per ciascuna di esse (si vedano i *grafici 6 e 7*).

La *tabella 8* è riassuntiva di tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti *tabelle 6 e 7* e sono individuate cromaticamente, con fondo grigio, le prescrizioni appartenenti ai vari settori di attività.

Sono state individuate 280 prescrizioni corrispondenti a una media di circa 2,5 prescrizioni per campione analizzato e risultato non conforme, un dato che risulta essere in lieve flessione rispetto alle precedenti campionature in cui le prescrizioni per campione analizzato non conforme risultavano oltre 3.

Per una migliore lettura dei dati rilevati sono state raggruppate tutte le prescrizioni in tre gruppi (si veda il *grafico 8*):

- installazione;
- documentazione;
- manutenzione.

Nella voce "installazione" sono confluite tutte le prescrizioni relative alla non congruenza dell'impianto rispetto alla norma di riferimento nella dichiarazione di conformità e alla congruenza dei materiali scelti e installati.

Nel gruppo delle prescrizioni facenti capo alla voce "documentazione", invece, sono state considerate tutte le non corrispondenze relative alla assenza/difformità tra quanto riportato negli elaborati grafici e analitici e quanto effettivamente installato oltre alla mancata produzione, da parte dell'utente, della dichiarazione di conformità e dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice.

Nell'ultima voce, "manutenzione", sono state prese in considerazione tutte le prescrizioni che afferiscono a una non adeguata manutenzione dell'impianto da parte del datore di lavoro.

Grafico4





Grafico5



CONCLUSIONI

Dall'analisi dei dati dei tre gruppi riportati nel *grafico 8* è possibile evincere che, in termini percentuali, la maggior parte delle prescrizioni segnalate sono riconducibili a difformità che trovano la loro origine nell'idoneità dell'installazione, infatti, queste sono attestate al 53%.

In questo gruppo è possibile trovare vari tipi di difformità che vanno dalla non corretta scelta dei materiali con riferimento all'ambiente in cui sono installati, alle carenze impiantistiche vere e proprie come, per esempio, la mancata installazione di idonee protezioni delle condutture o il mancato coordinamento tra le protezioni e l'impianto di terra. Il secondo gruppo ha riguardato l'assenza o la carenza del progetto, degli schemi elettrici o, comunque, di documentazione a supporto delle dichiarazioni di conformità che, ai sensi del D.M. n. 37/ 2008, devono riportare una serie di allegati obbligatori o ancora installatori, che non hanno prodotto la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Queste prescrizioni sono il 37% del totale. Il rimanente 10% delle prescrizioni è riconducibile a carenze di manutenzione che probabilmente deve essere addebitata al datore di lavoro.

La campionatura sarà proseguita anche nei prossimi anni, in tal modo sarà dato sempre di più un fattivo, incisivo e mirato contributo al fine di ottenere il miglioramento della qualità delle installazioni che sono effettuate sul territorio della Regione Lazio.

Gli adempimenti che devono essere espletati dai diversi soggetti quali il datore di lavoro, il progettista e l'installatore sono riportati nel *riquadro 1*.

Tabella 3

RISULTATI SU CONFORMITA' /NON CONFORMITA'				
Attività	Campione	Conformi	Non conformi	Cessate
Edilizia	349	27,20%	28,70%	44,10%
Industria	52	53,80%	23,10%	23,10%
includendo le attività cessate	401	40,50%	25,90%	23,10%
escludendo le attività cessate	235	52,30%	47,70%	

Tabella 4

CONFORMITA' /NON CONFORMITA' PER ALCUNE PROVINCE NEL SETTORE EDILIZIA					
Provincia	Denunce	Campione	Conformi	Non conformi	Cessate
Roma	1.224	268	71	67	130
Viterbo	103	14	7	4	7
Rieti	144	8	13	20	8
Latina	355	41	3	5	6
Frosinone	103	18	1	4	3
Totali	1.929	349	95	100	154

Tabella 5

CONFORMITA'/NON CONFORMITA' PER ALCUNE PROVINCE NEL SETTORE INDUSTRIA					
Provincia	Denunce	Campione	Conformi	Non conformi	Cessate
Roma	59	33	9	20	4
Viterbo	4	2	2	4	0
Rieti	3	2	3	2	4
Latina	19	9	1	1	0
Frosinone	15	6	2	0	0
Totali	100	52	17	27	8

Tabella 6

PRESCRIZIONI SEGNALATE PER LE NON CONFORMITA' PER IL SETTORE DELL'EDILIZIA		
Prescrizione	Riferimento normativo	Non conformità
Quadro non conforme alla norma europea EN 60439/4	CEI 64/8, art. 704.511.1	51
Documentazione carente ai sensi della norma CEI811	CEI 81/1	45
Documentazione carente e/o difforme in riferimento all'impianto sottoposto a verifica	CEI 64/8, art. 61.1.2/514.5	42
Manca la protezione delle condutture installate contro le sovracorrenti	CEI 64/8, art. 43	16
Per i cavi flessibili non è stato utilizzato il tipo H07RN-F	CEI 64/8, art. 704.52	14
Modifiche apportate al quadro (ASC)	CEI 64/14, art. 10.7.1.	11
Mancato intervento del dispositivo differenziale	CEI 648, art. 61.3.6.1	11
Componenti non idonei in relazione all'ambiente in cui sono installati	CEI 64/8, art. 133.2.5	11
Manca la targa di identificazione del quadro elettrico	CEI 17/13, art. 15.1	9
Non risulta soddisfatto il coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di protezione installati	CEI 64/8, art. 413.1.4.2	8
Le masse simultaneamente accessibili devono essere collegate allo stesso impianto di terra	CEI 64/8 art. 413.1.1.2	7

Le prese a spina con c.n. < 32 A sono protette con dispositivi differenziali aventi corrente differenziale superiore a 30 mA	CEI 64/8, art. 704.410.1	7
La posa delle condutture permette sollecitazioni delle connessioni e/o danni meccanici	CEI 64/8, art. 704.52	6
Manca il coordinamento tra il dispositivo differenziale e le protezioni magnetotermiche	CEI 64/8, art. 536.2.2	6
Manca la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali	D.M. n. 37/2008	4
Manca la dichiarazione di conformità	D.M. n. 37/2008	1
Manca la presentazione della relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati	D.M. n. 37/2008	1
Avvio automatico del motore dopo un arresto dovuto a un abbassamento o a una mancanza di tensione	CEI 64/8, art. 465.3.1	1
I conduttori di PE e il neutro non sono identificati rispettivamente con il colore giallo verde e il colore blu chiaro	CEI 64/8, art. 514.3	1

Tabella 7

PRESCRIZIONI SEGNALATE PER LE NON CONFORMITA' PER IL SETTORE DELL'INDUSTRIA		
Prescrizione	Riferimento normativo	Non conformità
Documentazione carente e/o difforme in riferimento all'impianto sottoposto a verifica	CEI 64/8, art. 61.1.2/514.5	10
Manca la protezione delle condutture installate contro le sovracorrenti	CEI 64/8, art. 43	5
Non risulta assicurato il grado di protezione iniziale del componente	CEI 64/8, art. 512.2.1	4
Installati cavi non isolati per la tensione più elevata presente nella conduttura	CEI 64/8, art. 521.6	3
Mancato intervento del dispositivo differenziale	CEI 64/8, art. 61.3.6.1	2
Non risulta soddisfatto il coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di protezione installati	CEI 64/8, art. 413.1.4.2	1
Manca la targa di identificazione del quadro elettrico	CEI 17/13, art. 15.1	1
Il nodo del collettore di terra in cabina non risulta accessibile	CEI 11/1	1
La sezione del conduttore di protezione risulta inferiore al limite previsto	CEI 64/8, art. 543	1

Grafico 6

Prescrizioni più significative per l'edilizia




Grafico7

Prescrizioni più significative per l'industria




Tabella 8

TOTALE DELLE PRESCRIZIONI PERI SETTORI EDILIZIA E INDUSTRIA				
Prescrizione	Riferimento normativo	Edilizia	Industria	Totale
documentazione carente e/o difforme in riferimento all'impianto sottoposto a verifica	CEI 64/8, art. 610.2514.5	42	10	52
quadro non conforme alla norma europea EN 60439/4	CEI 64/8, art. 704.511.1	51		51
documentazione carente ai sensi della norma CEI8110	CEI 81/10	45		45
manca la protezione delle condutture installate contro le sovracorrenti	CEI 64/8 43	16	5	21
per i cavi flessibili non è stato utilizzato il tipo H07RNF	CEI 64/8, art. 704.521.1.7.3	14		14
mancato intervento del dispositivo differenziale	CEI 64/8, art. 612.6.1	11	2	13
modifiche apportate al quadro (ASC)	CEI 64/14, art. 10.7.1.	11		11
manca la targa di identificazione del quadro elettrico	CEI 17/13, art. 1 5.1	9	1	10
non risulta soddisfatto il coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di protezione installati	CEI 64/8, art. 413.1.4.2	8	1	9
le masse simultaneamente accessibili devono essere collegate allo stesso impianto di terra	CEI 64/8, art. 413.1.1.2	7		7
le prese a spina con c.n. ≤ 32 A sono protette con dispositivi differenziali aventi corrente differenziale superiore a 30 mA	CEI 64/8, art. 704.471	7		7
scelta e messa in opera non adeguata delle condutture, giunzioni e involucri	CEI 64/8, art. 5.2	6		6
la posa delle condutture permette sollecitazioni delle connessioni e/o danni meccanici	CEI 64/8, art. 704.521.1.7.3	6		6
non c'è coordinamento tra il dispositivo differenziale e le protezioni magnetotermiche	CEI 64/8, art. 536.2.2	6		6
componenti non idonei in relazione all'ambiente in cui sono installati	CEI 64/8, art. 133.2.5	5		5

manca copia certificato di riconoscimento requisiti professionale	D.M. n. 37/2008	4		4
non risulta assicurato il grado di protezione iniziale del componente	CEI 64/8, art. 512.2.1		4	4
installati cavi non isolati per la tensione più elevata presente nella condotta	CEI 64/8, art. 521.6		3	3
manca dichiarazione di conformità	D.M. n. 37/2008	1		1
avvio automatico del motore dopo un arresto dovuto a un abbassamento o a una mancanza di tensione	CEI 64/8, art. 4.653	1		1
manca presentazione relazione tipologia materiali utilizzati	D.M. n. 37/2008	1		1
il nodo del collettore di terra in cabina non risulta accessibile	CEI 11/1		1	1
i conduttori di PE e neutro non sono identificati rispettivamente con il colore giallo verde e il colore blu chiaro	CEI 64/8, art. 514.3.1	1		1
la sezione del conduttore di protezione risulta inferiore al limite previsto	CEI 64/8, art. 543		1	1

Grafico8




Tabella 9

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 testo in vigore dal: 23/1/2002	<i>"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"</i> (in Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2002, n. 6)
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 Ministero dello Sviluppo economico	<i>"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"</i> (in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61)
D.LGS 9 aprile 2008, n. 81	<i>"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E successive modifiche e integrazioni"</i> (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101)

Riquadro 1

Adempimenti in capo al datore di lavoro, progettista e l'installatore
<p>La dichiarazione di conformità</p> <p>Il D.M. n. 37/2008, in vigore dal 27 marzo 2008, ha sostituito la legge n. 46/1990 per quanto riguarda l'installazione di impianti negli edifici e sono cambiati i modelli di "dichiarazione di conformità".</p> <p>E' opportuno rammentare che è obbligo del datore di lavoro affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinari degli impianti a imprese abilitate ai sensi del D.M. n. 37/2008 richiedendo alle stesse il rilascio della "dichiarazione di conformità".</p> <p>La dichiarazione di conformità deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.</p> <p>In particolare, devono essere barrate le voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettato il progetto redatto da (inserire il nome del professionista) (art. 5, D.M. n. 37/2008); - installato componenti e materiali adatti al luogo d'installazione; - controllato l'impianto ai fini della sicurezza; - devono essere indicate correttamente le norme tecniche applicate; - devono essere barrate le voci relative agli allegati obbligatori; - deve riportare correttamente la data di emissione, la firma del responsabile tecnico dell'azienda installatrice e la firma dell'installatore dichiarante. <p>Nei casi in cui non vi è obbligo del progetto, cantiere e similari, deve comunque essere prevista la relazione riportante le tipologie dei materiali impiegati e lo schema dell'impianto.</p> <p>Le imprese installatrici non possono modificare la struttura del modello di dichiarazione di conformità pubblicato [1].</p> <p>Per quanto riguarda la documentazione tecnica, che deve essere allegata all'atto della presentazione della "denuncia di impianto", è opportuno ricordare che deve essere allegata la sola "dichiarazione di conformità" mentre la rimanente documentazione tecnica prevista dal D.M. n. 37/2008 (progetto, relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, schema dell'impianto) deve essere sempre tenuta a disposizione nell'ambiente in cui risulta installato l'impianto.</p>

Dichiarazione di rispondenza in sostituzione della dichiarazione di conformità

Nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile il datore di lavoro, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008, può inviare per la registrazione dell'impianto una "dichiarazione di rispondenza".

Per impianti con obbligo di progetto ricadenti nell'art. 5, comma 2, D.M. n. 37/2008, la dichiarazione di rispondenza deve essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato per almeno cinque anni la professione nel settore impiantistico specifico al quale fa riferimento la dichiarazione.

Per impianti con obbligo di progetto non ricadenti nell'art. 5, comma 2, D.M. n. 37/2008, la dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di impresa installatrice operante nel settore impiantistico al quale fa riferimento la dichiarazione.

Denuncia di variazione di stato di impianto

Come previsto dal D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro deve segnalare all'INAIL settore ricerca, certificazione e verifica e alla ARPA/ASL di competenza le variazioni di stato dell'impianto, quali cessazione di esercizio/demolizione dell'impianto, variazione di ragione sociale della ditta e le modifiche sostanziali preponderanti introdotte a impianti esistenti.

Verifiche periodiche di dispositivi di protezione da scariche atmosferiche

Il datore di lavoro deve far sottoporre a verifica periodica gli impianti di messa a terra o di protezione da scariche atmosferiche o quelli installati in luoghi a rischio esplosione.

Sono abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche le ASL/ARPA competenti per territorio o organismi privati espressamente riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo economico.

E' opportuno precisare che non sostituiscono le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 le verifiche effettuate da installatori o da professionisti o altri soggetti non compresi nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico.

La periodicità delle verifiche varia in funzione del tipo di impianto o ambiente:

- per gli impianti dimessa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche di cantieri, locali a uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e anche impianti elettrici in luoghi a rischio esplosione, ogni 2 anni;
- per gli impianti in ambiente ordinario, ogni 5 anni.

Il D.P.R. n. 462/2001 ha previsto, inoltre, l'effettuazione di verifiche straordinarie da parte di ASL/ARPA o di organismi privati nei seguenti casi:

- a seguito di verbale con esito negativo emesso in fase di verifica periodica;
- a seguito di modifica sostanziale dell'impianto;
- su specifica richiesta del datore di lavoro.

[1] In *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2008, n. 61.

L'Esperto risponde



Edilizia e urbanistica

■ SERVIZI IGIENICI D'OBBLIGO PER IL MERCATO SETTIMANALE

D. Le norme del Prg del Comune vietano nel centro storico la realizzazione di bassi fabbricati, ammessi solo previa approvazione di un piano di recupero. Mi chiedo, allora, come è possibile che l'amministrazione comunale abbia potuto costruire un basso fabbricato all'interno del centro storico. Forse perché questa nuova costruzione è utilizzata come servizi igienici per gli operatori del mercato settimanale (non è mai utilizzabile dagli abitanti e non è un bagno pubblico)? Perché allora un privato, con l'esigenza di una autorimessa, non può costruirla in centro storico neanche con una tettoia aperta? È lecita questa disparità di trattamento?

R. In genere tutti i Comuni sono dotati di un regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, derivante da quanto previsto dal Dlgs 114/1998 e dalle ordinanze ministeriali del marzo 2000 e dell'aprile 2002. Nell'ambito di questo regolamento è prevista obbligatoriamente anche la realizzazione dei servizi igienici a cura dell'amministrazione.

(A cura di Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)

■ ISTRUTTORIA DELLA PA SULL'UNANIMITÀ DI CONSENSI

D. *Un edificio fatiscente e bisognoso di rifacimenti ha diversi comproprietari, ma solo uno di essi, proprietario del 75% indiviso, intende eseguire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli alloggi da lui utilizzati. È possibile che solo la proprietà maggioritaria presenti una domanda in Comune (permesso di costruire, Dia) per avere l'autorizzazione dei lavori di sistemazione? A cosa andrebbe incontro questo proprietario?*

R. Nel corso dell'istruttoria sul rilascio del permesso di costruire, l'amministrazione comunale deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile - e ciò anche se il titolo è sempre rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi - ma deve escludersi l'obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell'immobile (Tar Campania, Napoli, sezione VI, n. 26792). Però, se è vero che di regola l'amministrazione non è tenuta a svolgere indagini particolari in presenza della richiesta edificatoria prodotta da un comproprietario, è altresì vero che - qualora uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso rispetto al rilascio del titolo edificatorio o quando, comunque, l'esistenza di un titolo di proprietà in comune emerga dagli atti - va verificato se dietro l'istanza sia riconoscibile l'effettiva sussistenza della disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio e se, più in generale, la situazione di fatto consenta di supporre l'esistenza di un patto fiduciario intercorrente tra i comproprietari o, semmai, di escludere, all'esito di un effettivo accertamento sul punto, la ventilata esistenza di un dominio in comune. pertanto, in tali casi sussiste il potere-dovere della Pa di verificare l'esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione in caso di opere che vadano a incidere sul diritto di altri comproprietari, oltre che dell'assenso di questi ultimi (Tar Emilia Romagna, Parma, n. 215/2010). Pertanto l'istanza di rilascio del titolo abilitativo può essere presentata da un comproprietario allorché la situazione di fatto consenta di supporre l'esistenza di un patto fra i comproprietari (Tar Liguria, sezione I, n. 65/2009) proprio perché l'amministrazione è tenuta non

solo a verificare la sussistenza in capo al richiedente di un titolo idoneo di godimento sull'immobile, ma anche ad accertare la legittimazione soggettiva di quest'ultimo, la quale presuppone il consenso, anche tacito, dell'altro proprietario, fermo restando che tale accertamento ulteriore non sostanzia un'indagine intesa a dirimere conflitti interprivati, ma rappresenta solo l'esercizio di una doverosa istruttoria da parte della Pa (Tar Piemonte, sezione I, n. 3182/2008).

(A cura di Massimo Ghiloni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)

■ INABILITABILITÀ STABILITA DAI REGOLAMENTI COMUNALI

D. *Agli effetti dell'Imu i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, ma esistono caratteristiche che rendono sicuramente inabitabile un fabbricato?*

R. Secondo quanto disposto dagli articoli 218 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), sono i regolamenti locali del Comune – in particolare regolamento d'igiene e regolamento edilizio – a stabilire quando i fabbricati sono suscettibili di essere dichiarati inabitabili. Per cui sarà necessario rifarsi a tale normativa per poter verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale.

(A cura di Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 18.06.2012)

■ EDIFICI COMMERCIALI ESCLUSI DAL PIANO CASA

D. *In Sicilia ho fatto una lottizzazione da permutare e posso costruire per 909 metri cubi. Nell'area, però, c'è una costruzione che era un ristorante. Posso fruire del piano casa e fare un cambio di destinazione d'uso?*

R. Il piano casa della Regione Sicilia ammette incrementi volumetrici solo nel caso di tipologia uni-bifamiliare a uso residenziale e/o uffici, e quindi non per edifici a uso commerciale. Quindi, la migliore procedura è quella di conservare il ristorante e procedere in maniera autonoma con la nuova costruzione.

(A cura di Petrone Vincenzo, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 18.06.2012)



Rifiuti e bonifiche

■ CONTABILITÀ RIFIUTI

D. *Chiedo cortesemente quale sia il termine temporale per la registrazione dei formulari sui registri di carico e scarico di una stazione di trasferimento di un'amministrazione comunale per rsu, assimilati, e raee.*

R. Il legislatore prevede solo la tempistica per l'annotazione sul registro di carico e scarico delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Tali annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Si evidenzia poi che, allo scopo di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti, il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Ne consegue che il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio «numero di registro» sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione

poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998 ribadisce a tali fini che «gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.».
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ MUD

D. *Nell'anno 2012 è possibile presentare il mud (movimenti 2011) nei 60 gg. successivi alla scadenza con la sanzione ridotta. In altre parole siamo ancora in tempo?*

R. A seguito dell'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti Sistri, è venuta meno, per i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione, ai sensi della legge 70/94, dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati già inseriti nel sistema informatico. In particolare, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che, modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis, sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, ora tenuti ad iscriversi al Sistri. Tuttavia, nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dal 30 giugno 2012) del Sistri quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il Mud, l'obbligo di comunicare al Sistri determinate informazioni. Come chiaramente evidenziato dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare 2 marzo 2011, prot. n. 6774/Tr/Di (Cfr. comunicato pubblicato sulla G.U. 5 maggio 2011 n. 103), i trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Quanto alle fattispecie sanzionatorie, l'applicazione di sanzioni ridotte per i casi di ritardo nella presentazione delle comunicazioni obbligatorie (comunicazione effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine) è oggi applicabile solo in due ipotesi: - Mancata comunicazione della dichiarazione imballaggi da parte dei soggetti tenuti; - Mancata comunicazione della dichiarazione da parte dei Comuni. Facciamo tuttavia notare che, al momento in cui si scrive (25 giugno 2012) è in corso di pubblicazione in G.U. un decreto legge che, all'articolo 52, dispone la sospensione del termine fissato per l'entrata in piena operatività del Sistri al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per le verifiche amministrative (Legge sul procedimento amministrativo 241/90) e funzionali del sistema, anche in ragione dell'utilizzo di modalità semplificate da concordare in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La sospensione sarà efficace fino al compimento delle verifiche sopra richiamate e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2013 unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti obbligati. Tali soggetti, in questo periodo di sospensione, resteranno comunque tenuti al vecchio regime adempimentale per la gestione dei rifiuti rappresentato dal registro di carico e scarico (articolo 190 Dlgs 152/2006) e dal formulario di trasporto (articolo 193 Dlgs 152/2006) e all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 e, in particolare, quella prevista dall'articolo 258 Dlgs 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari".

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

 **Condominio****■ POSSIBILE IL COLLEGAMENTO «PRIVATO» AL GIARDINO**

D. Sono proprietario di un appartamento al piano mezzanino. Due finestre del mio appartamento affacciano su un piccolo giardino condominiale, laterale e non di passaggio, curato e abbellito a mie spese. Il dislivello tra il piano di calpestio della mia casa con quello del giardino è di circa 2,30 metri. Posso trasformare una finestra in portafinestra in modo tale da creare un secondo ingresso per il mio appartamento tramite una piccola scala esterna, lasciando ovviamente libero accesso a quest'area agli altri condomini?

R. L'apertura di nuove finestre o la trasformazione di quelle esistenti nel muro comune verso gli spazi condominiali, in corrispondenza della proprietà del singolo, costituiscono esercizio del diritto di proprietà, per cui non trovano applicazione le norme che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e di non ledere i diritti degli altri condomini (articoli 1102 e 1139 del Codice civile; Cassazione civile, sezione II, 15 dicembre 1982, n. 6929). Pertanto, è legittima la trasformazione di una finestra in portafinestra per collegare il vano di proprietà privata al giardino condominiale, purché non venga alterato il decoro architettonico, cioè non venga menomato anche uno solo degli elementi che lo qualificano, attinenti alla simmetria estetica e all'architettura generale del fabbricato (Cassazione civile, 8861/1987). (A cura di Gloria Gatti, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 18.06.2012)

 **Sicurezza ed igiene del lavoro****■ PSC E COMMITTENTE PUBBLICO**

D. In caso di Appalto Pubblico e dove si è voluto riconoscere su tutti i lavori la condizione di interferenza per avere maggiore sicurezza, il Committente paga i relativi costi, è obbligo richiedere evidenza di spesa all'affidataria? Non si parla mai di evidenza di spesa sui costi della sicurezza. Grazie

R. L'articolo 26 del D.Lgs 81/08, nell'imporre la determinazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non impone alcuna forma specifica o tipizzata per dare evidenza delle spese. E' comunque evidente che la stima dei costi per l'adozione delle misure di sicurezza dovrà essere congrua, analitica e valutata per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Di tali costi si dovrà comunque sempre dover rendere conto. (Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ INDAGINI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

D. Vorrei sapere se un'azienda che estrude polietilene e polipropilene con l'ausilio di gas isobutano per la produzione di fogli di PET/PP espanso, deve provvedere per legge al monitoraggio delle sostanze aerodisperse negli ambienti di lavoro.

R. Tra le sostanze che si possono riscontrare nella lavorazione delle materie plastiche e che attirano l'attenzione degli operatori della salute durante il lavoro per aspetti legati alla loro possibile cancerogenicità rientra senz'altro anche la fattispecie segnalata nel quesito.

Si consiglia pertanto, anche ai fini precauzionali, di far svolgere un accurato monitoraggio delle eventuali sostanze aerodisperse nei luoghi di lavoro.
(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **VENDITA A PIÙ SOGGETTI CON FATTURE DISTINTE**

D. *Sei soggetti privati ottengono dal Comune l'autorizzazione alla ristrutturazione di un immobile del quale sono comproprietari: nel caso in cui essi acquistino delle finestre, possono chiedere al negozio che emetta sei fatture, riferite alla vendita totale, attribuendo 1/6 a testa quale costo, più Iva di legge? Oppure, trattandosi di una normale fornitura senza posa, il negozio dovrà emettere una unica fattura cointestata ai sei comproprietari?*

R. Nel caso di specie, se l'acquisto delle finestre nell'ambito di un appalto per la ristrutturazione del fabbricato è effettuato direttamente dai proprietari, le fatture devono essere separate per ciascuno degli appartamenti e di uguale importo, ovviamente se si tratta di corrispettivi identici per ciascuno dei sei acquirenti (ogni fattura con corrispettivo evidenziato pari a 1/6 del totale). Trattandosi di fattura senza posa in opera, l'Iva è pari al 21% in caso di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009; circolare 71/E del 2000). Viceversa, se si tratta di un intervento più incisivo (ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo), l'Iva si applica con l'aliquota ridotta del 10% (n. 127 terdecies, tabella A, parte III, del Dpr 633/72).

(A cura di Zandonà Marco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 25.06.2012)

■ **SOSTITUZIONE DI AVVOLGIBILI: I CRITERI DA SEGUIRE**

D. *Per la sostituzione di avvolgibili (fornitura e posa in opera da parte di una ditta specializzata) in un'abitazione non di lusso, di proprietà di una persona fisica, spetta o meno l'aliquota agevolata del 10 per cento? Il Comune considera tale opera come liberamente eseguibile quindi non verrà richiesta alcuna licenza edilizia. È necessario che il committente richieda per iscritto al fornitore di applicare l'aliquota agevolata?*

R. La sostituzione delle avvolgibili, dello stesso colore e foggia di quelle precedenti, costituisce una manutenzione ordinaria che è soggetta in parte ad aliquota ridotta del 10 per cento, se eseguita su immobili a prevalente destinazione abitativa. È necessario, tuttavia, che vi sia la posa in opera direttamente o per conto dell'impresa cedente. Quanto alla determinazione della quota parte cui applicare l'aliquota ridotta del 10 per cento, quando tali beni vengono impiegati negli interventi di recupero in questione, per determinare correttamente l'aliquota cui assoggettare l'operazione è necessario scorporare da questa il valore del bene: la differenza così ottenuta è assoggettata ad aliquota del 10 per cento. « In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 20 (ora 21) per cento. Può affermarsi, per semplicità, che il "bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limite sopra precisato» (circolare 71/E del 7 aprile 2000). Nella fattispecie in questione presentare una dichiarazione non è obbligatorio, ma è opportuno per aiutare l'impresa a determinare esattamente l'ipotesi agevolativa.

(A cura di Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 25.06.2012)

■ CHI COMPLETA I LAVORI È IMPRESA DI COSTRUZIONE

D. *Una società di costruzioni permuta box da essa costruiti con box realizzati da un'altra società. All'atto della permuta i box non sono ultimati (mancano porta basculante e pavimentazione). All'atto della loro successiva vendita, la società che ne ha completato i lavori riveste la qualifica di impresa costruttrice degli stessi? In caso di risposta negativa, considerato che i box saranno venduti come pertinenza di immobili abitativi (questi ultimi, invece, completamente costruiti dalla società venditrice), seguiranno il regime di imponibilità Iva del bene principale (abitazione) oppure, acquisendo la natura "abitativa" del bene principale e non potendo essere considerati costruiti dalla società venditrice, sconteranno il regime di esenzione (combinato disposto degli articoli 12 e 10, n.8-bis, del Dpr 633/1972), con tutte le conseguenze negative del pro-rata di indetraibilità e della rettifica della detrazione?*

R. La società che ha completato i lavori si può considerare "impresa di costruzione" e, conseguentemente, può applicare il regime di imponibilità alle vendite dei box. L'agenzia delle Entrate ha confermato che la cessione di un fabbricato è imponibile a condizione che i lavori edili siano stati effettivamente realizzati anche se in misura parziale (circolare 12/E del 1 marzo 2007, paragrafo 10). Per quanto riguarda la fase precedente, la cessione dei box non ultimati è da assoggettare a Iva con aliquota del 4% o del 10%, a seconda che si tratti di pertinenza di prima o seconda casa. Secondo l'interpretazione proposta con la citata circolare 12/E del 2007, la cessione di un fabbricato effettuata in un momento anteriore alla data di ultimazione è esclusa dal regime di esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72, trattandosi di un bene non ancora inserito nel circuito produttivo. Le aliquote ridotte trovano applicazione anche nel caso di immobili "non ultimati", così come previsto dal numero 21 della Tabella A, parte II e dal numero 127-undecies della Tabella A, parte III, allegate al Dpr 633/72.

(A cura di Giorgio Confente, Il Sole 24 ORE - L'Esperto risponde, 25.06.2012)


■ FISCO - IRPEF - IMU

D. *Secondo la circolare n. 3/df del ministero dell'economia e delle finanze al punto 13 (rapporto tra imu e imposte sui redditi) il pagamento dell'imu per i beni non locati e/o dati in comodato gratuito, sostituisce l'irpef e le relative addizionali. Pertanto in sede di dichiarazione, indicando l'immobile dato in comodato e/o affitto, la base imponibile non dovrebbe più indicare la rendita catastale ma essere in bianco, giusto? Pertanto la somma del mio irpef dovrebbe essere al netto delle rendite degli immobili in questione. Nel mio caso, anche indicando come codice utilizzo il 10 o il 2 le rendite vengono comunque sommate. Come posso fare per evitare che questo avvenga? Non vorrei pagare due volte.*

R. Secondo quanto previsto dall'art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 23/2011, l'IMU sostituisce non solo l'ICI, ma anche la componente fiscale immobiliare diretta e cioè l'IRPEF e relative addizionali comunali e regionali, ma solo per gli immobili non locati. Tale aspetto, oltre che oggetto di analisi da parte del Ministero con la citata circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è stato approfondito dall'Assonime nella circolare n. 14 del 28 maggio 2012. In particolare, nella circolare Assonime è stato fatto notare che "tale effetto di sostituzione con l'IRPEF comporta, in via generale, che gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato gratuito e quelli utilizzati promiscuamente dal professionista) o non affittati sono soggetti solo ad IMU; mentre gli immobili locati o affittati sono gravati tanto da IMU quanto da IRPEF. Per i terreni non affittati, peraltro, occorre tener conto delle previsioni dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale dispone che il reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi; ne consegue che per i detti terreni l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative

addizionali sulla quota dominicale del reddito, mentre sulla quota di reddito agrario risultano ancora dovute l'IRPEF e le relative addizionali. Gli immobili esenti dall'imposta municipale propria restano soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, ove dovute". Basandosi sulla norma di legge e sui chiarimenti sin qui emanati, si può supporre che, nella dichiarazione Unico 2013 relativa ai redditi 2012 (o nel modello 730/2013), sarà previsto, nel quadro RB, un apposito codice (o rigo o altra accortezza) per indicare i redditi fondiari che, essendo stati assoggettati ad IMU nel 2012, non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia ai fini IRPEF (quadro RN) che delle relative addizionali comunali e regionali (quadro RV). Di conseguenza per quest'anno nulla varia ai fini Irpef.

(Michele Brusaterra, Codice degli Immobili Risponde, 29.06.2012)



© 2012 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano

